



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 561

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 19 aprile 2016

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 5

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 3 <sup>a</sup> (Affari esteri):	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 8
8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 18)</i> . . . . .	» 15

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 104)</i> . . . . .	Pag. 16
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 16
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 19
2 <sup>a</sup> - Giustizia:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 29
4 <sup>a</sup> - Difesa:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 33
5 <sup>a</sup> - Bilancio:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 51
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 55
7 <sup>a</sup> - Istruzione:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 244)</i> . . . . .	» 64
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 64

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	119
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 244)</i> . . . . .	»	129
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	129
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	136
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	147
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	266
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 167)</i> . . . . .	»	273
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i> . . . . .	»	274
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i> . . . . .	»	274

#### **Commissioni bicamerali**

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	275
---------------------------	-------------	-----

#### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	277
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21)</i> . . . . .	»	279

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	280
---------------------------	---	-----

---



## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 19 aprile 2016

### Plenaria

### 36<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera*  
BOCCIA

*indi del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
TONINI

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BOCCIA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, in ordine al Documento**

**di economia e finanza per il 2016 (Doc. LVII, n. 4): audizione del Ministro dell'economia e delle finanze**

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo PADOAN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati PALESE (*Misto-CR*), MARCHI (*PD*), MARCON (*SI-SEL*), CARIELLO (*M5S*), LIBRANDI (*SCpI*), DELL'ARINGA (*PD*) e Maria Luisa GNECCHI (*PD*), nonché il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il presidente TONINI, ai quali replica il ministro PADOAN.

Il presidente BOCCIA ringrazia il Ministro per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

**Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti**

Il presidente TONINI introduce l'audizione.

Il presidente della Corte dei conti Raffaele SQUITIERI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato GUERRA (*PD*), la senatrice Magda Angela ZANONI (*PD*) e il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), a cui replicano il presidente Raffaele SQUITIERI e il consigliere della Corte dei conti Enrico FLACCADORO.

Il presidente TONINI ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

**Audizione dei rappresentanti del CNEL**

Il presidente TONINI introduce l'audizione.

Il vice presidente del CNEL e presidente della Commissione istruttoria unica del Consiglio, Delio NAPOLEONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il presidente TONINI e i deputati MARCON (*SI-SEL*) e DELL'ARINGA (*PD*), ai quali replicano il vice presidente Delio NAPOLEONE e i consiglieri del CNEL Stefano BIASIOLI e Giuseppe PENNISI.

Il presidente TONINI ringrazia i rappresentanti del CNEL per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

#### **Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT**

Il presidente TONINI introduce l'audizione.

Il presidente dell'ISTAT Giorgio ALLEVA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni i senatori D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), Magda Angela ZANONI (*PD*) e il presidente TONINI, nonché i deputati DELL'ARINGA (*PD*) e MARCON (*SI-SEL*), ai quali replicano il presidente Giorgio ALLEVA, il responsabile del Dipartimento per la produzione statistica dell'ISTAT, Roberto MONDUCCI e il dirigente presso il Dipartimento per la produzione statistica dell'ISTAT, Fabio BACCHINI.

Il presidente TONINI ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

#### **Audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio**

Il presidente TONINI introduce l'audizione.

I consiglieri dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Chiara GORETTI e Alberto ZANARDI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il presidente TONINI ringrazia i consiglieri Goretti e Zanardi per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione e la procedura informativa in titolo.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 19 aprile 2016

**Plenaria**

**15<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
D'ASCOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1949) Deputato VERINI ed altri.** – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive*, approvato dalla Camera dei deputati

**(1168) TONINI ed altri.** – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*

– e **petizione n. 425 ad essi attinente**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che nella seduta precedente sono stati accantonati gli emendamenti 4.11, 4.20, 4.34 e 4.38.



Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore CASSON (*PD*), prima di procedere all'esame dei suddetti emendamenti ritiene opportuno sentire le proposte di riformulazione del Governo ove questo intenda presentarle.

Con riferimento all'emendamento 4.11, il sottosegretario MIGLIORE fa presente che il Governo, dopo un'ulteriore riflessione, ritiene preferibile che la formulazione dell'emendamento rimanga invariato. Per quanto riguarda poi l'emendamento 4.20, il Governo invita i proponenti al ritiro, confermando altrimenti il parere contrario. In ordine invece all'emendamento 4.34, il Governo riconosce il problema della genericità della norma di delega per la disciplina del trasferimento delle procedure e, pertanto ripropone una riformulazione del numero 2 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, volta ad assicurare, ove ci sia il trasferimento dei procedimenti in favore della giurisdizione di altri Stati, che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego. Inoltre la giurisdizione a favore della quale viene operato il trasferimento deve essere interessata da più intensi legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, al fine di renderla maggiormente idonea alla decisione. Con riferimento poi all'emendamento 4.38 il Governo propone una riformulazione volta a sostituire il numero 7 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 nel senso di prevedere l'impugnabilità delle decisioni di riconoscimento, senza effetto sospensivo della loro esecutività, salvi i casi specifici da regolare in modo precipuo.

I RELATORI accolgono con favore le riformulazioni testé illustrate dal rappresentante del Governo.

Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore CASSON (*PD*), fa peraltro presente che, con riferimento all'emendamento 4.34, egli stesso aveva preparato una riformulazione più ampia, che teneva conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Ad ogni modo ritiene comunque accettabile la riformulazione proposta dal Governo.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ritira, quindi, l'emendamento 4.20, riservandosi di ripresentarlo ai fini del successivo esame in Assemblea.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che in ordine alla riformulazione dell'emendamento 4.34, appare inopportuno il riferimento a «intensi legami territoriali», in quanto il termine «intenso» nell'ordinamento italiano si riferisce solo al dolo. Sarebbe appropriato modificare tale riferimento. Per quanto riguarda poi la riformulazione dell'emendamento

4.38, appare più opportuno precisare ulteriormente che l'assenza di effetto sospensivo è riferibile alla presentazione dell'impugnazione.

Il sottosegretario MIGLIORE e i RELATORI condividono i suggerimenti del senatore Palma.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) accoglie le riformulazioni prospettate dal Governo per gli emendamenti 4.34 e 4.38, modificandoli conseguentemente negli emendamenti 4.34 (testo 2) e 4.38 (testo 2), pubblicati in allegato..

Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore CASSON (*PD*), illustra, poi, gli emendamenti 3.100, 4.200 e 6.100, pubblicati in allegato, che recipiscono le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 3.100 è posto in votazione e risulta approvato.

Risulta altresì approvato l'emendamento 4.11.

Con distinte votazioni sono poi approvati gli emendamenti 4.34 (testo 2) e 4.38 (testo 2).

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 4.200 e 6.100.

Dopo una richiesta di delucidazione da parte del senatore GIOVANNARDI, le Commissioni riunite conferiscono, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, come modificato, e a proporre l'assorbimento nel medesimo del disegno di legge n. 1168 e della petizione n. 425 ad essi riferita, autorizzandoli, altresì, ad effettuare gli interventi di coordinamento e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consi-*

*glio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015*, approvato dalla Camera dei deputati

**(1662) ORELLANA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2223, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1662 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore LO GIUDICE (*PD*), propone di congiungere all'esame del disegno di legge n. 2223 quello del disegno di legge n. 1662, a prima firma del senatore Orellana, che reca la proposta di ratifica di uno dei Trattati internazionali di cui al disegno di legge n. 2223, e cioè la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la conquista di proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Propone altresì che il disegno di legge n. 2223, già approvato dalla Camera dei deputati, sia fin d'ora adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Le Commissioni convergono.

Il senatore CASSON (*PD*) ricorda che già nel corso della discussione generale sono stati evidenziati alcuni punti critici del provvedimento in esame. Propone pertanto di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti al fine di concentrare l'attenzione delle Commissioni riunite sugli aspetti maggiormente controversi.

Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore LO GIUDICE (*PD*), ricorda che le criticità evidenziate nel corso della discussione generale riguardano essenzialmente l'articolo 4 del provvedimento, in particolare con riferimento alla nuova fattispecie penale del finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinquies*.1), alla confisca obbligatoria disposta dal nuovo articolo 270-*septies* e alla nuova fattispecie di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-*ter*). In riferimento al primo profilo, si riserva di presentare proposte emendative volte ad evitare che tale nuova fattispecie riceva una sanzione sproporzionata rispetto ad altre analoghe ipotesi di reato. In relazione al reato di atti di terrorismo nucleare, sottolinea l'esigenza di meglio disciplinare le diverse fasi della preparazione e produzione di ordigni nucleari.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) segnala che la nuova fattispecie penale di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo sanzionerebbe comportamenti già coperti dal reato associativo. Paveggia il rischio che l'individuazione di tale nuova figura di reato produca effetti negativi su altri settori del sistema penale.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che l'ipotesi disciplinata dal nuovo articolo 270-*quinquies*.1 non è riconducibile al reato di associazione con finalità di terrorismo, come espressamente indicato nel provvedimento in esame.

Sottolinea inoltre che la scelta di prevedere una nuova ipotesi di reato deriva dall'impianto della Convenzione internazionale oggetto di ratifica.

Non essendovi altre richieste d'intervento, dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Fissa quindi alle ore 16 di martedì 26 aprile il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2223.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1949****Art. 3.****3.100**

I RELATORI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Commissione parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

---

**Art. 4.****4.34 (testo 2)**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) prevedere condizioni e forme del trasferimento dei procedimenti, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato: che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego; che la giurisdizione in cui favore è operato il trasferimento sia interessata da più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, così da renderla maggiormente idonea alla decisione;».

---

**4.34**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

**4.38 (testo 2)**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, sostituire alla lettera d), il numero 7) con il seguente:*

«7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo della loro esecutività, delle decisioni di riconoscimento, salvi caso specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento;».

---

**4.38**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera d), sopprimere il numero 7).*

---

**4.200**

I RELATORI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Commissione parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

---

**Art. 6.****6.100**

I RELATORI

*Al comma 2, dopo le parole: «adottati ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 3, comma 1, e», e sostituire le parole da: «ovvero mediante compensazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».*

---

**COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 19 aprile 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 18**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*

**MATTEOLI**

*indi del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*

**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20*

*AUDIZIONI INFORMALI DI UCINA E ASSOCIAZIONE CLODIA NELL'AMBITO DEI  
DDL 123-2215 (RIMOZIONE E RICICLAGGIO RELITTI NAVALI E NAVI  
ABBANDONATE)*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 19 aprile 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 104

*Presidenza del Vice Presidente*  
TORRISI

*Orario: dalle ore 12 alle ore 12,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DI ESPERTI E DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI  
SUI DDL NN. 302 E CONNESSI (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA)*

### Sottocommissione per i pareri

146<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
TORRISI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza



un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 2.0.12, sul quale propone di esprimere un parere contrario in quanto, con norma statale, si intende intervenire sullo *status* dei docenti delle scuole di servizio sociale, materia regolata da legge regionale, in tal modo creando improprie sovrapposizioni e alterando il corretto rapporto tra fonti normative, con particolare riferimento al criterio della competenza.

Conviene la Sottocommissione.

**(1932) Doris LO MORO ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (PD), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2310) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2311) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2314) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Go-**

*verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2322) *Deputato Manlio DI STEFANO ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l’8 febbraio 2011*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1375) *PAGLIARI ed altri. – Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto*  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2232) *Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri  
(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo. Nel presupposto che esso ha ad oggetto prevalente una materia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all’articolo 2, comma 1, la necessità

che siano individuati i soggetti e le modalità che definiscano i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale alle persone con disabilità grave.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto agli emendamenti 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11 e 2.15, propone di esprimere un parere non ostativo, riferendo ad essi l'osservazione formulata sul testo, in ordine all'articolo 2, comma 1.

Sull'emendamento 2.23 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'imporre alla Regione l'adozione di specifiche misure, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta.

In riferimento all'emendamento 4.43, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità che – in sede di adozione del decreto di cui al capoverso *c-bis*) – sia previsto il coinvolgimento delle Conferenza Unificata, al fine di assicurare il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **Plenaria**

### **387<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*indi del Vice Presidente*  
**TORRISI**

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI*

La PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sui ddl 302 e connessi (lingua dei segni italiana) che si sono svolte nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza di martedì 12 aprile e di oggi martedì 19 aprile, alcuni dei soggetti intervenuti hanno trasmesso o depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso*  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia, preliminarmente, che il Documento di economia e finanza 2016 si compone di tre sezioni: Programma di stabilità dell'Italia, Analisi e tendenze di finanza pubblica e Programma nazionale di riforma, cui si aggiungono alcuni allegati.

Nella prima sezione, si osserva, con riferimento al 2015, che l'economia italiana è tornata a crescere dopo tre anni di contrazione, registrando un tasso di crescita dello 0,8 per cento in termini reali e dell'1,5 per cento in termini nominali. Nel 2016, la crescita prosegue e si rafforza, con un aumento dell'1,2 per cento, nonostante le condizioni di elevata difficoltà e fragilità che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali.

Dai dati di consuntivo, risulta che nel 2015 il livello dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è pari a 42,4 miliardi, con una riduzione di circa 6,5 miliardi rispetto al 2014. Il miglioramento è ascrivibile sia al calo degli interessi passivi (circa 5,9 miliardi), sia al miglioramento dell'avanzo primario (circa 650 milioni). Più in generale, osservando il recente andamento delle determinanti del saldo, si rileva che l'avanzo primario rimane costante nel 2015, ma con un peggioramento in valore assoluto (26,1 miliardi). Inoltre, la spesa per interessi si attesta al 4,2 per cento del PIL, riducendosi ulteriormente rispetto al livello del 2014 e del 2013.

Nel 2015, le entrate totali sono aumentate dell'1 per cento in termini nominali rispetto al 2014; le entrate correnti sono cresciute dell'1,2 per cento, trainate dalla crescita dei contributi sociali, pari al 2 per cento, e delle imposte dirette, pari all'1,9 per cento, mentre le imposte indirette hanno registrato un incremento dello 0,5 per cento. Inoltre, la spesa primaria totale è salita dello 0,9 per cento in termini nominali rispetto al 2014, attestandosi al 46,3 per cento del PIL. La spesa corrente primaria si è collocata sul 42,2 per cento del PIL, con un calo di 0,7 punti percentuali, sostenuta dall'aumento delle prestazioni sociali in denaro, la cui incidenza

sul PIL è rimasta costante rispetto al 2014. La spesa per consumi pubblici della pubblica amministrazione, invece, ha continuato a ridursi in valore assoluto e in rapporto al PIL, attestandosi al 19 per cento. Osserva che il calo del 2015 riflette il continuo ridimensionamento dei redditi da lavoro dipendente, ridotti dell'1,1 per cento in termini nominali rispetto al 2014, per effetto delle misure sul *turnover* e del permanere del blocco dei rinnovi contrattuali. I consumi intermedi, in lieve aumento in termini nominali rispetto al 2014, in rapporto al PIL sono scesi al 5,4 per cento. Le dinamiche descritte riflettono anche le misure di revisione della spesa pubblica adottate per contenerne il livello e migliorarne l'efficienza.

Nel 2015 la spesa in conto capitale, che ha raggiunto un livello pari al 4,1 per cento di PIL, è aumentata del 10,7 per cento in termini nominali. Gli investimenti fissi lordi, dopo anni di progressivo ridimensionamento, hanno mostrato un incremento dell'1 per cento, rispetto al 2014, che ha portato tale spesa a circa 37,3 miliardi. Ricorda, quindi, che l'aumento dei trasferimenti in conto capitale nel 2015 è correlato anche all'applicazione della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, con la quale è stata prevista la restituzione degli arretrati per le pensioni erogate a partire dal 2012.

Per il 2016, le stime a legislazione vigente indicano un ridimensionamento dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione pari a 3 decimi di punti percentuali di PIL. Per gli anni successivi è previsto un progressivo miglioramento del saldo, fino ad un *surplus* dello 0,4 per cento a fine periodo. Tale evoluzione è l'effetto combinato della riduzione degli interessi passivi e del miglioramento atteso dell'avanzo primario.

Ricorda che, in coerenza con la comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità nel Patto di stabilità e crescita del gennaio 2015, l'Italia ha richiesto 0,5 punti di flessibilità per le riforme strutturali e 0,3 per gli investimenti pubblici. Si è inoltre domandata ulteriore flessibilità nella misura di 0,2 punti percentuali per tenere conto delle spese relative all'emergenza immigrazione. Infatti, l'impatto sul bilancio dell'emergenza migranti, in termini di indebitamento netto e al netto dei contributi dell'Unione europea, è attualmente quantificato in 2,6 miliardi per il 2015 e previsto pari a 3,3 miliardi per il 2016, in assenza di un ulteriore acuirsi della crisi.

In conseguenza dei recenti episodi di terrorismo internazionale, invece, la legge di stabilità ha stanziato, per l'anno 2016, nuove risorse per rafforzare la difesa e la sicurezza pubblica e intensificare le attività di prevenzione e contrasto del crimine con mezzi informatici. A tal fine, si attribuisce, per il solo anno 2016, al personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non destinatario di un trattamento economico retributivo dirigenziale, un contributo straordinario di 960 euro su base annua, pari a circa 511 milioni nell'anno in corso.

A favore degli enti locali, per effetto del nuovo obiettivo di saldo di finanza pubblica in luogo delle precedenti regole del patto di stabilità interno, sono riconosciuti maggiori spazi finanziari per spese d'investi-

mento. Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Inoltre, si prevede che le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica, per il solo anno 2016 e nel limite di 480 milioni, non rilevino ai fini del nuovo obiettivo di saldo di finanza pubblica e siano altresì utilizzate risorse per 500 milioni nell'anno 2016, destinate a finanziare l'avvio di un programma straordinario di riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle periferie dei Comuni.

In linea con le azioni già intraprese negli anni precedenti, la legge di stabilità per il 2016 contiene misure attribuibili al processo di revisione della spesa quantificate in circa 7,2 miliardi nel 2016, 8,2 miliardi nel 2017 e 10 miliardi nel 2018. Le voci di risparmio più rilevanti sono rappresentate dai tagli degli stanziamenti dei Ministeri, dal contributo delle autonomie territoriali e dalle disposizioni sulla razionalizzazione dell'acquisto di beni e servizi che incidono sulle amministrazioni centrali, sulle Regioni, sugli enti pubblici non territoriali e sugli enti di previdenza.

Nel settore del pubblico impiego, è stato rafforzato il blocco del *turnover* per il periodo 2016-2018 nella misura del 25 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni. Sono state, inoltre, limitate e ridotte le risorse per il trattamento economico accessorio degli addetti (36 milioni di euro annui).

Il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata rimane un tassello importante per sostenere la revisione della spesa, tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

Sottolinea che, negli ultimi anni, l'Italia ha rafforzato, attraverso una serie di interventi normativi, l'insieme delle regole e delle procedure che governano la condotta fiscale e la politica di bilancio. Gli interventi, disposti in coerenza con l'evoluzione della disciplina comunitaria, consentono di superare alcune criticità dell'assetto nazionale e di completare il ciclo di riforma avviato con la revisione della legge di contabilità del 2009. A seguito dell'introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio nell'ordinamento nazionale, avvenuta nel 2012, il Governo, nel corso del 2016, ha presentato gli schemi di decreti legislativi per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti, rispettivamente, negli articoli 40 e 42 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Ulteriori interventi dovranno essere definiti per dare attuazione alla legge n. 243 del 2012, in relazione all'equilibrio del bilancio dello Stato e all'accorpamento dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, e per alcune modifiche che il Governo ha proposto alla stessa legge rinforzata, per la parte relativa alla disciplina degli enti territoriali. In particolare, per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio per Regioni e enti locali, il Governo ha recentemente approvato un disegno di legge di modifica della legge n. 243 del 2012, con l'obiettivo di adeguare i vincoli di

finanza pubblica degli enti territoriali alla riforma della contabilità degli enti stessi, anche attraverso processi di semplificazione delle procedure. Viene demandato a legge dello Stato il concorso delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico.

Riguardo alle regole di bilancio per le amministrazioni locali, si segnala che la legge di stabilità 2015 ha previsto per le Regioni l'anticipo, dal 2016 al 2015, della regola del pareggio di bilancio, confermando, invece, la previgente impostazione del patto di stabilità interno per gli enti locali, con alcune innovazioni che hanno permesso di ottenere risultati positivi in termini di incremento degli investimenti e riduzione della spesa corrente. La legge di stabilità 2016, invece, ha previsto, a decorrere da quest'anno, il superamento del patto di stabilità interno, introducendo al suo posto la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le amministrazioni territoriali. Inoltre, ha stabilito che nell'anno in corso restino in vigore gli obblighi di monitoraggio e di certificazione da parte degli enti, attestanti il conseguimento degli obiettivi richiesti dal patto di stabilità per il 2015, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel 2015 o negli anni precedenti.

La legge di stabilità 2016 conferma, inoltre, i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali grazie ai quali le Città metropolitane, le Province e i Comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari per investimenti ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali; è introdotta poi una priorità nell'assegnazione degli spazi ceduti dalle Regioni a favore delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. È confermato anche il patto nazionale orizzontale, che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.

Di particolare rilevanza è l'esclusione, ai fini del pareggio di bilancio, delle spese sostenute dalle amministrazioni locali per interventi di edilizia scolastica finanziate tramite l'uso di avanzi di amministrazione e risorse reperite dal ricorso a indebitamento. La legge di stabilità 2016 prevede che nella fase di transizione del 2016 e 2017 non si applichino nei confronti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio da parte delle amministrazioni locali.

Passando alla sezione «Analisi e tendenze della finanza pubblica», rileva che, dai dati relativi al conto di cassa del settore pubblico, nel 2015 il fabbisogno del settore pubblico risulta essersi attestato a circa 52 miliardi, pari al 3,2 per cento del PIL, in riduzione di 18 miliardi rispetto al valore rilevato nel 2014. Nel confronto con l'anno precedente, la contrazione del

fabbisogno è riconducibile all'evoluzione favorevole registrata negli incassi finali, in parte attenuata dall'incremento dei pagamenti finali.

Il conto consolidato delle Amministrazioni centrali registra nel 2015 un fabbisogno pari a circa 60 miliardi, in riduzione di 14.661 milioni rispetto all'importo rilevato nel 2014. Il miglioramento è attribuibile ai risultati del saldo di parte corrente, che registrano un aumento di 9.655 milioni, e di quello delle operazioni di carattere finanziario, con un incremento di 6.399 milioni, parzialmente compensati da un deterioramento del saldo di parte capitale pari a 1.393 milioni. L'avanzo primario, pari a 13.163 milioni, è aumentato di 8.588 milioni rispetto al 2014.

Il conto consolidato di cassa delle amministrazioni locali, nel 2015, evidenzia un saldo positivo pari a 8.219 milioni, con un incremento di 3.476 milioni rispetto al 2014. Alla determinazione del saldo, contribuiscono un ammontare di incassi finali pari a circa 254 miliardi e un ammontare di pagamenti finali pari a 246 miliardi.

Per quanto riguarda le Regioni, dal conto al 31 dicembre 2015 emerge una disponibilità finanziaria pari a 6.286 milioni, con un miglioramento di 5.269 milioni rispetto al corrispondente risultato registrato nel 2014. I pagamenti per rimborso prestiti agli istituti di credito sono stati pari a 12.400 milioni, di cui 8.671 milioni per rimborso di buoni ordinari regionali (BOR) e altri prestiti obbligazionari e 3.729 milioni per restituzione di anticipazioni di tesoreria. A copertura delle esigenze finanziarie legate al fabbisogno ed al rimborso dei prestiti, sono stati operati incassi per assunzioni di prestiti verso il sistema bancario per 6.114 milioni, di cui 3.729 milioni per anticipazioni di tesoreria. Rispetto al 2014, il finanziamento del settore statale a favore delle Regioni risulta aumentato del 4 per cento.

In riferimento ai Comuni e alle Province, i dati evidenziano, per il 2015, una disponibilità pari a 1.453 milioni, rispetto alla disponibilità di 2.923 milioni riscontrata nel corrispondente periodo del 2014. I pagamenti per rimborso prestiti agli istituti di credito sono stati pari a 15.585 milioni, di cui 10.476 milioni per restituzione di anticipazioni di tesoreria. I trasferimenti dal settore statale diminuiscono del 23,2 per cento; tale diminuzione complessiva deriva da un decremento di 1.658 milioni dei trasferimenti correnti e da un moderato aumento di 65 milioni dei trasferimenti in conto capitale. I trasferimenti dalle Regioni registrano, rispetto all'anno precedente, un aumento complessivo di 941 milioni, derivante da un decremento dei trasferimenti correnti di 296 milioni, ampiamente compensato dall'incremento di quelli in conto capitale di 1.237 milioni.

I pagamenti finali registrano, rispetto all'anno precedente, un decremento complessivo pari all'1,1 per cento. Si rileva, inoltre, la notevole contrazione dei pagamenti correnti per un importo pari a 2.325 milioni, dovuta essenzialmente ad un decremento della spesa per acquisto di beni e servizi del 6,4 per cento e della spesa per il personale del 4,7 per cento; anche la spesa per interessi registra una flessione del 13,3 per cento.



I pagamenti in conto capitale registrano un aumento di 1.300 milioni, derivante essenzialmente da un incremento della spesa per investimenti diretti pari al 14,3 per cento, solo parzialmente attenuata da un decremento dei trasferimenti di capitale pari al 15,9 per cento. I pagamenti per partite finanziarie registrano un incremento del 22,1 per cento, passando da 919 milioni nel 2014 a 1.122 milioni nel 2015.

Con riferimento alle previsioni tendenziali 2016-2019, le stime per il 2016 indicano un fabbisogno del settore pubblico pari a circa 52 miliardi, che equivale al 3,1 per cento del PIL, in linea con il consuntivo del 2015. Tale stima risulta dalla combinazione tra le minori erogazioni per interessi passivi e il peggioramento del saldo primario, inferiore di circa 1.200 milioni rispetto al dato del 2015.

Rispetto alla stima della Nota tecnico-illustrativa alla legge di stabilità 2016, il fabbisogno per il 2016 risulta più elevato di quasi 10 miliardi, riflettendo una diversa evoluzione del quadro macroeconomico che, rispetto allo scenario considerato lo scorso autunno, riporta un profilo di crescita più contenuto.

La spesa per interessi si riduce, in media, a un tasso di circa il 2 per cento, in coerenza con l'evoluzione favorevole dei tassi di interesse, denotando una riduzione dell'incidenza in termini di PIL pari a 0,6 punti percentuali nel quadriennio 2016-2019.

Il Documento di economia e finanza 2016 reca menzione anche delle riforme istituzionali. In particolare, la sezione dedicata al Programma nazionale di riforma rammenta i due principali aspetti del mutamento già avviato dell'architettura istituzionale: la riforma costituzionale e la riforma della legge elettorale. A riforma costituzionale è stata definitivamente approvata dalla Camera il 12 aprile 2016, in attesa dello svolgimento del *referendum*, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Essa pone fine al bicameralismo paritario e interviene sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regione. Inoltre, nel 2015 il Parlamento ha approvato la riforma della legge elettorale per la Camera dei deputati.

Il Documento menziona altresì, sotto la voce «Riforme istituzionali», una nuova disciplina in materia di conflitto di interessi. A tale proposito, la Camera dei deputati ha approvato il 25 febbraio 2016 uno specifico disegno di legge, attualmente all'esame in sede referente presso il Senato, congiuntamente ad altri disegni di legge di iniziativa parlamentare sulla medesima materia.

Nella terza sezione, inoltre, si ricorda che lo scorso agosto è stata approvata la legge delega di riforma della pubblica amministrazione, volta al conseguimento di maggiore efficienza e migliori servizi resi a cittadini e imprese. È stato altresì emanato il primo decreto legislativo, relativo all'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (decreto legislativo n. 10 del 2016). Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare undici decreti attuativi, alcuni dei quali già all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, in materia di licenziamento, razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, reviv-

sione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e introduzione di moduli standardizzati per le istanze, comunicazioni e segnalazioni alle pubbliche amministrazioni, riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in particolari settori considerati strategici per lo sviluppo, dirigenza sanitaria, riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali.

Il Governo dichiara, inoltre, che è in corso la preparazione di un secondo pacchetto di provvedimenti relativi, in particolare, al nuovo quadro giuridico per la dirigenza e al nuovo testo unico del pubblico impiego.

Il programma di riforma della pubblica amministrazione si affiancherà all'attuazione dell'Agenda per la semplificazione, di cui risulta attualmente raggiunto circa il 90 per cento delle scadenze. Nel corso del 2016 e 2017, proseguiranno le restanti attività previste dall'Agenda, fra cui il taglio dei tempi della conferenza dei servizi, nonché la ricognizione, semplificazione e standardizzazione di procedimenti e modulistica.

Quanto agli effetti prevedibili in termini di crescita, il Governo stima che le riforme proposte nella pubblica amministrazione e in materia di semplificazioni determineranno un incremento pari allo 0,4 per cento del PIL nel 2020, allo 0,8 per cento nel 2030 e all'1,2 per cento nel lungo periodo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

**(840) Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti**

**(853) MUCCHETTI ed altri. – Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità**

**(904) LUCIDI ed altri. – Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1319) BUEMI ed altri. – Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche**

*(2170) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti*

– e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 aprile

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore MAZZONI (*AL-A (MpA)*) formula osservazioni critiche sul disegno di legge n. 2258. A suo avviso, infatti, la disciplina elaborata presso la Camera dei deputati risulta eccessivamente restrittiva e penalizzante per un'ampia platea di persone, che non potranno assumere incarichi di governo. Infatti, l'articolo 6 prevede l'incompatibilità con qualunque carica o ufficio pubblico, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta, qualunque impiego pubblico o privato, l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, l'esercizio di attività imprenditoriali, qualunque carica, ufficio o funzione in imprese o società pubbliche o private.

Ritiene che siano oltremodo rigorose anche le misure per la prevenzione del conflitto di interessi, cioè la gestione fiduciaria o, addirittura, la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti del titolare della carica di governo.

In tal modo, a suo avviso, si rinuncia alle eccellenze della società civile, a imprenditori, professionisti e accademici, i quali difficilmente saranno disponibili ad affidare i propri beni a un gestore – scelto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare – che potrà amministrarli senza consultare e informare il legittimo proprietario.

Pur sottolineando la necessità di assicurare piena trasparenza all'attività dell'Esecutivo, ritiene incomprensibile la scelta di rinunciare al contributo della parte più produttiva ed efficiente della società civile, attraverso norme che peraltro avranno effetti discriminanti soprattutto nei confronti di imprenditori e professionisti di particolare rilievo.

A suo avviso, non è condivisibile neanche la scelta di affrontare, nello stesso testo, il complesso tema della ineleggibilità dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. A suo avviso, le modifiche al testo unico delle leggi sulla elezione della Camera dei deputati sembrano ispirate da pulsioni demagogiche, nel tentativo di contrastare il sentimento di avversione alla politica, ormai diffuso nell'opinione pubblica. A tale proposito, ritiene che non sia necessario prevedere limitazioni all'elettorato passivo, dopo l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e l'introduzione dei reati di scambio elettorale politico-mafioso e traffico di influenze illecite.

Pertanto, annuncia anticipatamente il proprio voto contrario.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), associandosi alle considerazioni del senatore Mazzoni, esprime forti riserve sul testo approvato dalla Camera dei deputati, che, all'articolo 4, ravvisa il conflitto di interessi in tutti i casi «in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza».

Una formula così vaga, a suo avviso, finisce per riguardare una platea di soggetti troppo ampia, essendo davvero difficile prefigurare, in ogni essere umano, la totale assenza di specifici interessi.

A suo avviso, nel tentativo di garantire la piena trasparenza dell'attività dell'Esecutivo, si prevedono misure troppo radicali, per effetto delle quali sarà impossibile affidare incarichi di governo proprio alle persone più valide e meritevoli, che hanno conseguito risultati eccellenti nelle rispettive professioni.

Ritiene che l'obiettivo dell'intervento normativo dovrebbe essere non tanto quello di rendere pubblica la situazione patrimoniale dei membri del Governo, quanto quello di assicurare la trasparenza assoluta delle decisioni dell'Esecutivo.

Sotto questo profilo, riveste particolare importanza la funzione del Parlamento, storicamente nata per limitare e controllare l'esercizio del potere da parte del sovrano. Occorre allora pretendere che il Governo documenti in modo scrupoloso la propria attività, per favorire la valutazione corretta del suo operato da parte del Parlamento. A garanzia del principio democratico, infatti, è necessario assicurare la più ampia pubblicità e trasparenza degli atti di governo, per consentire il libero confronto fra opinioni differenti e, in ultima istanza, il giudizio dell'opinione pubblica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato alle ore 14,15 di domani, mercoledì 20 aprile, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 19 aprile 2016

**Plenaria****287<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(54-B) Silvana AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)**

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) avverte che la relatrice e il Governo esprimeranno i pareri sugli emendamenti.

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 1.1. Esprime, poi, parere favorevole in ordine agli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, che tendono a ripristinare la connotazione pubblica del reato di istigazione, nel testo già approvato dal Senato. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Con riferimento all'emendamento 1.8 esprime parere favorevole in ordine alla prima parte e non già per la lettera c), che ripristina il comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come approvato dal Senato in prima lettura. Il parere è favorevole altresì sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13. Con riferimento invece all'emendamento 1.16, prospetta una riformulazione nel

senso di tener conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato anche di un organo di giustizia internazionale. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.17, mentre ritira l'emendamento 1.18, a sua firma. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.14, 1.15, 1.19 e 1.20, mentre invita al ritiro degli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25.

Con riferimento alla riformulazione dell'emendamento 1.16, dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore CAPPELLETTI (*M5S*), la senatrice MUSSINI (*Misto*) si dice contraria alla riformulazione prospettata dalla relatrice in quanto rende di problematica applicabilità il testo comportando che qualsiasi Stato – che avvii un processo per crimini di genocidio o contro l'umanità mediante tribunali interni anche con finalità strumentali – verrebbe ad ampliare l'ambito di operatività delle disposizioni in questione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) condivide l'emendamento della senatrice Mussini ed esprime le stesse perplessità della proponente sulla riformulazione presentata dalla relatrice. Inoltre bisogna considerare che la parola «anche» apre troppo la fattispecie per cui se il giudice di uno Stato afferma che un determinato evento costituisce genocidio, da un lato nessuno lo viene a sapere, dall'altro nessuno può contestare tale decisione. Dopo aver premesso che la formulazione approvata dal Senato in prima lettura era senz'altro la più corretta, ritiene che, ove si debba restringere l'ambito di applicazione della fattispecie, l'emendamento 1.16 della senatrice Mussini sia senz'altro più idoneo e in sintonia con il sistema.

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*), precisa che, pur ritenendo la formulazione approvata dal Senato più corretta, ha prospettato una riscrittura del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento in una prospettiva di mediazione.

Anche il senatore CASSON (*PD*) condivide le perplessità già espresse dalla senatrice Mussini e dal senatore Palma e ritiene che, per non incorrere in errori normativi, più opportuno sarebbe riapprovare, sul punto in questione, il testo già licenziato dal Senato.

Dopo alcune perplessità espresse dal senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), il senatore LUMIA (*PD*) concorda con le considerazioni testè svolte dal senatore Casson.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ricordando che fin dalla prima lettura si era mostrato contrario ad un intervento normativo in una materia così delicata, condivide l'orientamento testè manifestato dai senatori Lumia e Casson.

Invece la senatrice GINETTI (*PD*) ritiene che gli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale definiscono i crimini ivi considerati in via generale e astratta, ma non indicano i fatti storici che non possono essere che quelli accertati dai tribunali, internazionali o nazionali, e, pertanto, ritiene giusta la formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Alla luce del dibattito la RELATRICE cambia il proprio parere sull'emendamento 1.8, nonché sugli emendamenti 1.14 e 1.15, che diventa favorevole. L'emendamento 1.8 infatti ripristina *in toto* il testo approvato dal Senato con riferimento al comma 1 dell'articolo unico in esame. Con riferimento all'emendamento 1.16 ribadisce invece parere contrario, mentre con riferimento all'emendamenti 1.23 invita i proponenti al ritiro.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI si rimette alla Commissione per tutti gli emendamenti volti a ripristinare il testo approvato dal Senato, per il comma 1 dell'articolo unico del testo in esame, mentre esprime parere contrario conforme alla relatrice su tutti gli altri emendamenti non ritirati.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), con riferimento all'emendamento 1.23, non comprende la *ratio* dell'invito al ritiro, ricordando che in prima lettura la Commissione aveva deciso di ridurre la pena della reclusione, prevista dal primo comma dell'articolo 414 del codice penale, da cinque a tre anni di reclusione. Alla luce delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati l'emendamento 1.23 riscrive sistematicamente l'intero articolo 414.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) non accoglie l'invito al ritiro del suddetto emendamento.

Si passa alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 13 aprile.

L'emendamento 1.2, posto in votazione, risulta approvato.

Sono quindi assorbiti gli emendamenti 1.3 e 1.4, nonché l'emendamento 1.8 limitatamente alle lettere *a)* e *b)*.

La parte non assorbita dell'emendamento 1.8 – relativa alla lettera *c)* – posta in votazione, risulta approvata, risultando conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.4, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19 e 1.20.

Con riferimento all'emendamento 1.23, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede che sia accantonato per giungere ad una riformulazione condivisa del testo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 19 aprile 2016

**Plenaria****171<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
LATORRE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Rossi e Gioacchino Alfano.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (n. 277)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.

Il relatore VATTUONE (*PD*) illustra una proposta di parere con osservazioni e raccomandazioni (pubblicata in allegato), frutto di una ponderata analisi sia delle audizioni svolte in sede informale, sia di quanto emerso in sede di discussione generale.

Il senatore MARTON (*M5S*) illustra quindi una proposta di parere alternativa recante la propria firma e quella dei senatori Santangelo e Cotti (pubblicata in allegato), rilevando che – a parte il fatto che lo schema di decreto all'esame della Commissione sembra contenere degli eccessi di delega- lo schema di parere proposto dal relatore presenta degli aspetti di criticità relativamente sia alla riforma del genio navale, che non appare realmente riduttiva, sia sulla questione degli alloggi di servizio. Con riferimento a questi ultimi, peraltro, la nuova natura biennale del piano di ge-

stione rischia di incidere negativamente sui tempi di dismissione e l'ipotesi contenuta nello schema di parere di consentire ai conduttori di esercitare il diritto di opzione anche al termine dell'asta, qualora il prezzo risultasse inferiore a quello proposto, potrebbe favorire intenti speculativi e inutili aggravii procedurali.

Domanda inoltre se ed in che misura il relatore sia eventualmente disposto a riformulare il proprio schema di parere, ipotizzando il voto favorevole sui punti in cui si riesca a raggiungere un accordo e domandando, conseguentemente, se possa aver luogo, sul parere finale da sottoporre alla Commissione, una votazione per parti separate.

Il relatore VATTUONE (*PD*), nel ribadire la piena rispondenza dello schema di decreto ai principi fissati dalla legge n. 244 del 2012, precisa che la riforma del genio navale obbedisce ad una scelta strategica volta a dare maggiore peso alle unità navali rispetto ai servizi logistici.

Dichiara quindi di non condividere quanto osservato dal senatore Marton sull'alienazione degli alloggi di servizio, osservando che andrebbe operata una distinzione concettuale tra gli immobili destinati alla valorizzazione ed all'alienazione e gli alloggi occupati da conduttori. In tale ultimo caso, qualora le aste vadano deserte, sondare nuovamente la disponibilità di chi già risiede nell'alloggio è una possibilità ulteriore di alienazione volta, anzi, ad impedire ulteriori deprezzamenti.

Con riferimento alle delicate problematiche afferenti alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa, il senatore PEGORER invita a tenere conto degli effetti della ridislocazione geografica dello strumento militare sul territorio nazionale, che vede ora una maggiore presenza nell'area mediterranea rispetto al nord-est del Paese.

Ipotizza, da ultimo, una breve sospensione della seduta al fine di verificare sul momento la possibilità di pervenire ad uno schema di parere ampiamente condiviso.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, osserva che nello schema di parere del relatore non appaiono sufficientemente approfondite due problematiche molto sentite, ossia il disallineamento nelle promozioni dei tenenti colonnelli delle Forze armate rispetto agli altri Corpi dello Stato e la possibilità di intervenire direttamente sull'articolato del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n.66 del 2010), al fine di sanare il disallineamento nella promozione al grado di primo maresciallo.

Conclude auspicando una sollecita approvazione definitiva del disegno di legge n. 1581, il cui esame in sede referente si era concluso lo scorso 27 ottobre e del quale si attende l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) esprime avviso favorevole sullo schema di parere presentato dal relatore, ponendo l'accento sulla necessità di non far patire ritardi al processo di valorizzazione e di-

smissione immobiliare (sul quale va giustamente valutato l'impatto della ridislocazione geografica dello strumento), e dissentendo da quanto osservato dal senatore Marton in ordine alle aste di vendita.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) ribadisce invece che il sistema di alienazione degli immobili dovrebbe prevenire eventuali intenti speculativi da parte dei conduttori interessati all'acquisto, eventualmente proponendo loro, in via preventiva, uno sconto sul prezzo di vendita.

Propone quindi di sospendere brevemente la seduta al fine di valutare la possibilità di pervenire alla redazione di uno schema di parere condiviso.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) propone di approfondire la possibilità di applicare ai conduttori, ai fini di un eventuale acquisto degli immobili, lo sconto già applicato in ambito civile.

Il senatore PEGORER (*PD*) osserva che la sesta osservazione dello schema di parere del relatore potrebbe essere riformulata sopprimendo le parole da «al termine» sino a «proposto al conduttore».

Inoltre, alla terza raccomandazione, potrebbe essere aggiunto, al termine del periodo, un inciso volto a profilare la possibilità di utilizzare all'uopo, ove possibile, le risorse economiche da destinare all'efficienza dello strumento.

Preso atto delle risultanze del dibattito, il presidente LATORRE propone di sospendere brevemente la seduta, al fine di valutare la possibilità di pervenire alla redazione di un testo condiviso.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,25.*

Il relatore VATTUONE (*PD*), preso atto delle risultanze del dibattito informale svoltosi durante la sospensione della seduta, si dichiara disponibile a riformulare la propria proposta di parere nel seguente modo: alla sesta osservazione, dopo le parole «procedimento d'asta», sono sopresse le parole da «al termine» fino alla fine del periodo; alla terza raccomandazione (di cui alla lettera c)), al termine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero utilizzando le risorse finanziarie di cui al punto a)».

Il senatore MARTON (*M5S*) invita il relatore a valutare l'opportunità di sopprimere, nella raccomandazione di cui al punto a), dopo le parole «dello strumento», la parola «anche».

Il sottosegretario ROSSI, nell'esprimere avviso favorevole sulle riformulazioni proposte dal relatore e dal senatore Marton, invita il relatore a

valutare una riformulazione della terza raccomandazione inserendo, dopo la parola «ovvero», la parola «eventualmente».

Relativamente alla riorganizzazione del genio navale, precisa poi che l'intervento è volto ad usufruire di tutte le disponibilità potenziali: potrà infatti farne parte anche il personale proveniente da altri corpi in possesso dei dovuti titoli.

Il relatore VATTUONE (*PD*), nel recepire le ultime proposte formulate dal senatore Marton e dal sottosegretario Rossi, propone quindi alla Commissione un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore, dichiara, a nome della propria parte politica ed in luogo di un voto contrario precedentemente ipotizzato, il proprio voto di astensione sul complesso della proposta.

Il senatore MARTON (*M5S*) si dichiara, a nome della propria parte politica, favorevole sulle prime quattro osservazioni del parere, preannunciando invece il voto di astensione sulle restanti osservazioni e sulle tre raccomandazioni.

In ragione di quanto precede, domanda se sia possibile procedere ad un voto per parti separate dello schema di parere.

Interviene, da ultimo, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*).

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE preannuncia che, onde consentire al Gruppo Movimento 5 Stelle la possibilità di votare favorevolmente in ordine a quanto sottolineato in sede di dichiarazione di voto, propone di procedere a una votazione per parti separate del nuovo schema di parere illustrato dal relatore, ponendo ai voti dapprima le osservazioni da 1) a 4) e successivamente le restanti osservazioni e raccomandazioni.

La Commissione conviene.

Previa verifica del numero legale, vengono pertanto sono poste in votazione e approvate all'unanimità le osservazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).

Successivamente sono poste in votazione e approvate a maggioranza le osservazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) e le raccomandazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Il suddetto schema di parere con osservazioni e raccomandazioni viene quindi, da ultimo, approvato nel suo complesso, a maggioranza.

Risulta, da ultimo, preclusa la votazione dello schema di parere alternativo predisposta dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso*  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame, per i profili di competenza, il relatore COMPAGNONE (*AL-A (MpA)*) ponendo, per quanto attiene la prima sezione del Documento, l'accento sulle nuove risorse stanziare per potenziare l'apparato di difesa e di sicurezza pubblica (245 milioni di euro per il 2016), e per intensificare la lotta al crimine informatico (150 milioni).

Pone altresì l'accento sull'attribuzione per il solo anno 2016, al personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, non destinatario di un trattamento economico retributivo dirigenziale, un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, che comporterà, per il 2016 una spesa di 511 milioni di euro (c.d. «bonus di 80 euro»).

In relazione alla qualità delle finanze pubbliche, dà poi conto della previsione di guadagno derivate dalla dismissione degli immobili della Difesa, per un importo di 0,2 miliardi di euro per il 2016 (confermato anche nella seconda sezione, nella tabella riassuntiva delle entrate e delle spese).

Procede quindi alla disamina della seconda sezione, dando innanzitutto conto dell'incidenza, sulla spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, del contributo straordinario di 960 euro su base annua di cui all'articolo 1, comma 972, della legge di stabilità del 2016 (già citato nella prima sezione), nonché, nell'ambito delle spese in conto capitale, dell'incidenza delle minori erogazioni al settore della Difesa, anche in considerazione dei tagli disposti dalla legge di stabilità per il 2015. Dal lato delle entrate rilevano, invece, le risultanze delle dismissioni degli immobili della Difesa, anche di natura residenziale.

Per quanto riguarda i pagamenti effettuati nel triennio 2013-2015, rileva quindi la sostanziale invarianza delle spese per i redditi del personale della Difesa, a fronte, invece, di una riduzione dei consumi intermedi (soprattutto nel 2015), segnalando, contestualmente, le risorse destinate agli accordi internazionali della Difesa (con flessione nel 2015 rispetto all'anno precedente), ed i dati relativi agli investimenti fissi lordi. Importanti, altresì, per il solo anno 2015, i contributi alle imprese per interventi di difesa nazionale nel settore marittimo.

Per quanto attiene alla terza sezione rileva poi, all'interno del programma nazionale di riforma, l'accento posto sulla riforma delle Forze armate (così come definita dalla legge n. 244 del 2012), volta ad orientarsi verso maggiori investimenti. La riforma è peraltro prevista proprio nello schema di decreto legislativo approvato a febbraio 2016, che interviene

sullo strumento militare nazionale (quale delineato dai decreti legislativi nn. 7 ed 8 del 2014, che hanno attuato la citata legge n. 244 del 2012), e sul quale la Commissione ha poc'anzi espresso parere. Viene precisato inoltre che, nel corso del 2016, il settore della Difesa sarà oggetto di successivi interventi (con leggi di delega e previsioni immediatamente attuative) volti a rendere operativo il «Libro Bianco della Difesa» e il relativo programma di riforma.

Sempre all'interno del programma nazionale di riforma sottolinea quindi il contributo della difesa alle operazioni di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare. Nel dettaglio, il documento precisa che il piano di azione sul «Comparto Stato» è orientato, per il 2016, a individuare nuove funzionalità per gli edifici pubblici dismessi, alla valorizzazione e rigenerazione degli immobili pubblici ubicati in mercati critici ed al supporto ai conduttori dei portafogli pubblici. È prevista poi, nello specifico, la valorizzazione urbanistica degli *asset* apportati dallo Stato, dalla Difesa e dagli Enti locali nel fondo immobiliare Stato-Difesa, al fine di pervenire alla commercializzazione di aree e immobili dotati delle autorizzazioni necessarie a realizzare nuove funzionalità di mercato.

Tra le azioni messe in campo nel settore degli immobili pubblici spicca inoltre il modello di *Federal Building*, gestito dall'Agenzia del Demanio e già avviato in 18 città italiane, che permetterà di concentrare in poli logistici territoriali unitari gli uffici pubblici centrali e periferici anche utilizzando cespiti messi a disposizione dal Ministero della Difesa, con conseguente abbattimento dei costi di affitto e dei consumi e offrendo, al tempo stesso, un migliore servizio ai cittadini. Sarà così perseguito e raggiunto l'obiettivo di riduzione del 30 per cento degli spazi e del 50 per cento delle locazioni passive rispetto a fine 2014 (pag. 431).

Conclude soffermandosi brevemente sull'allegato recante la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della Pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, il quale, nel dettaglio, precisa che il Ministero della Difesa beneficia del 24 per cento dell'intera spesa previsionale per beni e servizi.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel corso del quale intervengono il presidente LATORRE ed i senatori SANTANGELO (*M5S*) e PEGORER (*PD*), la Commissione conviene, al fine di dar modo al relatore di valutare eventuali osservazioni sottoposte dai Gruppi e di predisporre uno schema di parere, di sconvocare la seduta antimeridiana già prevista per domani, alle ore 8,30 e di posticipare alle ore 15,30 la seduta pomeridiana del pari già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA  
SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente LATORRE informa che la seduta già convocata per domani, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta già convocata per domani, alle ore 15, è inoltre posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 277**

La Commissione difesa,  
esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

– l'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», ha previsto che, al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, il Governo fosse delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (16 gennaio 2013), due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, nonché delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;

– in attuazione della citata legge di delega, il Governo ha adottato i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, concernenti, rispettivamente, le rimodulazioni in riduzione del 30 per cento degli assetti organizzativi, ordinativi e strutturali delle Forze armate e la disciplina per il conseguimento del volume organico complessivo delle Forze armate a 150.000 unità entro il 2024;

– l'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha altresì stabilito che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi il Governo potesse adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi;

– il Governo ha approvato in via preliminare, in occasione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016, uno schema di decreto legislativo recante le citate disposizioni integrative e correttive, rimesso a questa Commissione per il prescritto parere,

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di privilegiare ulteriormente il principio della «volontarietà» di uscita rispetto a quello della «obbligatorietà», promuovendo in primo luogo il collocamento in aspettativa per riduzione quadri a domanda, in anticipo rispetto a quanto previsto, del per-



sonale che ne faccia richiesta e in secondo luogo, dopo aver reperito le necessarie risorse finanziarie anche attraverso altro idoneo strumento normativo, l'aumento dei contingenti di personale da collocare in ausiliaria di cui all'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare;

2) valuti il Governo l'opportunità di promuovere i contatti, le iniziative nonché le migliori prassi per assicurare l'effettività dei passaggi di personale militare esuberante rispetto alle esigenze della Difesa nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche, così come previsto dalla riserva di posti di cui all'articolo 2209-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare;

3) valuti il Governo di promuovere, anche in altro contesto normativo, una specifica previsione di rango primario mirata a favorire il volontario transito di personale militare in altri ambiti lavorativi, in linea con specifici atti di indirizzo accolti dal Governo nella scorsa legislatura e riferiti al riconoscimento delle alte professionalità di cui all'articolo 984-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (OdG n. G3.103 del 6 novembre 2012, relativo all'Atto Senato n. 3271, e OdG n. 9/05569/001 dell'11 dicembre 2012, relativo all'Atto Camera n. 5569), prevedendo per gli interessati, anche nella nuova prospettiva d'impiego, il pieno riconoscimento ad ogni effetto del periodo di carriera, giuridica ed economica, maturato nelle Forze armate;

4) voglia il Governo, in applicazione del principio di precauzione e preso atto delle ragioni di carattere operativo/addestrativo circa la sottoposizione del personale militare alla profilassi vaccinale, in relazione ai profili di impiego all'estero e sul territorio nazionale nonché della esigenza di garantire la salute del citato personale e della collettività, promuovere la revisione dei previsti protocolli sanitari per la disciplina delle situazioni generali/particolari in cui le diversificate profilassi vaccinali debbano essere attuate, disporre il controllo preventivo sanitario del personale interessato attuando una preventiva e corretta informazione e infine stabilire periodici controlli successivi al trattamento;

5) valuti il Governo, considerata la delicatezza della problematica degli alloggi di servizio per il personale militare, la cui disponibilità è sensibilmente inferiore alle esigenze, la possibilità di promuovere, in un altro contesto normativo, iniziative innovative tese ad assicurare la realizzazione di un programma pluriennale che consenta di ampliare il parco infrastrutturale alloggiativo disponibile;

6) promuova il Governo, in relazione alle condizioni poste da questa Commissione all'atto Governo n. 32 del 20 dicembre 2013 e segnatamente a quella concernente il procedimento di vendita degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa ed alla clausola relativa ai conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, l'inserimento nel TUOM delle modifiche necessarie perché gli stessi conduttori possano permanere nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento d'asta;

7) valuti il Governo, al fine di prevedere una concreta valorizzazione delle professionalità del personale civile della Difesa, l'opportunità

di incidere sull'articolo 36 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui disciplina la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero, allo scopo di rimuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i vincoli oggettivamente ingiustificati che attualmente limitano l'impiego di detto personale alle sole mansioni di archivista;

e con le seguenti raccomandazioni:

*a)* voglia il Governo promuovere le azioni più opportune –pur nel quadro della oculata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che la legge 244/2012 e i decreti legislativi discendenti perseguono e in relazione alle rilevanti esigenze d'impiego che la Difesa è chiamata ad assolvere attualmente e prevedibilmente nel prossimo futuro- per reperire ulteriori risorse da destinare all'efficienza dello strumento, al fine del soddisfacimento delle aspettative del personale interessato e del potenziamento degli istituti necessari a favorire esodi volontari;

*b)* valuti il Governo, tenuto conto della delicatezza dei compiti del Corpo delle Capitanerie di porto, l'opportunità di assicurare, con gli strumenti ritenuti più idonei all'ufficiale ammiraglio nominato Comandante generale del Corpo la possibilità di esercitare il mandato, non oltre i limiti di età ma escludendolo dal possibile collocamento in aspettativa per riduzione quadri;

*c)* valuti il Governo, considerato il disallineamento che si è determinato tra le Forze armate nella promozione al grado di 1° maresciallo, la possibilità di prevedere aliquote di avanzamento speciali di marescialli capi e gradi corrispondenti con elevata anzianità di grado, per la promozione al grado superiore, a tal fine intervenendo all'atto dell'esercizio delle deleghe relative alla cosiddetta «equiordinazione», trattandosi di materia che rientra in tale settore, ovvero eventualmente utilizzando le risorse finanziarie di cui alla lettera *a*).

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 277**

La Commissione difesa,  
esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

– l'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», ha previsto che, al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, il Governo fosse delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (16 gennaio 2013), due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, nonché delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;

– in attuazione della citata legge di delega, il Governo ha adottato i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, concernenti, rispettivamente, le rimodulazioni in riduzione del 30 per cento degli assetti organizzativi, ordinativi e strutturali delle Forze armate e la disciplina per il conseguimento del volume organico complessivo delle Forze armate a 150.000 unità entro il 2024;

– l'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha altresì stabilito che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi il Governo potesse adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi;

– il Governo ha approvato in via preliminare, in occasione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016, uno schema di decreto legislativo recante le citate disposizioni integrative e correttive, rimesso a questa Commissione per il prescritto parere,

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di privilegiare ulteriormente il principio della «volontarietà» di uscita rispetto a quello della «obbligatorietà», promuovendo in primo luogo il collocamento in aspettativa per riduzione quadri a domanda, in anticipo rispetto a quanto previsto, del per-

sonale che ne faccia richiesta e in secondo luogo, dopo aver reperito le necessarie risorse finanziarie anche attraverso altro idoneo strumento normativo, l'aumento dei contingenti di personale da collocare in ausiliaria di cui all'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare;

2) valuti il Governo l'opportunità di promuovere i contatti, le iniziative nonché le migliori prassi per assicurare l'effettività dei passaggi di personale militare esuberante rispetto alle esigenze della Difesa nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche, così come previsto dalla riserva di posti di cui all'articolo 2209-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare;

3) valuti il Governo di promuovere, anche in altro contesto normativo, una specifica previsione di rango primario mirata a favorire il volontario transito di personale militare in altri ambiti lavorativi, in linea con specifici atti di indirizzo accolti dal Governo nella scorsa legislatura e riferiti al riconoscimento delle alte professionalità di cui all'articolo 984-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (OdG n. G3.103 del 6 novembre 2012, relativo all'Atto Senato n. 3271, e OdG n. 9/05569/001 dell'11 dicembre 2012, relativo all'Atto Camera n. 5569), prevedendo per gli interessati, anche nella nuova prospettiva d'impiego, il pieno riconoscimento ad ogni effetto del periodo di carriera, giuridica ed economica, maturato nelle Forze armate;

4) voglia il Governo, in applicazione del principio di precauzione e preso atto delle ragioni di carattere operativo/addestrativo circa la sottoposizione del personale militare alla profilassi vaccinale, in relazione ai profili di impiego all'estero e sul territorio nazionale nonché della esigenza di garantire la salute del citato personale e della collettività, promuovere la revisione dei previsti protocolli sanitari per la disciplina delle situazioni generali/particolari in cui le diversificate profilassi vaccinali debbano essere attuate, disporre il controllo preventivo sanitario del personale interessato attuando una preventiva e corretta informazione e infine stabilire periodici controlli successivi al trattamento;

5) valuti il Governo, considerata la delicatezza della problematica degli alloggi di servizio per il personale militare, la cui disponibilità è sensibilmente inferiore alle esigenze, la possibilità di promuovere, in un altro contesto normativo, iniziative innovative tese ad assicurare la realizzazione di un programma pluriennale che consenta di ampliare il parco infrastrutturale alloggiativo disponibile;

6) promuova il Governo, in relazione alle condizioni poste da questa Commissione all'atto Governo n. 32 del 20 dicembre 2013 e segnatamente a quella concernente il procedimento di vendita degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa ed alla clausola relativa ai conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, l'inserimento nel TUOM delle modifiche necessarie perché gli stessi conduttori possano permanere nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento d'asta, al termine del quale potranno esercitare nuovamente il diritto di opzione, qualora il prezzo d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore;

7) valuti il Governo, al fine di prevedere una concreta valorizzazione delle professionalità del personale civile della Difesa, l'opportunità di incidere sull'articolo 36 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui disciplina la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero, allo scopo di rimuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i vincoli oggettivamente ingiustificati che attualmente limitano l'impiego di detto personale alle sole mansioni di archivista;

e con le seguenti raccomandazioni:

a) voglia il Governo promuovere le azioni più opportune –pur nel quadro della oculata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che la legge 244/2012 e i decreti legislativi discendenti perseguono e in relazione alle rilevanti esigenze d'impiego che la Difesa è chiamata ad assolvere attualmente e prevedibilmente nel prossimo futuro- per reperire ulteriori risorse da destinare all'efficienza dello strumento, anche al fine del soddisfacimento delle aspettative del personale interessato e del potenziamento degli istituti necessari a favorire esodi volontari;

b) valuti il Governo, tenuto conto della delicatezza dei compiti del Corpo delle Capitanerie di porto, l'opportunità di assicurare, con gli strumenti ritenuti più idonei all'ufficiale ammiraglio nominato Comandante generale del Corpo la possibilità di esercitare il mandato, non oltre i limiti di età ma escludendolo dal possibile collocamento in aspettativa per riduzione quadri;

c) valuti il Governo, considerato il disallineamento che si è determinato tra le Forze armate nella promozione al grado di 1° maresciallo, la possibilità di prevedere aliquote di avanzamento speciali di marescialli capi e gradi corrispondenti con elevata anzianità di grado, per la promozione al grado superiore, a tal fine intervenendo all'atto dell'esercizio delle deleghe relative alla cosiddetta «equiordinazione», trattandosi di materia che rientra in tale settore.

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI  
SANTANGELO, MARTON E COTTI SULL'ATTO DEL  
GOVERNO N. 277**

La Commissione Difesa,  
esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 14 articoli, reca talune modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014, concernenti, rispettivamente, Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (decreto n. 7 del 2014) e Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (decreto n. 8 del 2014);

il decreto legislativo n. 7 del 2014 è stato adottato in attuazione dell'articolo 2 della legge 244 del 2012 recante la «delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» e disponente una contrazione complessiva del 30 per cento delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa;

il decreto legislativo n. 8 è stato adottato in attuazione dell'articolo 3 della richiamata legge delega che detta i principi e i criteri direttivi della revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare e del personale civile della Difesa. Nello specifico, tale articolo ha previsto una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare e Aeronautica militare) e a 20.000 unità civili;

gli obiettivi fissati dai decreti legislativi citati dovranno esser raggiunti entro l'anno 2024;

considerato che:

l'articolo 4 interviene sulla disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e sulla formazione del personale delle Forze armate. Più nel dettaglio le lettere s), t) e u) dell'articolo medesimo intervengono, a loro volta, sui termini del procedimento disciplinare di stato e sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale;

l'articolo 6 reca disposizioni transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri;

il successivo articolo 14 reca misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari. Più nel dettaglio è prevista la soppressione della lettera *q*) della legge n. 13 del 1991 in base alla quale spetta al Presidente della Repubblica la nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

ritenuto che:

le modificazioni introdotte dalle citate lettere dell'articolo 4 – seppur, in relazione alla sola lettera *t*), previste in attuazione dell'Ordine del giorno G/1577 – B/13/1 presentato in Commissione affari costituzionali del Senato, in data 31 luglio 2015 ed accolto dal Governo – siano da ritenersi non riconducibili ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012;

parimenti le modificazioni di cui al citato articolo 6 – concernenti il personale appartenente all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza- siano da valutarsi come non riconducibili ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012, in quanto il richiamato personale non risulta interessato dai provvedimenti di revisione in senso riduttivo previsti dalla legge delega e riguardanti l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica militare;

allo stesso modo, in relazione a quanto disposto dal richiamato art. 14, «la soppressione della citata disposizione – che assegna al Capo dello Stato la nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale – seppur giustificata, in sede di relazione illustrativa, dalla "necessità di prevedere per tali nomine la forma semplificata del decreto ministeriale, coerentemente con il sistema generale vigente nella pubblica amministrazione", non sia riconducibile ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012;

quanto riportato ai precedenti paragrafi (della presente sezione di questo atto) sia perfettamente adattabile alla casistica «dell'eccesso dalla delega», inteso come sconfinamento dell'Esecutivo nella disciplina di un oggetto estraneo al contenuto della delega e di violazione dei principi e criteri direttivi e della legislazione vigente (cifra Corte Costituzionale, sentenza n. 173 del 1981). «La incostituzionalità dell'eccesso di delega, traducendosi in una usurpazione del potere legislativo da parte del Governo, è una conferma del principio, che soltanto il Parlamento può fare le leggi» (cifra Corte Costituzionale, sentenza n. 3 del 1957);

atteso che:

in relazione ai principi – sia di carattere generale- contenuti nell'articolo 76 della Costituzione, nonché – più in dettaglio – dall'articolo 14,

comma 2 della legge n. 400 del 1988 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e, non ultimo, dall'articolo 1, comma 5, della legge 244 del 2012, si rileva quanto segue:

a) lo schema di decreto legislativo delegato è stato adottato, ed immediatamente inviato alle Camere, dal Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2016, ovvero il giorno successivo alla scadenza prevista (dall'articolo 1, comma 5, della legge 244 del 2012) dopo ventiquattro mesi dall'entrata in vigore delle norme delegate (la cui vigenza decorre dal 26 febbraio 2014);

b) detto schema è soggetto all'atto di emanazione da parte del Presidente della Repubblica (articolo 87, quinto comma, della Costituzione), mediante il quale il Capo dello Stato può svolgere un controllo tendenzialmente ancor più penetrante (e, comunque, «almeno pari»: così Corte costituzionale, sentenza 14 luglio 1989, n. 406) rispetto a quello posto in essere in sede di promulgazione delle leggi. A dimostrazione della natura non puramente formale del potere di emanazione, è da sottolineare come l'articolo 14, comma 2, della legge n. 400 del 1988, da un lato, individui in esso il momento nel quale la delega può dirsi effettivamente esercitata («l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione») e, dall'altro, richieda che al Capo dello Stato venga lasciato un congruo *spatium deliberandi* («il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza»). Conseguentemente, è da ritenersi che lo schema di decreto in titolo non rispetti, oltre che la richiamata norma delegante, le previsioni di cui al citato articolo 14, comma 2, della legge 400 del 1998;

c) in tema di decreti correttivi, «l'omessa attuazione di parte della delega», quand'anche la presenza della delega medesima sia riscontrabile nella norma delegante, «non può essere in prosieguo rimediata in sede di decreti correttivi, che possono solo apportare modifiche e correzioni alle disposizioni che hanno già attuato la delega, e non operare un'attuazione *ex novo* di parti di delega non originariamente attuate» (Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016). Conseguentemente, quanto rilevato a riguardo delle modificazioni introdotte dall'articolo 6 del presente schema di decreto è da intendersi non unicamente come «non riconducibile ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012», ma anche –ed evidentemente- non rispettoso dei pronunciamenti in materia adottati dalla più alta Corte di giustizia amministrativa della Repubblica italiana;

atteso inoltre che:

nei contenuti proposti dall'atto in oggetto sarebbe comunque opportuno formulare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, nella parte in cui si modificano le disposizioni sulla «Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa», la trasformazione da un anno a due anni del termine per l'emanazione



del decreto di gestione degli alloggi, rischia di allungare inutilmente i termini, riducendo l'efficienza della procedura di valorizzazione degli immobili, con probabile pregiudizio, in particolare, dei conduttori interessati all'acquisto;

b) il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 ha introdotto, fra l'altro, nel codice dell'ordinamento militare, gli articoli dal 2188-*bis* al 2188-*quinquies*, che prevedono e disciplinano un programma sessennale di revisione in senso riduttivo degli assetti organizzativi e strutturali delle Forze armate (comandi, enti e reparti delle aree, operativa, logistica territoriale e della formazione delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto), volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, così come imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge di delega n. 244 del 2012;

c) a questo riguardo, si osserva, infatti che l'Aeronautica militare si è limitata a prorogare di un anno, ovvero dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, la soppressione del 50° Stormo con sede a Piacenza e ad aggiungere fra le riconfigurazioni di cui all'articolo 2188-*quater* comma 1, lettera b), quella del poligono di Salto di Quirra e con essa la razionalizzazione della struttura e degli organici. Tale disposizione non risulta abbastanza chiara e precisa nel descrivere la consistenza della riduzione ovvero della «razionalizzazione della struttura e degli organici»;

d) articolo 2: Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare. Articolo da sopprimere in quanto non sono chiare le finalità. Non riduce affatto le consistenze organiche perché a un decremento di 251 unità dei corpi tecnici corrisponde un aumento di pari consistenza del corpo di stato maggiore;

e) all'articolo 4 è affrontata la revisione della disciplina in materia di reclutamento nelle Forze armate. In tale intervento di modifica, sarebbe stato opportuno anche rivisitare i requisiti di accesso ai concorsi, in particolare quelli legati al dato anagrafico. Infatti, si ritiene che molti profili professionali interni alle Forze armate, anche di natura non operativa, siano ingiustamente preclusi a candidati con età superiore a 26 anni nonostante in altri Paesi europei e di oltre Oceano, l'età di accesso sia molto più alta se non addirittura irrilevante;

f) articolo 10. I punti relativi agli articoli 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare andrebbero soppressi in quanto allargano la platea del personale militare che può usufruire dell'ausiliaria;

g) l'articolo 12 (Vaccinazioni), andrebbe soppresso in attesa delle conclusioni dei lavori della Commissione d'inchiesta, istituita presso la Camera dei deputati, sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale (Commissione uranio impoverito) che sta indagando specificatamente sugli effetti della somministrazione dei vaccini al personale militare;

*h)* andrebbero aggiunte le seguenti nuove disposizioni:

*i.* all'articolo 2209-*sexies*, comma 1 (Norme sul ricongiungimento familiare), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), aggiungere la seguente lettera: *d-bis*) ai militari che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 104/1992 articolo 33, decreto legislativo 151/2001 articoli 33 e 42, come modificati dalla legge 183/2010 e dal decreto legislativo 119/2011;

*ii.* sostituire l'articolo 133 dell'innanzi richiamato codice dell'ordinamento militare con il seguente:

«Articolo 133

Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera

1. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera è scelto tra gli ufficiali ammiragli che rivestono il grado di Ammiraglio Ispettore (CP) in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro della difesa.

2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo (CP). Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per i gradi di generale di corpo d'armata o corrispondenti e, in deroga all'articolo 1078, non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggiore generale o gradi corrispondenti.

3 Nella funzione di dirigente generale preposto alla direzione generale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, quale articolazione funzionale incardinata nel Ministero delle infrastrutture e trasporti, il mandato del Comandante generale del Corpo ha una durata minima di due anni, anche in deroga al limite di età massima prevista per il grado rivestito».

La misura di cui al punto *ii)* serve a dare maggiori poteri al capo del Corpo soprattutto in relazione alle più importanti e impegnative missioni svolte e che tutti ben conosciamo. Inoltre il capo del Corpo verrebbe nominato a scelta e non per anzianità, garantendo meglio le qualità dello stesso;

in conseguenza di quanto innanzi esposto, formula parere contrario sullo schema di decreto legislativo in titolo.

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Martedì 19 aprile 2016

**Plenaria**

**560<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### IN SEDE CONSULTIVA

**(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 3.0.1 (testo 3) e 8.0.1 (testo 3), 3.200 nonché il subemendamento 3.200/1, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 3.0.1 (testo 3) e 8.0.1 (testo 3) sono corredate di una relazione tecnica positivamente verificata, che assevera l'assenza di oneri. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica con la quale si assevera l'assenza di oneri per la finanza pubblica rispetto alle proposte 3.0.1 (testo 3) e 8.0.1 (testo 3).

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) chiede chiarimenti rispetto agli oneri correlati all'istituzione di un percorso formativo specifico per

osteopati e chiropratici. Se, infatti, il provvedimento introduce tali figure professionali e ne prevede la formazione, è ragionevole attendersi vi sia un finanziamento per le strutture accademiche che dovranno farsene carico.

Il presidente TONINI invita a considerare la necessità di rispettare l'autonomia universitaria: la norma in esame non prevede, di per sé, l'obbligo di istituire i corsi in questione in tutte le sedi universitarie.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che attiveranno i corsi solo le università che avranno le necessarie disponibilità di bilancio e delibereranno di integrare in questo senso la propria offerta formativa.

Il RELATORE sottolinea come negli atenei esistano già docenze conferenti con le materie di cui si tratta, che potrebbero essere utilizzate anche nei nuovi corsi in via di istituzione. Rendere la norma più specifica invaderebbe, peraltro, le competenze autonome delle università. Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo su tutti gli ulteriori emendamenti.

La Commissione approva.

**(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di parere sul testo così articolata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in relazione alle assunzioni di cui all'articolo 2, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni: con riguardo all'articolo 1, in relazione al fabbisogno relativo alle attività di pulizia e manutenzione ordinaria delle scuole si renderà necessario, alla scadenza delle convenzioni attuali, appurare se vi siano in bilancio le risorse sufficienti alla prosecuzione di tali interventi; con riguardo all'articolo 3, la copertura degli oneri a valere sull'economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto legge n. 69 del 2013, non appare in linea con quanto previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità sul punto. In questo caso, peraltro, si tratta di risparmi di spesa in corso d'anno e non ancora accertati a consuntivo; ciò potrebbe esporre il bilancio alla formazione di oneri non coperti».

Il vice ministro MORANDO chiarisce, quanto alla prima osservazione, che le risorse stanziare hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelle già disponibili a legislazione vigente. Ciò potrebbe utilmente essere speci-

ficato nel parere, al fine di evitare possibili equivoci circa la garanzia che la manutenzione delle scuole venga comunque eseguita. Rispetto al secondo punto evidenziato, specifica che la norma di legge vigente già prevede un monitoraggio a carattere trimestrale dei risparmi di spesa concretamente realizzati, cosicché si potrebbe specificare che la quantificazione dei risparmi in parola non va intesa «a consuntivo» con riferimento al termine dell'anno finanziario.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) obietta che il carattere aggiuntivo delle risorse non risulta chiaro dal testo del provvedimento.

Il senatore SANTINI (*PD*) ricorda che la disposizione riguardante la manutenzione ordinaria delle scuole deriva da un precedente normativa volta a garantire l'attività dei lavoratori socialmente utili, impiegati nelle scuole per la manutenzione ordinaria e piccoli interventi di miglioramento della qualità degli edifici. Oggi si dispone, quindi, solo un prolungamento di tale attività.

Il senatore URAS (*Misto*) auspica che si possano tutelare le posizioni di tali lavoratori disagiati, così come le necessità di igiene degli edifici scolastici.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), richiamando l'utilizzo dell'economia di spesa, di cui si tratta nella seconda osservazione, osserva come le deroghe alla legge di contabilità nel settore della scuola siano particolarmente frequenti. Invita pertanto ad assicurare le necessità del settore evitando forzature della normativa contabile altrimenti non consentite. Inoltre affaccia il dubbio che esistano in concreto le risorse necessarie per la copertura delle spese previste.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) considera inaccettabile l'espressione di un parere di nulla osta da parte della Commissione bilancio su un provvedimento che dispone la copertura di spese certe tramite economie in corso d'anno e, per di più, accertate su base trimestrale e, pertanto, non ancora accertate in questa specifica occasione. Ritiene che ciò concreti una violazione patente dell'articolo 81 della Costituzione e che, una volta accettato un siffatto principio, si rendano verosimili aspirazioni anche di altri settori della legislazione di spesa ad una emulazione di quanto fatto per la scuola.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) evidenzia che senza risorse certe verranno compromessi proprio i diritti dei lavoratori, richiamati dal senatore Uras.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che i risparmi di spesa di cui tratta la norma sono già citati dalla legislazione vigente e che la loro quantificazione è stata realizzata, come previsto dalla legge, con decreto

del Ministro competente, di intesa con il Ministro dell'economia. Ritiene che le critiche alla norma precedente siano del tutto legittime ma che, al contempo non si possa dubitare della certezza delle risorse disponibili. Ritiene, peraltro, giustificato che il parere richiami la necessità dell'ulteriore monitoraggio dei risparmi di spesa.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la votazione del parere, affinché i componenti della Commissione possano approfondire adeguatamente i profili emersi nel corso del dibattito e nella integrazione alla relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), in relazione al recente pronunciamento del Consiglio di Stato sulle modalità di riscossione del canone per il possesso di apparecchi radio-televisivi, chiede che il Governo riferisca nel corso delle prossime sedute circa eventuali ricadute di carattere finanziario di un eventuale differimento degli incassi previsti.

Il vice ministro MORANDO, pur preannunciando che al momento non si intravedono difficoltà di carattere strutturale relativamente alla normativa introdotta con la legge di stabilità per il 2016 in punto di riscossione del canone, dà comunque la propria disponibilità a fornire elementi di dettaglio nel corso delle prossime sedute della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Martedì 19 aprile 2016

### Plenaria

347<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, accompagnato dal dottor Carmelo Barbagallo, dal dottor Stefano De Polis e dal dottor Gianluca Trequattrini.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziari italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione di rappresentanti della Banca d'Italia**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione.

Il dottor VISCO riepiloga le fasi della crisi finanziaria ed economica a partire dal 2008, durante la quale le banche italiane, impegnate soprattutto nell'erogazione di prestiti alle imprese, hanno subito pesanti perdite su crediti. Esse hanno quindi reagito, realizzando ingenti aumenti di capitale.

Banche fortemente orientate all'intermediazione tradizionale al dettaglio «come quelle italiane» risentono più di altre di periodi di recessione, specie se profondi e prolungati. Dalla eccezionale contrazione dell'economia italiana le banche hanno ereditato una capacità reddituale ridimensionata e un elevato ammontare di crediti deteriorati, riflesso dei diffusi fallimenti di imprese e della riduzione dell'occupazione. Quando alle conseguenze della crisi si sono aggiunte, come avvenuto in più casi, strategie poco prudenti o malversazioni, il deterioramento degli attivi bancari è divenuto grave.

L'azione di vigilanza della Banca d'Italia ha prevenuto l'insorgere di una crisi profonda e generalizzata del sistema bancario. Solo nel 2015, con il recepimento della direttiva CRD4, i poteri della Banca d'Italia sono divenuti più incisivi, consentendo ad esempio la possibilità di rimuovere singoli esponenti aziendali o di disporre il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo.

Ben prima dell'avvio del meccanismo di vigilanza unica europea nel novembre del 2014, la Banca d'Italia ha sollecitato gli intermediari a irrobustire il patrimonio e a rendere più trasparenti i bilanci. Le ispezioni sul livello di svalutazione dei crediti deteriorati condotte sulle principali banche nel 2012-13 hanno contribuito all'adozione di politiche di accantonamento più rigorose e al conseguente incremento dei tassi di copertura di questi prestiti. Ciò ha consentito agli intermediari maggiori di rivolgersi credibilmente al mercato dei capitali. Le risorse patrimoniali raccolte, oltre 40 miliardi a partire dal 2008, hanno permesso alle banche di rispettare norme sempre più stringenti, pur in un contesto congiunturale sfavorevole. Alle richieste di rafforzamento patrimoniale si è affiancata un'intensa azione correttiva sui profili di *governance*, sulle metodologie di misurazione e controllo dei rischi, sui sistemi di controllo interni.

L'insieme di queste misure ha consentito al sistema bancario italiano di superare, con limitate eccezioni, il vaglio del *Comprehensive assessment* promosso in ambito europeo. Ma neppure una supervisione continua e incisiva è in grado di prevenire l'insorgere di patologie, soprattutto in un ambiente economico debole.

L'ordinamento italiano ed europeo e il modello di vigilanza prudenziale che si è affermato sotto la spinta del Comitato di Basilea valorizzano l'autonomia imprenditoriale degli intermediari. Gli esponenti aziendali sono chiamati ad assumere la maggior parte delle decisioni senza un previo controllo della Vigilanza; rispondono del loro operato in primo luogo nei confronti dei propri azionisti. L'Autorità di vigilanza non può sistematicamente subentrare nelle scelte di questi ultimi quando essi prendono de-



cisioni imprudenti o poco lungimiranti, perché le banche sono imprese, si confrontano con le forze del mercato e i loro amministratori devono poter assumere decisioni in piena autonomia.

Il successo della supervisione nel preservare la sana e prudente gestione delle banche dipende da molti fattori, non ultimo la piena trasparenza degli amministratori, dei dirigenti e degli azionisti nei confronti della Vigilanza. Per quanto il potere sanzionatorio da parte della Vigilanza sia stato esercitato estesamente e nonostante le numerose segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, la reazione delle banche non è stata sempre tempestiva, né le misure correttive sono sempre state attuate in modo sufficiente. All'aggravamento della situazione aziendale hanno contribuito condotte imprudenti, talora fraudolente, da parte di alcuni esponenti di vertice.

Obiettivo della vigilanza è ridurre la probabilità che le crisi accadano e di contenerne le conseguenze. Anomalie e irregolarità emergono o trovano conferma di norma a seguito di approfonditi accertamenti ispettivi. Al manifestarsi delle irregolarità – prosegue l'oratore – la Banca d'Italia ha agito con determinazione, informando l'autorità giudiziaria in presenza di ipotesi di reato.

Fa presente che l'individuazione dei comportamenti irregolari, degli illeciti, non è agevole, né immediata: viceversa nell'opinione pubblica si è affermato il convincimento che la vigilanza abbia poteri e capacità di investigazione illimitati, mentre l'individuazione di fattispecie anomale, talvolta abilmente celate, richiede un paziente lavoro di approfondimento e accurate tecniche di indagine, che non possono avvalersi dei poteri riservati all'Autorità giudiziaria.

L'azione di vigilanza ha ciò nonostante affrontato con decisione le situazioni aziendali problematiche, ponendo i presupposti per il riequilibrio delle condizioni economico-patrimoniali.

In alcuni casi, connotati da condizioni economico-patrimoniali e di liquidità deteriorate e da forti irregolarità, il ripristino di minimali condizioni di operatività ha richiesto la radicale sostituzione di amministratori e dirigenti e l'attuazione di cospicui aumenti di capitale, in parte in corso di finalizzazione.

Il Governatore dà quindi conto dettagliatamente degli interventi della Banca d'Italia nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, della Banca Carige, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

Fino al 2015 la Banca d'Italia ha affrontato le situazioni di crisi con la finalità di minimizzare l'impatto sulla clientela, sui sistemi di pagamento, sul sistema bancario nel suo complesso. In diversi casi banche molto deboli sono state acquisite da intermediari più solidi. Quando le situazioni aziendali sono risultate compromesse, si è dato corso ad amministrazioni straordinarie e, in casi estremi, a liquidazioni. L'amministrazione straordinaria può essere disposta solo in presenza delle condizioni previste dalla legge: gravi violazioni di norme, gravi irregolarità gestionali, gravi perdite del patrimonio. Sono ritenute gravi le irregolarità e le violazioni di legge che hanno un impatto ampio e diffuso sulla situazione aziendale,

che devono cessare nel più breve tempo possibile e alle quali la banca difficilmente riesce a porre autonomamente rimedio. Le perdite del patrimonio sono considerate gravi nei casi di mancato rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi obbligatori. L'amministrazione straordinaria di norma preceduta da una intensa interlocuzione con la vigilanza, da ripetuti tentativi di porre rimedio alla situazione, e da più ispezioni, l'ultima delle quali accerta, normalmente, l'impossibilità di ripristinare condizioni di regolarità operativa o di rispettare i coefficienti patrimoniali. Ciò è quanto accaduto per le quattro banche per le quali è stata successivamente avviata la procedura di risoluzione e per gli altri intermediari posti in amministrazione straordinaria. Con l'amministrazione straordinaria viene disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della banca, che vengono sostituiti da uno o più commissari e da un consiglio di sorveglianza. I commissari agiscono autonomamente dalla Banca d'Italia, che autorizza solo alcune decisioni di particolare importanza. Le funzioni dell'assemblea sono sospese fino al termine della procedura.

Dopo aver dettagliato il compito dei commissari, fa presente che dal 2008 si sono registrati 65 casi di amministrazione straordinaria, risolti per lo più con la restituzione dell'intermediario alla gestione ordinaria; in circa 20 casi l'esito è stato la liquidazione coatta amministrativa. Questi ultimi casi sono aumentati durante la crisi. Tuttavia non si sono registrate implicazioni di rilievo per la clientela, in quanto l'uscita delle banche in crisi dal mercato è stata gestita raccogliendo l'interesse di altri intermediari ad acquisire le banche in crisi, oppure grazie a un intervento di copertura delle perdite da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositanti (FITD) o del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, intervento in ogni caso motivato dall'interesse delle banche partecipanti a evitare esborsi maggiori in caso di liquidazione (principio del minor onere).

La crisi e l'innalzamento dei requisiti prudenziali hanno reso più di recente di fatto difficilmente praticabili operazioni di aggregazione, quali quelle che in passato avevano contribuito ad assorbire senza traumi gli effetti di situazioni aziendali problematiche. Inoltre, il nuovo quadro regolamentare europeo ha cambiato radicalmente le cose. In particolare, l'intervento del Fondo di tutela dei depositi è divenuto oggetto di un orientamento restrittivo da parte della Direzione Concorrenza della Commissione europea, assimilando gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi diversi dal rimborso dei depositanti agli aiuti di Stato, sebbene essi siano finanziati con risorse private e decisi in autonomia dagli organi di gestione del fondo.

A seguito di una Comunicazione introdotta nell'agosto 2013, tali interventi sono stati condizionati dalla Direzione Concorrenza all'applicazione del cosiddetto *burden sharing*, in base al quale in caso di dissesto di una banca, prima del coinvolgimento di fondi pubblici va attuata una riduzione del valore nominale delle azioni e delle obbligazioni subordinate o la conversione in capitale di queste ultime. Il *burden sharing* va distinto dal *bail-in*, entrato in vigore dal 1° gennaio di quest'anno con l'approva-

zione della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (BRRD) nel novembre 2015.

Alla luce di quanto esposto analizza i casi di Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti e Banca Etruria.

Prosegue rilevando che nel marzo 2013, durante il negoziato sulla BRRD svolto presso il Consiglio dell'Unione, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze presentarono una proposta diretta a illustrare le ragioni della preferenza per un approccio contrattuale al *bail-in*, in cui lo strumento sarebbe stato applicato soltanto a titoli di nuova emissione contenenti una espressa clausola contrattuale che prevedesse il potere delle autorità di svalutare o convertire i crediti al ricorrere delle condizioni per l'avvio della risoluzione. Nell'orientamento prevalso è assoggettabile invece, nell'immediato, a *bail-in* un ampio insieme di passività, con limitate eccezioni. Tale approccio può essere fonte di rischi per la stabilità finanziaria. Non dovrebbe essere esclusa la possibilità di interventi pubblici temporanei in caso di crisi bancarie di tipo sistemico, quando l'utilizzo del *bail-in* non consente di raggiungere gli obiettivi della risoluzione ma rischia invece di compromettere la stabilità finanziaria.

Le specificità del settore bancario e le esigenze della stabilità finanziaria dovrebbero inoltre trovare spazio in modo più strutturato negli orientamenti della Commissione in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Il già menzionato orientamento che la Commissione ha assunto a partire dal 2013 limita di molto le capacità dei governi di intervenire a sostegno di banche fondamentalmente sane per porre rimedio a fallimenti del mercato che non hanno un'origine di natura prudenziale.

La necessità di valutare il grado di flessibilità della BRRD in occasione della revisione della direttiva prevista entro giugno 2018 è stata richiamata dal Fondo Monetario Internazionale che ha messo in luce la necessità di applicare con flessibilità e cautela le nuove regole, incluse quelle in tema di aiuti di Stato, nella fase di transizione al nuovo regime, quando gli strumenti di intervento pubblico non sono più utilizzabili, ma le banche non hanno ancora predisposto sufficienti cuscinetti di passività in grado di assorbire le perdite senza effetti indesiderati sulla stabilità sistemica. Anche nel caso di interventi pubblici nella gestione delle crisi bancarie, i valori aziendali vanno conservati, per quanto possibile, consentendo il trasferimento dell'attività ad altri intermediari. La distruzione di valore contrasta con i principi della BRRD, aggrava le perdite a carico dei creditori della banca, amplia il ricorso alle risorse pubbliche. Al fine di assicurare chiarezza e certezza legale agli investitori e favorire lo sviluppo del mercato degli strumenti di raccolta delle banche andrebbe poi uniformata a livello europeo la gerarchia fallimentare. Infine, va completata la terza gamba dell'Unione bancaria: un sistema di assicurazione dei depositi pienamente mutualizzato a livello europeo. Il tutto sostenuto da un *backstop* pubblico, anch'esso europeo, da utilizzare per prevenire effetti sulla stabilità finanziaria quando le risorse del Fondo di risoluzione e del Fondo di garanzia unici non risultino sufficienti.

In prospettiva, prosegue l'oratore, solo un sistema bancario stabile può assolvere in modo durevole ed efficace l'obiettivo di finanziare a costi contenuti famiglie e imprese.

Il sistema bancario italiano si trova a far fronte all'elevata incidenza dei crediti deteriorati, la bassa redditività, la necessità di adeguare il modello di attività al nuovo contesto tecnologico e di mercato. Le riforme del sistema bancario italiano approvate già a partire dallo scorso anno perseguono l'obiettivo di elevare la qualità del governo societario, rafforzare la capacità di raccogliere capitali sul mercato, facilitare lo smobilizzo dei crediti deteriorati. Esse rappresentano anche l'occasione per stimolare processi di aggregazione che consentano di diversificare i rischi, conseguire sinergie di costi e ricavi, affrontare la questione dei conflitti d'interesse, anche attraverso il miglioramento degli assetti di governante.

Sul fronte dei crediti deteriorati l'oratore rappresenta alcuni elementi di svolta, mentre la ripresa congiunturale sta gradualmente allentando le pressioni sui bilanci bancari, rimarcando che le perdite su crediti nel 2015 sono scese al 65 per cento dei redditi operativi delle banche, da circa il 100 per cento del 2014 e altri indicatori confermano tale tendenza. Ricorda poi che alla fine dello scorso anno, a fronte di 210 miliardi di sofferenze lorde (che al netto delle svalutazioni ammontavano a 87 miliardi), le banche detenevano garanzie reali per circa 85 miliardi e ulteriori garanzie personali per quasi 40 miliardi. Il consolidamento della ripresa economica è condizione indispensabile perché la riduzione dello stock di esposizioni deteriorate prosegua.

Lo smaltimento dei crediti deteriorati va gestito senza minare i risultati conseguiti sul fronte della patrimonializzazione. Soluzioni del tipo delle *bad bank* adottate in numerosi paesi europei prima dell'adozione delle nuove regole sugli aiuti di Stato non sono risultate praticabili in Italia. L'abbattimento dello *stock* sarebbe pertanto possibile solo attraverso la cessione di sofferenze sul mercato. In questa prospettiva opererebbe lo schema di garanzie (GACS), definito dal Governo a seguito di un prolungato dialogo con la Commissione europea.

L'autorità di vigilanza incoraggia le banche a ridurre i crediti deteriorati con ogni mezzo, comprese le cessioni sul mercato. Un tale obiettivo va conseguito con gradualità, come è stato più volte ribadito dal Presidente della BCE e dalla Presidente del Consiglio di Vigilanza.

Svolge poi alcune considerazioni circa il settore privato con il progetto «Fondo Atlante» ha avviato un'importante iniziativa che ha la finalità di fornire assicurazione contro i rischi di natura sistemica e facilitare la riduzione di cospicui volumi di crediti in sofferenza. Trattandosi di un'iniziativa autonoma e di natura privata, essa è in linea con le regole europee in materia di aiuti di Stato. Fa inoltre presente che tali importanti progetti abbiano successo è necessario che ad essi si affianchino altri interventi complementari, di cui indica in dettaglio le caratteristiche.

Si sofferma poi sugli effetti del pacchetto di riforme per accrescere l'efficienza del meccanismo di recupero crediti al quale si stanno per aggiungere ulteriori misure volte a rendere più rapidi ed efficaci le procedure di recupero dei crediti deteriorati.

Conclude sostenendo che nel 2015 la redditività delle banche ha registrato segnali di miglioramento: il rendimento del capitale è tornato positivo (il 3 per cento circa per il complesso del sistema), pur rimanendo basso, anche nel confronto internazionale, e che un contributo essenziale deriverà dalla revisione del modello di attività: quello fundamentalmente basato su una diffusa presenza territoriale, infatti, non appare più sostenibile.

Il presidente Mauro Maria MARINO esprime apprezzamento riguardo al livello di approfondimento caratterizzante l'intervento del Governatore della Banca d'Italia.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rileva in premessa che il Governo non ha ancora ottemperato agli impegni presi in ordine alla definizione di un meccanismo di rimborso dei risparmiatori coinvolti nella crisi delle quattro banche poste in risoluzione. Pur richiamando il prestigio e l'autorevolezza che ha sempre accompagnato l'attività della Banca d'Italia, mette tuttavia in evidenza la possibilità di comportamenti difformi nell'attività di vigilanza, facendo riferimento al caso del Monte dei Paschi di Siena e all'acquisizione della Banca Antonveneta, nonché la possibilità di carenze riguardo alla capacità di intervento in rapporto a situazioni gestionali opache segnalate in precedenti audizioni rispetto alle banche poste in risoluzione. Viceversa ritiene prioritario assicurare il pubblico dei risparmiatori sull'attività di vigilanza, in linea con la tradizione della Banca d'Italia. Auspica infine l'intervento delle istituzioni dell'Unione europea al fine di un adeguamento della disciplina riguardante le crisi bancarie.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) chiede ragguagli sul rapporto Banca d'Italia e Consob in riferimento alla vendita di obbligazioni subordinate da parte delle quattro banche, nonché sui fattori che hanno comportato la risoluzione di banche da tempo commissariate. Chiede inoltre una valutazione sulla possibilità di rendere maggiormente fruibile al pubblico il materiale di informazione riguardante l'irrogazione di sanzioni alle banche.

Il senatore FORNARO (*PD*), pur dando atto dell'eshaustività e completezza delle informazioni fornite, osserva che all'obiettivo della tutela della stabilità deve essere affiancata, nell'attuale fase, un'opera mirata al recupero della fiducia nel sistema bancario, in particolare in relazione all'applicazione della normativa europea volta alla protezione dei risparmiatori. Prosegue rilevando l'esigenza di una riflessione sull'adeguamento dell'attività bancaria in un contesto economico-finanziario rinnovato e caratterizzato da tassi di interesse minimi. Rimarca inoltre la sussistenza di profili di criticità ulteriori rispetto a quelli messi in evidenza nella relazione in riferimento ai casi della Banca popolare di Vicenza e di Banca Etruria.

La senatrice GUERRA (*PD*) richiama l'attenzione sulle valutazioni riguardanti l'entità delle sofferenze bancarie compiute dagli organi di stampa. Chiede quindi delucidazioni circa la possibilità di disporre di poteri di intervento sugli istituti bancari dotati della massima efficacia, nonché sulla possibilità di un maggiore affinamento dei reciproci ruoli di Consob e Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive finalità. Pone inoltre un quesito riguardo l'efficacia del Fondo Atlante, in rapporto alle differenti valutazioni in ambito europeo.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) pone in evidenza la grave crisi di sfiducia ingenerata dai recenti casi di crisi bancarie. Pone un quesito circa le attività poste in essere nel periodo di commissariamento delle banche chiedendo come mai esse non sono riuscite a scongiurare la risoluzione.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) dopo aver ricordato le iniziative governative assunte e in via di definizione per rafforzare il processo di consolidamento e la stabilità del sistema bancario in generale, rileva la diffusa opinione sfavorevole in Europa, slegata dai dati reali sulla tenuta del sistema bancario italiano, e pone un quesito circa la reale situazione di rischio derivante dalla diffusione di titoli tossici detenuti in gran parte da banche di altri Paesi.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) pone un quesito sulla possibilità che i dipendenti della Banca d'Italia impiegati in funzioni di vigilanza possano assumere successivamente incarichi presso le banche vigilate. Chiede inoltre specificazioni sulla possibile sottovalutazione dei crediti deteriorati posseduti dalle quattro banche andate in dissesto.

Il governatore VISCO risponde ai quesiti rilevando la sussistenza di precise norme del codice etico della Banca d'Italia che impediscono il passaggio del personale ai soggetti vigilati. Si sofferma quindi sul cambiamento del mercato del risparmio nell'ultimo ventennio, che ha visto lo spostamento di ingenti risorse verso le obbligazioni, a causa della richiesta della clientela di disporre di impieghi maggiormente redditizi; in tale ambito è determinante la condotta del personale degli istituti di credito specie in rapporto agli obblighi posti dalla normativa MiFID. Ribadisce che la Banca d'Italia, nel caso in cui ravvisasse irregolarità, non esita a segnalare, sempre tali circostanze alla magistratura. Ritiene corretto insistere sul rapporto sulla fiducia da sempre nutrita nei confronti delle banche, ma occorre allo stesso tempo essere consapevoli che l'acquisto di obbligazioni subordinate presenta dei rischi completamente diversi rispetto al semplice deposito. Sotto tale profilo è essenziale quindi il rispetto della disciplina MiFID, ma risulta strategico diffondere una cultura e un'educazione finanziaria in grado di accrescere il livello di consapevolezza dei risparmiatori. Rispetto alle banche commissariate, la Banca d'Italia ha seguito le evoluzioni delle banche, valutando anche soluzioni che successivamente non si sono rivelate praticabili. Mentre per numerosi casi di ban-

che di credito cooperativo le situazioni di difficoltà sono state superate, grazie anche alla possibilità dell'intervento del Fondo di garanzia, per le banche poste poi in risoluzione si sono concentrate una serie di elementi che hanno reso inevitabile tale esito. Puntualizza peraltro che non ci sono state differenziazioni né nell'attività ispettiva né nella più generale attività della Banca d'Italia tra i quattro istituti di credito coinvolti. Su Monte Paschi di Siena il Governatore rileva che le difficoltà di tale banca sono sorte su specifiche iniziative della Banca d'Italia che, pur non avendo ancora i poteri assegnati successivamente dalla direttiva BRRD, ha ottenuto la sostituzione dei vertici.

Interviene quindi il dottor BARBAGALLO, il quale fa presente che gli accertamenti ispettivi riguardano il rischio dei crediti, le attività da porre in essere se il credito si deteriora, gli accantonamenti da effettuare e le azioni eventualmente necessarie per recuperare risorse per garantire l'aumento di capitale: nel caso esse non fossero reperibili sul mercato l'esito non potrebbero essere che la liquidazione della banca.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa. Avverte quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 19 aprile 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 244**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ALTROCONSUMO, IN  
RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1196 (CITTADINANZA  
ECONOMICA)*

### **Plenaria**

**267<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali  
e per il turismo Cesare e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela  
D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01247 del senatore Bocchino sulla sospensione della distribuzione di al-



cuni opuscoli nelle scuole, precisando preliminarmente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è costantemente impegnato nella promozione di azioni di sistema volte a prevenire e contrastare i fenomeni dell'intolleranza e della violenza al fine di garantire un ambiente scolastico inclusivo, al riparo da ogni forma di emarginazione o di trattamenti discriminatori. Ciò in ottemperanza alle indicazioni e agli impegni assunti dal nostro Paese anche in ambito internazionale.

Cita quindi a titolo di esempio le «Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*», emanate il 13 aprile 2015 proprio per fronteggiare il preoccupante fenomeno del bullismo e del *cyberbullismo*, tra cui anche quello omofobico. Tali Linee – prosegue il Sottosegretario – rappresentano uno strumento di lavoro per tutti coloro che in ambito scolastico, a vario titolo, sono coinvolti nel fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, anche di genere. Afferma, infatti, che l'informazione e la formazione del personale scolastico, attraverso l'offerta di strumenti e di metodologie, costituisce la più significativa leva strategica per creare nella comunità scolastica un clima inclusivo e prevenire il disagio legato alle discriminazioni.

In merito ai libretti «Educare alla diversità a scuola» - predisposti per conto dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – conferma quanto già ribadito nelle risposte alle diverse interrogazioni parlamentari avanzate al riguardo. Puntualizza quindi che il competente Dipartimento del Ministero non è stato coinvolto in alcuna fase del progetto, né nella sua ideazione né, tanto meno, nella sua realizzazione. I contenuti non sono stati oggetto di revisione e valutazione da parte di alcuna Direzione generale del Ministero che è rimasto del tutto estraneo alla fase di distribuzione o mancata distribuzione dei volumi in questione.

Riferisce inoltre che non si ha contezza di una circolare ministeriale inviata ai dirigenti scolastici al fine di «bloccare» la diffusione degli opuscoli in argomento, diffusione che a questo Ministero risulta mai avvenuta. Né si ha conto di una lettera di scuse ufficiali inviata dall'UNAR. In merito poi al presunto danno erariale dovuto alla mancata distribuzione degli opuscoli in argomento, chiarisce che, non avendo il competente Dipartimento partecipato a nessuna fase del progetto, non ha utilizzato fondi propri, per cui non possono ravvisarsi profili di responsabilità amministrativo-contabile a carico del Ministero.

Concludendo, assicura che il Dicastero continuerà ad esercitare il suo ruolo istituzionale attraverso azioni mirate e specifici interventi educativi adottati nel pieno coinvolgimento delle scuole, degli studenti e dei genitori. Il tal senso, afferma infine che il Ministero proseguirà nel mettere in campo tutte le possibili sinergie con le istituzioni interessate e con gli attori esterni per contrastare gli atti di violenza relativi all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle discriminazioni per la costruzione di una comunità scolastica realmente egualitaria ed inclusiva.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) si dichiara insoddisfatto della risposta, lamentando anzitutto il ritardo con cui sono stati forniti gli elementi conoscitivi nonostante i ripetuti solleciti. Ritiene peraltro che l'episodio descritto sia addirittura schizofrenico, tenuto conto che era stata la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'UNAR, a farsi promotrice di tali opuscoli, dando così attuazione a direttive europee.

Ritiene peraltro che benché l'educazione alla diversità di genere comprenda anche il bullismo omofobo, essa non possa essere totalmente assorbita nei problemi del bullismo e del *cyberbullismo*. Reputa inoltre assai strano che il Ministero non sia a conoscenza di un progetto denominato non a caso «educare alla diversità a scuola». Si interroga dunque sulle ragioni di tale ignoranza, dovuta ad uno scarso coordinamento tra amministrazioni o alla mancanza di volontà politica.

Tiene altresì a precisare che detti opuscoli non avevano nulla a che fare con l'ideologia *gender*. In proposito, coglie l'occasione per manifestare solidarietà al ministro Stefania Giannini rispetto alle accuse di una presunta teoria sottesa alla legge n. 107 del 2015 («Buona scuola»).

Chiede dunque se si voglia davvero affrontare l'educazione alla diversità, ritenendo che le preferenze sessuali non debbano più costituire motivo di impedimento nello sviluppo della persona.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso**  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice Elena FERRARA (*PD*), rilevando che il Documento di economia e finanza (DEF) 2016 si compone di tre sezioni: il Programma di stabilità dell'Italia (sezione I), l'analisi e le tendenze di finanza pubblica (sezione II) e il Programma nazionale di riforma (sezione III) e ad esso sono allegati ulteriori sei documenti. Dopo aver sottolineato che il DEF reca la strategia di programmazione economica pluriennale, accenna brevemente alle parti di competenza contenute nella I sezione, nella quale è dato ampio spazio all'attuazione della «Buona scuola». Sempre nella I sezione, laddove si descrivono le modifiche al Patto di stabilità interno quale regola di coordinamento alla finanza locale, in via di superamento, si specifica che sono state escluse le spese per l'edilizia scolastica ai fini del pareggio delle spese sostenute dalle amministrazioni locali, nel limite massimo di 480 milioni di euro nel 2016.

Quanto alla sezione II, che descrive anzitutto i risultati del 2015 nel conto economico delle amministrazioni pubbliche, la relatrice evidenzia fra l'altro una progressiva minore incidenza delle spese per il personale sul PIL nonostante l'istituzione del Fondo per la «Buona scuola» (che co-

munque per il 2016 ha determinato un incremento della spesa per redditi da lavoro) e i rinnovi contrattuali.

Fa presente poi che nella sezione III sono delineate le strategie di riforma dell'Italia, aggiornando gli obiettivi del 2015, nella quale sono illustrate con maggiore dettaglio le parti di interesse, a cominciare dall'attuazione della «Buona scuola». Segnala infatti che si sta perfezionando il piano di assunzione dei docenti, è stato avviato il percorso di autovalutazione delle scuole, è stata estesa ai licei l'alternanza scuola/lavoro ed è iniziato nel 2015 il Piano nazionale scuola digitale. Dà inoltre conto dei tre canali di intervento del Sistema nazionale di valutazione (SNV): l'autovalutazione delle scuole, la valutazione esterna e la valutazione della dirigenza scolastica, da ultimo disciplinata dalla legge n. 107 del 2015.

Sul piano dell'alternanza scuola/lavoro, rileva che è stato istituito il Registro delle imprese in alternanza, come di recente comunicato in 7<sup>a</sup> Commissione dal ministro Stefania Giannini. Sempre in attuazione della «Buona scuola» sono state approvate le Linee guida per i percorsi di studio degli istituti tecnici-superiori (ITS), proprio per rilanciare questa filiera di istruzione terziaria professionalizzante. Sono stati altresì stanziati 45 milioni di euro per attivare nuovi laboratori territoriali per l'occupabilità, che rappresentano punti di riferimento nell'orientamento al lavoro degli studenti.

Tiene peraltro a precisare che tra ottobre 2015 e aprile 2016 sono state avviate 14 delle 35 azioni previste dal citato Piano nazionale della scuola digitale, che si prevede di completare entro dicembre 2016. In questo contesto, sono annoverate diverse iniziative, che vanno dalla diffusione della banda ultra larga, allo sviluppo di competenze digitali, alla formazione, alle misure di accompagnamento. Fa notare che nel complesso per tale finalità sono previsti 400 milioni di euro per il periodo 2014-2020, che includono fondi strutturali, risorse della «Buona scuola» e altri fondi, per un coinvolgimento nel triennio 2016-2018 di 600.000 persone impiegate nel sistema scolastico. A settembre 2016 dovrebbe essere peraltro avviata una apposita scuola di formazione per i dirigenti scolastici.

A favore dell'edilizia scolastica, oltre alla «Buona scuola» sono state stanziati ulteriori risorse dalla legge di stabilità 2016 e sono stati approvati 6000 interventi per il triennio 2015-2017 in base alle priorità indicate dalla regioni. In questa cornice, la relatrice cita il decreto-legge n. 42 del 2016, attualmente all'esame della 7<sup>a</sup> Commissione, per il proseguimento del programma «Scuole belle».

Puntualizza poi che il DEF indica un cronoprogramma relativo ai tempi di attuazione delle deleghe della «Buona scuola», molte delle quali dovrebbero essere definite entro luglio 2016, mentre entro maggio 2016 dovrebbe essere elaborato il Piano nazionale della formazione in servizio, destinato ad applicarsi nel triennio 2016-2018. Comunica poi che il Programma nazionale della ricerca (PNR) è stato varato di recente, mentre entro giugno 2016 sarà definito il decreto per la carta dei diritti e dei doveri dello studente in alternanza scuola/lavoro.

Sul fronte università e ricerca, ricorda che la legge di stabilità 2016 ha previsto un piano straordinario di assunzione di 861 ricercatori per far sì che nel 2016 i ricercatori di «tipo b» passino da 700 a 1500. A tale Piano si aggiungono le risorse per 500 cattedre del merito intitolate a Giulio Natta, consistente in un programma di reclutamento di professori di I e II fascia. Dopo aver comunicato che il Piano nazionale è articolato in sei programmi (internazionalizzazione, capitale umano, infrastrutture di ricerca, *partnership* pubblico-private, Mezzogiorno, efficienza e qualità della spesa) ed è finalizzato ad incentivare la competitività e lo sviluppo, sottolinea che per l'assunzione di ricercatori sono previsti 47 milioni di euro nel 2017 e 50,5 milioni di euro dal 2017 per coprire eventuali passaggi nel ruolo dei professori associati da parte dei ricercatori di «tipo b». In base alla legge di stabilità, si prevede anche l'assunzione di 215 ricercatori negli enti pubblici di ricerca, per risorse pari a 8 milioni di euro nel 2016 e 9,5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Tra le iniziative già messe in atto dal Governo, la relatrice menziona anche il cambiamento nelle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, che dura sei anni e per la quale è possibile presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno, secondo un modello «a sportello».

Nel settore dei beni culturali, riferisce che nel cronoprogramma delle riforme è citata anzitutto l'approvazione del disegno di legge sul cinema, l'audiovisivo e lo spettacolo (Atto Senato n. 2287), attualmente all'esame della 7<sup>a</sup> Commissione. Si sofferma quindi sugli assi strategici per il settore cultura, rappresentati da: valorizzazione, anche attraverso il potenziamento dei musei; riassetto degli istituti di tutela del patrimonio culturale; interdipendenza tra cultura e turismo.

Sempre nella sezione III, prosegue la relatrice, è contenuto un *focus* sullo stato di avanzamento degli obiettivi nazionali per la Strategia Europa 2020. Per quanto di interesse, segnala l'obiettivo n. 2, Ricerca e sviluppo, in base al quale la spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL è cresciuta tra il 2012 e 2013, e dovrebbe raggiungere un livello di medio termine pari all'1,4 per cento, a fronte di un *target* nel 2020 dell'1,53 per cento. Essa è cresciuta nelle imprese e nelle università e istituzioni private *no profit*, mentre è diminuita nelle istituzioni pubbliche. Tra il 2012 e il 2013 il contributo del settore privato alla ricerca e sviluppo è il lieve aumento, mentre è in diminuzione nelle istituzioni pubbliche. La relatrice mette peraltro in risalto il fatto che la spesa per ricerca e sviluppo è cresciuta nel Sud e nel Nord est.

Un ulteriore obiettivo è il n.6, Abbandoni scolastici, rispetto al quale nel 2015 l'Italia aveva ancora un tasso di abbandono del 14,7 per cento, a fronte di un *target* europeo inferiore al 10 per cento nel 2020. Ad ogni modo, la relatrice sottolinea che l'obiettivo nazionale era del 16 per cento e risulta raggiunto, essendo appunto sceso il tasso di abbandoni dal 19,2 al 14,7. Dopo aver osservato che ben 19 Stati dell'Unione nel 2014 hanno raggiunto soglie inferiori al 10 per cento, si rammarica comunque per il permanere in Italia di un fortissimo divario tra i sessi nell'abbandono sco-

lastico: i maschi lasciano gli studi più frequentemente delle femmine, con un'incidenza maggiore al Sud.

Dà indi conto dell'obiettivo n. 7, Istruzione universitaria, che mira a portare al 40 per cento la percentuale di popolazione tra i 30 e 34 anni con un diploma di istruzione superiore, registrando positivamente in Italia, tra il 2014 e il 2015, un incremento di tale livello, passato dal 23,9 al 25,3.

Avviandosi alla conclusione, riferisce brevemente sugli allegati al DEF, tra i quali recano incidentalmente parti di competenza l'Allegato IV (relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip) e l'Allegato V (Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate). A tale ultimo riferimento, pone infine l'accento sul Programma operativo nazionale (PON) cultura, per 490 milioni di euro, sul PON ricerca e innovazione, per 1,286 miliardi di euro, e sul PON scuola, per 3,019 miliardi di euro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 286)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, nel quale sono recepite le principali criticità avanzate in discussione generale, soprattutto con riferimento ai tempi di presentazione del riparto e alle modalità di calcolo delle quote.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) chiede di espungere dall'osservazione n. 1 la locuzione «il più possibile».

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ringrazia il relatore per aver recepito molte sollecitazioni sollevate nel dibattito. Nel domandarsi come sia possibile valutare davvero la qualità attraverso i criteri sottesi al provvedimento in titolo, reputa necessario dare un segnale forte al Governo attraverso un parere contrario, sperando che l'Esecutivo intervenga sulle norme primarie che regolano l'attribuzione dei fondi premiali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presentati, pubblicato in allegato al resoconto, si riserva di compiere un ulteriore approfondimento ai fini delle pronunce di improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento. Informa inoltre che il senatore Amoruso ha aggiunto la firma all'emendamento 1.0.15.

Si passa indi all'illustrazione degli ordini del giorno.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 2, che trae spunto dalla necessità di valutare gli esiti del sistema basato sulle convenzioni CONSIP, impegnando il Governo a riconsiderarlo. A ciò si aggiunge l'esigenza di potenziare l'organico del personale collaboratore scolastico, per un migliore espletamento del servizio.

I restanti ordini del giorno si danno per illustrati.

In sede di articolo 1, la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) dà conto delle proprie proposte emendative volte a risolvere la vicenda dei lavoratori socialmente utili, oggetto di proroghe risalenti nel tempo. Ritiene peraltro che la situazione sia peggiorata con l'esternalizzazione dei servizi di pulizia, che ha determinato maggiore precarietà e una minore efficienza, anche dovuta alla riduzione delle ore destinate ai lavori di pulizia. L'emendamento 1.7 mira dunque a reinternalizzare detti servizi.

Illustra altresì gli emendamenti 1.1 e 1.2, concernenti gli interventi di bonifica dall'amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, rilevando una certa incongruenza tra il lavoro fatto all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Osservatorio per l'edilizia scolastica operante presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) si sofferma in particolare sull'emendamento 1.0.4, volto a procrastinare l'entrata in funzione del comitato di valutazione nelle scuole, tenuto che la norma è oggetto di una campagna referendaria.

Illustra altresì l'1.0.6, in materia di assegnazione provvisoria, che reputa più bilanciato rispetto all'1.0.5 della relatrice nel quale si amplia, a suo avviso eccessivamente, la platea dei destinatari.

Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) dà conto dell'1.0.17 relativo alla mensa del personale scolastico statale, sottolineando inoltre che l'emendamento 1.0.21 differisce le norme che vietano i fuori ruolo ai comandi del personale della scuola, consentendo così la funzionalità degli uffici scolastici regionali che si avvalgono di tali soggetti.

In sede di articolo 2, la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) dà per illustrati i propri emendamenti.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) illustra il 2.0.6 che riprende la proposta già avanzata nel dibattito di inserire i contenuti del disegno di legge n. 1873 relativo ai ricercatori di «tipo b», onde superare l'attuale situazione di stallo nell'*iter* legislativo di tale provvedimento.

Illustra altresì il 2.10, che incrementa il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) onde destinare risorse ai Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), e il 2.11 che rivede il meccanismo di realizzazione dello *Human Technopole*, introducendo un bando nazionale e non una decisione *top down*.

Fa presente altresì che l'emendamento 2.0.1 a sua firma, simile al 2.0.2, disciplina lo stato giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca nonché del personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricordando la disponibilità dimostrata sul tema dal ministro Stefania Giannini. In subordine, segnala di aver presentato il 2.0.3 che disciplina lo stato giuridico del solo personale docente AFAM, nell'ipotesi in cui il Governo voglia avanzare una propria proposta per gli enti di ricerca.

Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra il 2.8 e il 2.9, che finanziano il consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA) e il relativo *network* internazionale (ICRANET), per attività collaterali a quelle svolte dal Gran Sasso *Science Institute* (GSSI).

I restanti emendamenti all'articolo 2 nonché quelli all'articolo 3 si danno per illustrati.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia previsto un termine per subemendare le proposte della relatrice.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) domanda al Presidente su quali criteri si baseranno le dichiarazioni di improponibilità.

Il PRESIDENTE fa presente anzitutto che un eventuale termine per i subemendamenti sarà discusso in sede di programmazione dei lavori. Quanto al quesito del senatore Bocchino, ricorda la consolidata giurisprudenza costituzionale sul tema dell'omogeneità dei decreti-legge nonché le previsioni regolamentari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*(649) GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

*(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

*(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che sul disegno di legge n. 2287 sono giunte alla Commissione documentazioni dell'Associazione nazionale dialogisti adattatori cinetelevisivi (AIDAC), dell'Accademia nazionale di danza, della SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL, dell'Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani (AESVI), delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica (AANNCC), del Centro nazionale di cortometraggio, della *Writers Guild* Italia, delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica, della *Italian Film Commissions* (IFC), del Coordinamento 100 autori, delle Associazioni dell'esercizio cinematografico, dell'Associazione documentaristi italiani (Doc.it), dell'Unione Italiana Editoria Audiovisivi (UNIVIDEO), dell'Associazione nazionale autori cinematografici (ANAC), dell'Associazione produttori televisivi (APT) e dell'Associazione Assomusica che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti di Altroconsumo, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1196 (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato una documentazione che –



unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 286**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

rilevato che il provvedimento in titolo ripartisce la quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) destinata al finanziamento di progetti premiali a valere sull'annualità 2014, per una somma complessiva di 99.495.475 euro;

preso atto che, secondo l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del FOE è ripartita sulla base della valutazione della qualità della ricerca (VQR) scientifica condotta dall'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e sulla base di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti e che i criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto del Ministro;

apprezzato che, per il finanziamento premiale 2014, il Ministero ha elaborato un decreto di ripartizione dei criteri, trasmesso alle Commissioni parlamentari per il parere (atto n. 180), nel quale vennero accolte molte richieste del Parlamento sul piano del contenuto dei criteri, poi sfociati nel decreto ministeriale del 5 agosto 2014, n. 543;

espresso rammarico per il fatto che il Governo non ha potuto rispondere alla richiesta di risorse aggiuntive, che avrebbero comunque avuto bisogno di una copertura legislativa;

rilevato che il 70 per cento della quota dei circa 99,5 milioni di euro è ripartita in base alla VQR 2004-2010 (Rapporto finale 2013 – aggiornato al 30 gennaio 2014), basata principalmente sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013, mentre il restante 30 per cento è distribuito in base a programmi e progetti proposti dagli enti, che devono riferirsi agli ambiti di intervento di *Horizon 2020*, devono rispondere a determinati obiettivi (a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio massimo), e devono possedere specifici requisiti;

considerato altresì che, in assenza di VQR, l'assegnazione della quota del 70 per cento è calcolata esclusivamente sulla base della *performance* rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nel biennio 2012-2013, intesa quale valore medio delle quote premiali assegnate nel suddetto biennio;

tenuto conto che è stato nominato un apposito Comitato di valutazione per l'esame dei programmi e progetti, che ha ammesso al finanzia-

mento 15 progetti su 20, considerando meritevoli di finanziamento i progetti con un punteggio di almeno 60 punti su 100;

rilevato tuttavia criticamente il disallineamento tra il finanziamento previsto dall'atto in titolo e l'annualità di riferimento, tanto più che sia la quota del 70 per cento, sia la quota del 30 per cento sarebbero dovute essere assegnate entro il 30 ottobre 2015, benchè le risorse si riferiscano al 2014;

esaminate le modalità di calcolo della quota del 70 per cento (pari ad euro 69.646.832), dalle quali emergono alcune incongruenze, come ad esempio nel conteggio del contributo all'Istituto italiano di studi germanici e nella scelta dell'indicatore IRFS1, che pare avere valori diversi da quelli utilizzati dall'ANVUR;

valutate le modalità di calcolo della quota del 30 per cento (pari ad euro 29.848.643), dalle quali non risulta chiaro come sia stato riparametrato il contributo in base al finanziamento effettivamente disponibile;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita il Governo a rispettare il più possibile la corrispondenza tra l'anno di accantonamento dei fondi per la premialità e l'anno di effettiva erogazione;

2. si reputa necessario che i criteri consentano effettivamente di valutare la qualità dell'attività svolta;

3. si ritiene indispensabile assicurare la trasparenza e la chiarezza nelle procedure di calcolo, anche per comprendere se sono stati introdotti dei correttivi delle reali assegnazioni di ciascun ente;

4. si rinnova la richiesta affinché le risorse per la premialità abbiano carattere aggiuntivo rispetto ai fondi ordinari.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2299**

(al testo del decreto-legge)

**ordini del giorno****G/2299/1/7**

CENTINAIO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

considerato che:

gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducono l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano i servizi ausiliari e di pulizia,

impegna il Governo:

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare una soluzione definitiva, considerato che l'esternalizzazione dei servizi comporta una corrispondente riduzione dell'organico del personale ausiliario.

---

**G/2299/2/7**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premessi che:

a far tempo almeno dall'anno 2000 si è ormai diffusa e consolidata una politica di «esternalizzazione» dei servizi nella pubblica Amministrazione;

tale politica, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, è prioritariamente fondata sulle convenzioni stipulate con la Consip: una società che, sorta nel 1997, ha come azionista unico il Ministero dell'economia delle finanze (MEF) e che opera al servizio della pubblica Amministrazione svolgendo attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi, occupandosi nello specifico di gestione accentrata di contratti e appalti;

le convenzioni che vengono stipulate – e che teoricamente dovrebbero garantire qualità del servizio erogato, affidabilità e risparmio – costituiscono accordi-quadro, sulla base dei quali le imprese fornitrici (aggiudicatarie di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche) s'impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli *standard* di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto;

considerato che:

al fine di assicurare fino al 30 novembre 2016 il programma governativo denominato «Scuole belle», e dunque gli «interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali» finora previsti solo al termine del 1° aprile 2016, l'articolo 1 del provvedimento in esame proroga ulteriormente i termini, ribadendo nel contempo che ciò deve avvenire a condizioni economiche e tecniche non peggiorative rispetto a quelle della convenzione Consip (pari cioè «all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle Regioni in cui è attiva la convenzione»);

già il precedente decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87), aveva prolungato i termini della materia in oggetto – mantenimento del decoro e pulizia nelle scuole – dopo le proroghe di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 e del decreto cosiddetto «Salva Roma» (articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16) – affinché gli istituti scolastici, nelle Regioni ove non fosse stata attivata una convenzione Consip, potessero continuare, in via temporanea, a usufruire delle imprese che già svolgevano servizi di pulizia e/o servizi ausiliari;

valutato inoltre che:

è da più parti emerso – e se ne ricevette conferma già a far tempo dalle audizioni svolte presso l'Ufficio di presidenza della 7a Commissione permanente del Senato in data 24 aprile 2014 – che, nelle Regioni ove si è proceduto alla stipula della convenzione Consip, sono state notevoli le criticità riscontrate;

la politica legata alle convenzioni Consip si è tradotta e continua a tradursi nell'adozione di soluzioni tanto complesse quanto inefficaci che hanno fruttato solo lo sperpero delle risorse pubbliche e l'aumento della

precarizzazione, sia per il personale ATA sia per i lavoratori socialmente utili che avrebbero dovuto essere stabilizzati in loro vece;

il MoVimento 5 Stelle ha ripetutamente evidenziato e denunciato lo stato di totale incertezza che grava sui servizi di pulizia e ausiliari destinati alle scuole, nella fattispecie osservando che:

1) non sono stati raggiunti gli obiettivi previsti in termini di maggiore efficienza e di economia di gestione;

2) in conseguenza della situazione venutasi a determinare, sono stati esternalizzati i contratti al solo scopo di ridurre gli organici del personale ATA – già falciati con rivisitazione al ribasso dell'organico a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (stabilità 2015), articolo 1, comma 334 – e dei collaboratori scolastici, appaltando al massimo ribasso le pulizie a cooperative che retribuiscono a ore e con salari irrisori i propri dipendenti;

3) le esternalizzazioni non hanno prodotto alcun risparmio: comporta infatti maggiori oneri l'appalto, spesso o quasi sempre finalizzato a produrre utili d'impresa per le solite cooperative legate alle obsolete dinamiche del sistema dei partiti, rispetto all'assunzione a tempo indeterminato del personale e dei collaboratori scolastici necessari per far funzionare il servizio:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare il sistema basato sulle convenzioni Consip, e più in generale su meccanismi e procedure di esternalizzazione, e nello stesso tempo di potenziare l'organico del personale collaboratore scolastico a garanzia della funzionalità e di un migliore espletamento del servizio.

---

### **G/2299/3/7**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca norme finalizzate a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione degli interventi sino alla data del 30 novembre 2016, autorizzando una spesa pari a 64 milioni di euro nell'anno 2016;

l'articolo 3 ribadisce che al relativo onere, determinato nel limite massimo di 64 milioni di euro complessivi per l'anno 2016, si provvede:

a) per euro 15 milioni mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69;

b) per euro 49 milioni mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2016;

considerato che:

dal punto di vista della copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, posto che essa opererebbe in parte a carico delle risorse previste dagli stanziamenti predisposti in bilancio ai sensi, della legislazione vigente, si ricorda che l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha previsto che le istituzioni scolastiche acquistino i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire il 25 per cento dei posti di collaboratore scolastico che sono accantonati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009;

dal 2015 le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di 49,8 milioni di euro. Inoltre, le risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 erano destinate al «servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici», mentre gli interventi in esame secondo la relazione illustrativa attengono ad attività di manutenzione ordinaria quale tinteggiatura, riparazioni/sostituzioni di mobili, infissi, impianti, per cui sembrerebbe trattarsi di attività differenti da quelle dei collaboratori scolastici come richiesto dalla norma citata;

come giustamente rilevato dal Servizio di bilancio del Senato, con riferimento alla copertura finanziaria di cui alla lettera a), in presenza di nuovi o maggiori oneri di spesa, la vigente disciplina prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, stabilisce espressamente, alle lettere a) c), le sole modalità ammesse a compensazione in sede di decisione legislativa, restando invece precluse modalità che determinano il riutilizzo di economie, peraltro in via di formazione nell'esercizio in corso, a valere di stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente, che costituiscono invece il tratto peculiare delle variazioni effettuabili in sede di legge di assestamento del bilancio;

in relazione alle variazioni contabili intervenute, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 citato, la Relazione tecnica del Governo non fornisce le esatte coordinate «contabili» all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'esatta individuazione degli stanziamenti di spesa utilizzati a copertura dell'intervento recato dall'articolo 1 del decreto-legge riferito alle spese di pulizia; infatti viene stabilito un parziale utilizzo di economie di spesa sebbene l'unica soluzione percorribile, in coerenza con le regole fissate dalla legge di contabilità, è la formale riduzione della relativa auto-

rizzazione di spesa interessata, a fronte del nuovo onere individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame;

impegna il Governo:

a reperire l'ammontare adeguato di risorse necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria delle scuole chiarendo altresì le ragioni per le quali si trovino in bilancio risorse insufficienti rispetto a interventi di manutenzione ordinaria, tali da costituire una copertura parziale degli interventi recati dal decreto-legge in esame;

a indicare opportunamente le voci di bilancio, ovvero i capitoli di spesa, che saranno effettivamente interessate dall'utilizzo delle risorse ai fini in esame (ovvero il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), fornendo altresì rassicurazioni in merito alle disponibilità ivi esistenti a tal fine, nell'ambito della dotazione iscritta in bilancio per il 2016, in corrispondenza alla quota di onere di cui la norma del decreto-legge in esame dispone la copertura;

a fornire adeguate conferme circa il reale ammontare e la relativa adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente a valere sui capitali destinati al funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca distintamente per cicli di istruzione (capitoli nn. 1194, 1195, 1196, 1204) e, in particolare, per quanto concerne gli stanziamenti ivi previsti nei piani gestionali a copertura dei fabbisogni di spesa riconducibili alle cosiddette supplenze brevi;

a garantire adeguate risorse al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, a fronte delle riduzioni sullo stesso operate ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3, anche al fine di far fronte ai fabbisogni previsti per la restante parte dell'anno, nonché l'esistenza sul medesimo Fondo delle necessarie disponibilità libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento.

---

## emendamenti

### Art. 1.

#### 1.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto degli edifici scolastici entro il 30 settembre 2016 è predisposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il



Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, il Piano nazionale per la bonifica dell'amianto nelle scuole, per il censimento, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contaminati rinvenuti negli edifici scolastici.

1-*ter*. Al fine di consentire l'avvio degli interventi di bonifica relativi Piano nazionale di cui al comma 1-*bis*, entro il 30 giugno 2016 l'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, viene completata e aggiornata attraverso i dati relativi alla presenza di amianto negli edifici scolastici del territorio nazionale. I dati vengono contestualmente resi pubblici sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* per una spesa massima di 150 milioni di euro nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante il comma 2-*bis* dell'articolo 3».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato».

---

## 1.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 1,5 miliardi di euro per il 2018. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'onere dall'articolo 1, comma 1-*bis*, valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

---

**1.3**

CENTINAIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei territori ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di assicurare l'effettuazione dei servizi di pulizia e ausiliari procedono all'assunzione del personale necessario attingendo alle vigenti graduatorie di cui al profilo di assistente tecnico e ausiliario (personale ATA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

---

**1.4**

CENTINAIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di evitare che gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducano l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano detti servizi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina definitivamente la materia, senza riduzione dell'organico del personale ausiliario.»

---

**1.5**

CENTINAIO

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**1.6**

LA RELATRICE

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) al comma 2, è inserito infine il seguente periodo: "Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta";».

---

**1.7**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.

2-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al comma 2-quater.

2-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter valutati in una spesa massima di 300 milioni di euro nel 2016 e 463 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante il comma 2-bis dell'articolo 3.».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 918 le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18,5 per cento";

b) al comma 919 le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 per cento"».

---

**1.8**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 95, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: "posti per il potenziamento" aggiungere le seguenti: "anche presso la scuola dell'infanzia".

2-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma per una spesa massima di 150 milioni di euro nel 2016 e 250 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato».

---

## **1.9**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I commi da 95 a 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono sostituiti dai seguenti:

95. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

96. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del Sud.

97. Le assunzioni saranno effettuate in base ai decreti legislativi attualmente vigenti.

98. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo spe-

ciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

99. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *b*) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di tirocinio formativo attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

100. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

101. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis All'onere derivante dall'articolo 1, comma 2-bis, valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

---

## 1.10

SAGGESE, ROMANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 108, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "Successivamente, i docenti ai cui al comma 96, lettera", sono inserite le seguenti: "a) e lettera" e dopo le parole: "partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale", sono inserite le seguenti: "priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso"».

---

**1.11**

SAGGESE, ROMANO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 108, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera", sono inserite le seguenti: "a) e lettera"».

---

**1.0.1**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017)*

1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.

2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.»

---

**1.0.2**

Fausto Guilherme LONGO, BUEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia)*

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio

2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale del 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle Regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna Regione del 50 per cento dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale, rispetto ai posti disponibili per ciascuna Regione, individuata con il decreto di cui al comma 2.

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del precedente comma 1.

3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse».

---

**1.0.3**

SOLLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Graduatorie scuola dell'infanzia)*

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a serie speciale 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, a domanda, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del'1994 e nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento, dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale, rispettò ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la eventuale proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento».



**1.0.4**

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)*

1. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno scolastico 2017/2018"».

---

**1.0.5**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)*

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole: "2014/2015" sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016";

*b)* dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della presente legge"».

---

**1.0.6**

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)*

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015", sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016"».

**1.0.7**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Programma straordinario di reclutamento dell'INVALSI)*

1. Al fine di consentire all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di realizzare i compiti che gli sono assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, con particolare riferimento alle azioni prioritarie di cui all'articolo 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo stesso Istituto è autorizzato ad avviare un programma straordinario di reclutamento in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali previsti all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il programma straordinario di reclutamento di cui al comma 1 prevede la copertura di tutti i posti previsti dalla dotazione organica, corrispondente al fabbisogno di personale deliberato nel piano triennale di attività 2016-2018 dell'INVALSI, che siano già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 2,365 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli

enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni».

---

### 1.0.8

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)*

1. All'articolo 1, comma 181, lettera *e*), della legge 13 luglio 2015, n.107, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al numero 1), le parole: "la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi" sono sostituite dalle seguenti: "la definizione dei bisogni educativi *standard*";
  - b)* il numero 3) è soppresso».
- 

### 1.0.9

GIRO, MARIN, CERONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Disposizioni per la salvaguardia dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali a posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia)*

1. Il termine di cui al comma 180, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato fino a ventiquattro mesi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *e*) della predetta legge. Inoltre, al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immisioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è conseguente-

mente prorogata la validità, fino ad esaurimento, delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### **1.0.10**

GIRO, MARIN, CERONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1.**

*(Disposizioni per garantire la funzionalità del sistema di mobilità, anche temporanea, del personale docente della scuola)*

1. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire adeguatamente l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, nell'ambito delle ordinarie procedure di mobilità, e prima del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n.107, l'assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, comprensivi dei posti e degli spezzoni dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della scuola e/o istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata anche su spezzoni diversi di posto, compatibili tra loro, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.

2. Allo scopo di garantire la regolarità e la correttezza dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente, per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in ogni fase del procedimento di trasferimento e assegnazione della sede definitiva, ai soggetti assunti in seguito al superamento del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, è riconosciuta assoluta priorità, allo scopo di ottenere l'assegnazione della sede nell'ambito della regione nella quale sono risultati vincitori del predetto concorso.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non abbiano ottenuto il trasferimento nell'ambito del piano straordinario di mobilità di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 1.0.11

GIRO, MARIN, CERONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni per il conferimento di incarichi di supplenza)*

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A decorrere dal 10 settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2".

2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente comma:

"131-bis. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera *b)*;

*b)* a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

*i.* una graduatoria di ambito di prima fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

*ii.* una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;

*iii.* relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado, una graduatoria di ambito di seconda fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di terza fascia;

*c)* ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera *b)* sub *iii.*, del titolo di studio;

*d)* gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di prima fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera *a)* possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera *a)* e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*;

*e)* con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera *a)*;

*f)* in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

*g)* nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera *f)*, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)* sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in seconda fascia;

*h)* la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato deponimento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera *b)* sub *ii* e sub *iii* una volta acquisiti i relativi titoli'».

---

**1.0.12**

GIRO, MARIN, CERONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per il conferimento di incarichi di supplenza)*

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente comma:

''131-bis. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera *b)*;

*b)* a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

*i.* una graduatoria di ambito di prima fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

*ii.* una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;

*iii.* relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado, una graduatoria di ambito di seconda fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;

*c)* ciascun aspirante, può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera *b)* sub *iii.*, del titolo di studio;

*d)* gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera *a)* possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria

territoriale di cui alla lettera *a*) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera *b*), sub *iii*;

*e*) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera *a*);

*f*) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

*g*) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera *f*), entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere *a*) e *c*) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in seconda fascia;

*h*) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato deponimento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera *b*), sub *iii*, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera *b*) sub *ii* e sub *iii* una volta acquisiti i relativi titoli».

---

### 1.0.13

GIRO, MARIN, CERONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili)*

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107, le parole: "A decorrere dal 10 settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *b*), n. 2"».

---



**1.0.14**

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato)*

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A decorrere dal 10 settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 settembre 2018"».

---

**1.0.15**

LIUZZI, AMORUSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Tirocinio formativo attivo)*

1. All'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di concorso 77/A," sono inserite le seguenti: "il tirocinio formativo attivo (TFA) ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249"».

---

**1.0.16**

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Graduatorie di circolo e di istituto)*

1. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021"».

---

**1.0.17**

CONTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Mensa del personale scolastico statale)*

1. A partire dall'anno scolastico 2016-2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.».

*Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, valutati in 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**1.0.18**

BUEMI, ROMANO, SOLLO, SPILABOTTE, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni)*

1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione

previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato almeno una prova d'esame e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 1.0.19

SOLLO, SPILABOTTE, ROMANO, BUEMI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni)*

1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**1.0.20**

Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di partecipazione alla mobilità interprovinciale)*

1. I docenti assunti da graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami nell'anno 2015/2016 secondo il piano straordinario di assunzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, lettere b) e c) della legge 13 luglio 2015, n. 107, partecipano alla mobilità interprovinciale con precedenza rispetto ai soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente (GaE) e sono loro riservati nella regione del concorso il 50 per cento dei posti in organico potenziato, di cui alla Tabella 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, assegnati seguendo l'ordine della graduatoria di merito.».

---

**1.0.21**

CONTE, VICECONTE, DALLA TOR, MANCUSO, BIANCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Funzionalità uffici scolastici)*

1. All'articolo 1, comma 134, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 le parole: "non si applicano nell'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano nell'anno scolastico 2016/2017".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 12 milioni di euro nell'anno 2016 e a 25,1 milioni di euro nell'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2016 e 2017».

---

**1.0.22**

ALBANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Funzionalità uffici scolastici)*

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 13 luglio 2015 n. 107 le parole: "non si applicano nell'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano nell'anno scolastico 2016/2017"».

---

**Art. 2.****2.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A partire dall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché di professori di prima e seconda fascia anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, si provvede:

a) per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per una quota pari a 270 milioni di euro con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter;

b) per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte dei risparmi derivanti dal comma 2-quater del presente articolo.

2-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.

2-quater. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento"».

---

**2.2**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A partire dall'anno 2016 è consentito, nel limite massimo di spesa di 1,2 miliardi di euro annui, procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, di professori di prima e seconda fascia, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, si provvede mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

---

**2.3**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 918 le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18,5 per cento";

b) al comma 919 le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 per cento";

2-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è soppresso».

---

**2.4**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2016, di 540 milioni di euro per l'anno 2017, di 840 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

---

**2.5**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

''b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera a), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri''».

---

**2.6**

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.240, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

''*b*) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera *a*), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato al sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri''».

---

**2.7**

PAGLIARI, CUOMO, DALLA ZUANNA, LUCHERINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PUPPATO, RICCHIUTI, VALENTINI, SCALIA

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Le scuole di specializzazione in ambito giuridico istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, attive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, proseguono la loro attività fino al riordino dei percorsi formativi universitari nell'area delle Scienze giuridiche».

---

**2.8**

CONTE

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. È assegnato un contributo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016 a favore del Consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA), riconosciuto con decreto ministeriale 22 novembre 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1992 con sede in Pescara, membro fondatore dell'ICRANet e membro fondatore e coordinatore della Scuola di dottorato internazionale congiunto europeo in astrofisica relativistica IRAP-PhD, operativa fin dal 2002, le cui attività sono complementari a quelle della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI)».



*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 4-bis»;*
  - b) *sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «3 milioni».*
- 

## 2.9

CONTE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per garantire il migliore espletamento di tutte le attività complementari alla *mission* della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), a decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 febbraio 2005, n. 31, in favore del *Network* internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRA Net è incrementata di 1 milione di euro.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

---

## 2.10

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dal 2016, di 20 milioni di euro da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, aggiungere, in fine, le parole: «e progetti di ricerca di interesse nazionale» e all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

»2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante riduzione di 20 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

---

## 2.11

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In deroga alla previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove e necessario previo loro adattamento. Al bando possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca. Il progetto esecutivo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è successivamente sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'Istituto italiano di tecnologia (IIT).».

---

## 2.0.1

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Status giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il pro-

filo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e relative applicazioni.

2. Parimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dell'articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell'articolo 12 del CCNL AFAM 2006-2009, l'attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all'inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di dette istituzioni. Conseguentemente, viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

---

## 2.0.2

CONTE, VICECONTE, DALLA TOR, MANCUSO, BIANCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Stato giuridico di ricercatori e tecnologi e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2016, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il pro-

filo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e relative applicazioni.

2. Parimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dell'articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell'articolo 12 del CCNL AFAM- 2006-2009, l'attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all'inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di dette istituzioni. Conseguentemente, viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del legge 23 agosto 1998 n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

3. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali trattamenti economici più favorevoli derivanti dal nuovo inquadramento sono mantenuti come assegni "ad personam" riassorbibili».

---

### 2.0.3

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

---

#### 2.0.4

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale)*

1. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019 da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente l'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».

---

**2.0.5**

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contributo a favore dell'Istituto nazionale di astrofisica)*

1. Al fine di garantire il mantenimento di infrastrutture a valenza internazionale di cui l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è proprietario o comproprietario, quali il *Large Binocular Telescope* in Arizona (LBT), il Telescopio nazionale Galileo alle Canarie (TNG), e la rete delle antenne VLBI di cui fa anche parte anche il nuovo radiotelescopio della Sardegna SRT, e di consentire alla comunità scientifica italiana e alla comunità internazionale la continuità dell'utilizzo, organico e sistematico di queste *facility*, nonché di consentire il proseguimento della partecipazione dell'Italia al progetto internazionale E-ELT – *European Extremely Large Telescope* è assegnato all'INAF un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

**2.0.6**

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 984, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: "iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento", sono sostituite dalle seguenti: "iscritti ai corsi secondo il precedente ordinamento";

2) al primo periodo le parole: "nel limite complessivo di 15 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 30 milioni di euro";

3) al secondo periodo le parole: "codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto", sono sostituite dalle seguenti: "codice fiscale e corso cui lo studente è iscritto"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 991 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso. Per la quota parte rimanente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 2.0.7

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Esaurimento graduatorie personale docente AFAM e progressione di carriera del personale docente di seconda fascia)*

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:

''2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca.''

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, con almeno otto anni di servizio di ruolo nella medesima disciplina, riserva

annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le Accademie di belle arti e al 20 per cento per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Le restanti quote si intendono assegnate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti.

3. La quota dei posti vacanti e disponibili delle Accademie di belle arti di cui al comma 2 si intende riferita esclusivamente alle cattedre di prima fascia relative agli insegnamenti articolati in due fasce. Per le altre istituzioni la quota si intende riferita alle cattedre degli insegnamenti del corrispondente settore disciplinare.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 2. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.

5. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 2 nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta».

---

## 2.0.8

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo, introdurre il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità del sistema dei collegi universitari di merito)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, inserire il seguente:

''3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 10 giugno 2016. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il



riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3».

---

## 2.0.9

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo, introdurre il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per l'attivazione di dottorati di ricerca ad alta qualificazione per la semplificazione del sistema di relativo accreditamento)*

1. A decorrere dall'anno 2016 e per il massimo di un triennio, nelle more della riforma del sistema dell'accesso alla carriera accademica, le Università statali o non statali, che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, 1 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nell'ambito delle risorse di bilancio stanziare da ciascun ateneo per i corsi di dottorato di ricerca, possono procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, che riguardino tematiche di alto contenuto innovativo e valore scientifico-sperimentale. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati analiticamente i requisiti per l'individuazione dell'innovatività e sperimentalità dei progetti di dottorato, da svolgersi anche in convenzione con atenei esteri.

2. A decorrere dall'anno 2016, nelle more della riforma del sistema dell'accesso alla carriera accademica, le sole università non statali, che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e che non ricevono i contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, possono procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare all'uopo da ciascun ateneo, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 e, in particolare, anche ai requisiti di cui all'articolo 4, del medesimo decreto. Con decreto, avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la procedura, in forma semplificata, per l'accREDITAMENTO dei corsi da istituirsi ai sensi del presente comma.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 2.0.10

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo, introdurre il seguente:*

### «Art. 2.

*(Disposizioni per il proseguimento dell'attività dei ricercatori a tempo determinato)*

1. Nelle more della riforma del sistema di reclutamento dei ricercatori, a decorrere dall'anno 2016, le università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

2. Nelle more della riforma del sistema di reclutamento dei ricercatori, a decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**2.0.11**

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo, introdurre il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per la valorizzazione dei ricercatori a tempo indeterminato)*

1. Allo scopo di valorizzare l'attività accademica e di ricerca svolte dai ricercatori a tempo indeterminato e nelle more della riforma del reclutamento dei ricercatori, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 13-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

«13-*ter*. A decorrere dall'anno 2016, le sole università che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nell'ambito delle risorse di bilancio d'ateneo finalizzate al reclutamento dei professori universitari, previo giudizio di idoneità per l'attribuzione del titolo di professore di seconda fascia secondo la procedura di cui al seguente comma, possono procedere alla chiamata di professori di seconda fascia in deroga alle modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da *turn over*. L'ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente periodo è riservata a soggetti, in forza presso l'università che promuove lo stesso giudizio di idoneità, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

*a*) titolo di professore aggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

*b*) titolarità di corsi di insegnamento universitari, presso università statali o equiparate, per almeno sei negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione al giudizio di idoneità.

13-*quater*. Il giudizio di idoneità di cui al precedente comma, finalizzato alla chiamata di cui al comma successivo, viene promosso con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento, con il quale viene nominata una commissione composta da cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno tre professori di prima fascia, anche fuori ruolo, afferenti al macro settore concorsuale relativo al giudizio di idoneità. Può far parte della commissione un docente appartenente all'università che promuove il procedimento di idoneità di cui al comma precedente. La commissione attribuisce il giudizio di idoneità di professore di seconda fascia valutando le pubblicazioni scientifiche, i curricula e l'attività didattica e di ricerca degli studiosi ammessi al procedimento di idoneità.

13-*quinquies*. La proposta di chiamata nel ruolo di professore associato degli idonei di cui al comma precedente è formulata con voto favo-

revoles della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento ed approvata e resa esecutiva da parte dei competenti organi dell'università.

13-*sexies*. I professori di seconda fascia chiamati ai sensi del comma 13-*quinquies*, sono immessi ed inquadrati nei ruoli dei professori associati.

13-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi da 13-*ter* a 13-*sexies* non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 2.0.12

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni per garantire la funzionalità accademica delle scuole di servizio sociale)*

1. Allo scopo di garantire la funzionalità accademica delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200, nelle more di una riforma nella formazione accademica nell'ambito dell'assistenza sociale, nei soli casi in cui esse costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e corsi di laurea magistrale, in convenzione con le università statali o non statali i docenti reclutati a tempo pieno ai sensi all'articolo 4 della legge regionale n. 200 del 1979, sono considerati come docenti ai fini dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. In ogni caso, per un periodo di tre anni a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'eliminazione del blocco del *turn over* delle assunzioni nell'università, i requisiti per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi in convenzione con le predette scuole sono ulteriormente ridotti di un terzo rispetto ai parametri ministeriali già previsti.

2. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**2.0.13**

DI GIORGI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Scuole di specializzazione non mediche)*

1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401».

---

**Art. 3.****3.1**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, sostituire lettera a) con la seguente:*

«a) per 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**3.2**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «mediante parziale utilizzo delle economie» con le seguenti: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa».*

---

**3.3**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «per il funzionamento» sino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2015 n. 190».*

---

**3.4**

TOCCI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante una riduzione di 3 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

---

**3.5**

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «quanto a 2 milioni di euro» sino alla fine del comma con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

---

**3.6**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «quanto a 2 milioni di euro» sino alla fine del comma con le seguenti: «quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».*

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Martedì 19 aprile 2016

**Plenaria**

**230<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MATTEOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti  
Simona Vicari.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso**  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra il provvedimento in esame, ricordando che, ai sensi dell'articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), il Documento di economia e finanza per il 2016 – che l'8<sup>a</sup> Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva, per l'espressione del parere alla 5<sup>a</sup> Commissione – è composto da tre sezioni: il Programma di stabilità, l'analisi e le tendenze della finanza pubblica, con allegata la relativa Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali e il Programma nazionale di riforma.

Al DEF sono inoltre allegati: il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica (Allegato I); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome (Allegato II); la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Allegato III); la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip (Allegato IV); la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (Allegato V);

un documento relativo alle strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica (Allegato VI).

Evidenzia poi che nella premessa si sottolinea come il Documento di economia e finanza 2016, il terzo presentato dal Governo in carica, si inserisca nella strategia di programmazione economica pluriennale perseguita fin dal 2014 con l'obiettivo prioritario del rilancio della crescita e dell'occupazione. Gli strumenti operativi di tale strategia si possono riassumere nell'azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti pubblici e privati; nel consolidamento della finanza pubblica; nella riduzione del carico fiscale e nel miglioramento della capacità competitiva del sistema Italia.

Il Governo intende quindi mantenere una politica rigorosa ma, nello stesso tempo, proseguire nella definizione di misure espansive che sostengano la ripresa. Nonostante gli evidenti segnali di peggioramento registrati nel quadro internazionale negli ultimi mesi del 2015, come conseguenza della fase di difficoltà attraversata dell'Eurozona, del progressivo rallentamento delle economie emergenti e della minaccia terroristica, complessivamente nel corso di tale anno infatti l'economia italiana è tornata a crescere (+0,8 per cento), con effetti positivi sull'occupazione e su un migliore andamento dei consumi delle famiglie. I dati positivi di produzione industriale registrati nei primi mesi del 2016 lasciano prefigurare una nuova accelerazione del prodotto nei prossimi trimestri. In linea con tali andamenti, il DEF prevede per il 2016 un incremento del PIL pari all'1,2 per cento e, nello scenario programmatico, l'accelerazione della crescita proseguirebbe anche nel biennio successivo, in relazione ad una politica di bilancio orientata al sostegno dell'attività economica e dell'occupazione, con interventi finalizzati ad un miglioramento della competitività del Paese e ad un'accelerazione degli investimenti.

Nella Sezione III del documento, viene esposta la strategia di riforma per il 2016, in riferimento ai vari settori di intervento, con la descrizione dello scenario macroeconomico e l'indicazione delle risposte di *policy* alle principali sfide economiche da affrontare. Sono inoltre elencate le iniziative più rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali previsti dalla Strategia Europa 2020; si dà infine conto dell'utilizzo dei Fondi strutturali.

Come di consueto, infine, in appendice è riportato il cronoprogramma del Governo per l'attuazione delle riforme e la sintesi delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni del Consiglio europeo.

Per quanto riguarda le materie che interessano la competenza dell'8<sup>a</sup> Commissione, fa presente che nella parte del Documento relativa alle iniziative intraprese in risposta alle principali sfide economiche, con riferimento alle infrastrutture e ai trasporti, si sottolinea innanzitutto come fino ad oggi tali settori abbiano sofferto di un eccesso di regolazione, peraltro frammentata e disorganica, e di un'assenza di pianificazione e programmazione.



Di qui gli sforzi del Governo per attuare politiche di riforma strutturale che portino il Paese al passo con l'Europa, riconducendo la programmazione e la valutazione *ex ante* al ruolo centrale ed essenziale delle scelte strategiche, semplificando e rendendo flessibile il sistema regolatorio e le relative procedure attuative. In tale contesto, si evidenzia come la programmazione, con il superamento della legge obiettivo, torni ai suoi strumenti ordinari che trovano fondamento nel Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL), di cui è in corso la predisposizione, e nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP). Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo informi il Parlamento sullo stato dei lavori per la predisposizione dei nuovi strumenti di programmazione.

Il DEF sottolinea poi come l'intensità dello sforzo compiuto per l'ammodernamento infrastrutturale del Paese sia testimoniato dalla realizzazione di opere recentemente concluse e in via d'imminente completamento – quali ad esempio la variante di Valico, la linea ferroviaria Napoli-Bari e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Con riferimento al sistema portuale, oltre alla implementazione del Piano nazionale dei porti e della logistica (PNPL) approvato nella scorsa estate, il DEF ricorda l'approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo per la riorganizzazione amministrativa del sistema portuale, con l'istituzione di 15 autorità di sistema portuali in luogo delle 24 autorità portuali esistenti, nonché con la messa in rete di 60 porti.

Viene sottolineata l'importanza, ai fini dello sviluppo del sistema nazionale dei trasporti, delle misure previste nel Piano nazionale degli aeroporti predisposto a settembre 2015 e della nuova strategia di investimenti per la rete ferroviaria. Per tale ultima finalità, che costituisce una priorità del Governo in materia di trasporti, si ricorda come nell'ultimo biennio siano stati stanziati 17 miliardi di euro di risorse aggiuntive, 9 dei quali già destinati all'aggiornamento per il 2015 del contratto di programma con RFI e finalizzati a migliorare la sicurezza e le tecnologie per la circolazione dei treni, potenziare il trasporto passeggeri nelle aree metropolitane, regionali e lungo i corridoi europei, per il miglioramento del trasporto merci. Gli altri 8 miliardi saranno oggetto dell'aggiornamento del contratto per il 2016.

Con riferimento alla rete stradale, il Piano pluriennale di Anas 2015-2019, rivolto prevalentemente al rafforzamento degli *asset* infrastrutturali strategici del Paese, al miglioramento degli accessi in città e al potenziamento dei collegamenti intermodali, prevede investimenti su più di 3.600 km di strade per un importo complessivo di 15 miliardi di euro, di cui 6,3 miliardi per il completamento di itinerari, 7,3 miliardi destinati alla manutenzione straordinaria e 1,4 miliardi per le nuove opere, principalmente in corrispondenza dei nodi urbani.

Nel Documento si ricordano infine le iniziative avviate per favorire lo sviluppo di modalità dolci di trasporto, in particolare mediante la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché per migliorare la catena intermodale mediante interventi che migliorino i servizi marittimi e ferroviari per il trasporto combinato di merci.

In proposito, auspica che il Governo fornisca quanto prima alla Commissione il quadro aggiornato dei vari investimenti programmati, in particolare per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità di competenza di ANAS.

Con riferimento poi all'Agenda digitale europea, ricorda che ad agosto 2015 è stato approvato il programma operativo del Piano banda ultra larga, con l'assegnazione di 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione.

Un contributo importante agli investimenti infrastrutturali è previsto anche dalla realizzazione dei progetti inclusi nel Piano Juncker. Gli ultimi dati relativi al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) registrano per l'Italia iniziative che, tra accordi di finanziamento e progetti infrastrutturali, includono circa 1,7 miliardi di risorse, con la previsione dell'attivazione di circa 12 miliardi di investimenti.

Il Documento si sofferma infine diffusamente sulla riforma del Codice degli appalti, sottolineandone l'importanza non solo in vista dell'elaborazione di un quadro regolatorio più efficiente ed efficace ma anche come strumento di sostegno per la realizzazione delle politiche infrastrutturali.

Nell'ambito poi delle misure finalizzate a favorire la concorrenza nei servizi, come ricordato nel DEF, evidenzia come lo schema di decreto legislativo di attuazione della riforma della pubblica amministrazione dedicato ai servizi pubblici locali intervenga anche nel settore del trasporto pubblico locale. Sono sintetizzati i punti principali della riforma, costituiti tra l'altro da un ampliamento delle funzioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti in materia di affidamenti *in house*; dalla centralità degli utenti, con la previsione di rimborsi e di maggiori tutele per i pendolari; dalla definizione di livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistico e ferroviario; dall'introduzione, in capo al gestore, di obblighi di trasparenza sui servizi offerti; dalla definizione di tariffe che tengano conto di obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, correlate anche ai costi *standard*; dall'inasprimento delle sanzioni e dalla ripresa degli investimenti finalizzati al rinnovo del parco rotabile; dall'avvio di una nuova stagione di gare per l'affidamento del servizio, basata sulla trasparenza e sulla conformità alle regole europee.

Con riferimento, infine, al settore delle privatizzazioni, ricorda come il Governo stia dando attuazione al programma predisposto con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico e aprire il capitale delle società al mercato. Nel 2015 il gettito a favore dell'Erario è stato equivalente a più dello 0,4 per cento del PIL, pari a oltre 6,5 miliardi di euro. Il programma per i prossimi anni prevede entrate pari allo 0,5 per cento del PIL per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, e allo 0,3 per cento nel 2019. Tra le operazioni recentemente concluse, di interesse specifico per la 8<sup>a</sup> Commissione rientra il collocamento in Borsa di azioni di Poste Italiane nella misura di oltre il 35 per cento.

Come è noto, sono state poi fissate le modalità per l'alienazione – da completarsi entro il 2016 – di una quota fino al 49 per cento del capitale sociale di ENAV nonché avviate le procedure per il collocamento sul mercato azionario di una quota del capitale azionario di Ferrovie dello Stato Italiane. In vista della quotazione, sono state predisposte dalla capogruppo Ferrovie operazioni di valorizzazione di attività collegate al *business* della Società. In particolare, è stata ceduta la rete elettrica a Terna ed è in corso l'operazione di privatizzazione, attraverso bando pubblico, di Grandi Stazioni Retail, società risultante dalla scissione della società Grandi Stazioni che gestisce le principali stazioni italiane. Un'altra tappa essenziale in vista della privatizzazione è poi la predisposizione del nuovo piano industriale della capogruppo.

Per quanto riguarda la programmazione delle opere strategiche, ricorda che al DEF è allegato un documento relativo alle «Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica».

In esso si evidenzia come i recenti sviluppi del quadro normativo concernente la pianificazione nazionale delle infrastrutture, ed in particolare il nuovo Codice dei contratti, introducono due nuovi strumenti di pianificazione e programmazione delle infrastrutture e degli insediamenti ritenuti di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, vale a dire il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL), nonché il Documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011, abrogando contestualmente la legge n. 433 del 2001, che prevedeva l'obbligo di predisposizione annuale del Programma delle infrastrutture strategiche e la sua presentazione alle Camere in allegato al Documento di economia e finanza.

Pertanto, secondo quanto esposto nel documento in esame, ferma restando la vigenza dell'Allegato infrastrutture 2015, attualmente in corso di VAS – che nelle more della adozione dei nuovi strumenti di pianificazione e programmazione sopra richiamati costituirà il Quadro generale per gli investimenti in materia di trasporti – non si prevede l'elaborazione di un nuovo Allegato infrastrutture al DEF né la modifica della Tabella «Opere prioritarie del Programma Infrastrutture Strategiche» riportata nell'ultimo Allegato presentato alle Camere, che quindi, con le 25 opere prioritarie ivi indicate, continua a costituire il quadro cui fare riferimento.

In attesa della redazione dei nuovi strumenti di pianificazione, al fine di garantire la piena trasparenza e l'aggiornamento dei dati relativi allo stato di avanzamento di tali opere, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato un progetto denominato OpenCantieri, che rende disponibili sul *web* le informazioni relative al loro stato di realizzazione, ai finanziamenti e ad eventuali ritardi. Nel documento allegato al DEF in esame è comunque presente una tabella riassuntiva delle 25 opere incluse nel Programma infrastrutture strategiche tuttora vigente, con l'indicazione del costo complessivo, delle disponibilità finanziarie, dei tempi di realizzazione e dello stato dei lavori come riportati nel DEF 2015, nonché sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2015 (Risorse contrattualizzate e SAL). Rispetto ad un costo complessivo di 70,9 miliardi di

euro e ad una disponibilità di 48 miliardi, al 31 dicembre 2015 risultano contrattualizzate risorse per 29,5 miliardi e un SAL di circa 16 miliardi.

Nel delineare l'avvio di una nuova stagione delle infrastrutture, segnala quindi che il documento in esame afferma la centralità del nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica come primo passo per l'avvio di una fase di pianificazione, che parta dall'analisi critica del contesto attuale e dei principali *trend* in atto, definisca gli obiettivi da perseguire e individui le strategie e le relative linee d'azione per il raggiungimento di tali obiettivi. In tale ottica, peraltro, appare indispensabile utilizzare strumenti di valutazione quantitativa per la previsione della domanda di mobilità e del livello di utilizzo delle infrastrutture. Il secondo passo del processo, vale a dire la programmazione e la selezione delle opere, avverrà attraverso la redazione, con cadenza triennale, del Documento pluriennale di pianificazione, nel quale saranno incluse le risultanze della procedura di valutazione e di selezione delle opere da realizzare e le relative priorità, nonché i criteri per le valutazioni *ex-post* degli interventi individuati e gli esiti delle valutazioni già effettuate. In via generale, si ritiene che nel programmare le infrastrutture da realizzare occorrerà orientarsi verso progetti di qualità, funzionali ai bisogni di mobilità e accessibilità emergenti, che tengano conto delle innovazioni tecnologiche e vadano oltre i concetti di sostenibilità ambientale ed energetica, diventando veri e propri elementi di valorizzazione del paesaggio. Saranno introdotte forme di consultazione pubblica per facilitare la condivisione delle opere con i territori locali e facilitarne la realizzazione in tempi certi e costi congrui. Si prevede infine la possibilità di revisionare le scelte pregresse, in funzione delle mutate condizioni di mercato (domanda di mobilità e scenario infrastrutturale di riferimento).

Nel documento è poi svolta un'analisi del contesto di riferimento, come premessa per l'individuazione degli obiettivi, delle strategie ed azioni della politica delle infrastrutture e dei trasporti che confluiranno nel Piano generale dei trasporti.

L'analisi del contesto generale, dopo aver evidenziato i limiti del processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture in Italia, si sofferma sul quadro europeo di riferimento, in relazione agli obiettivi volti alla realizzazione delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) e segnalando i *gap* presenti nella rete centrale (*core*) italiana. In particolare, l'Allegato al DEF segnala la necessità di migliorare i collegamenti transfrontalieri, obiettivo cui sono rivolte le opere ferroviarie di valico già previste dal vigente Contratto di programma con RFI; la necessità di garantire la piena interoperabilità sulla rete ferroviaria nazionale appartenente alla rete *core*; la necessità di alleggerire i fenomeni di congestione sui nodi urbani, sia stradali che ferroviari, di migliorare l'accessibilità ai porti, sia dal lato mare che dal lato terra, di potenziare l'intermodalità ferro-aereo.

L'analisi si sofferma poi sulle problematiche infrastrutturali inerenti alle città, ai poli industriali e a quelli turistici; descrive quindi la situa-

zione generale dei nodi, quali aeroporti e porti e, infine, della rete stradale e di quella ferroviaria.

Nel documento si evidenzia come l'analisi del sistema infrastrutturale e logistico nazionale presenti criticità ma anche grandi opportunità per il rilancio del Paese. Al fine di cogliere tali opportunità, la politica infrastrutturale intende promuovere un approccio nuovo, che ridisegna il ruolo delle infrastrutture come strumento per soddisfare la domanda di mobilità di passeggeri e merci e di connettere le aree dinamiche e propulsive del Paese, attraverso interventi utili e proporzionati agli effettivi fabbisogni territoriali.

Richiama quindi i quattro obiettivi definiti a tal fine, che rappresentano la cornice di riferimento della politica infrastrutturale italiana e del processo di riforma in corso e che il documento sintetizza nella necessità di garantire l'accessibilità ai territori, all'Europa e al Mediterraneo; nell'attenzione alla qualità di vita e alla competitività delle aree urbane; nello sviluppo della mobilità sicura e sostenibile; nel sostegno alle politiche industriali e di filiera.

Per il perseguimento di tali obiettivi sono state individuate quattro strategie, trasversali rispetto alle modalità di trasporto. Per ciascuna di tali strategie, nel documento vengono evidenziate le iniziative già intraprese o in via di predisposizione.

Si tratta innanzitutto della necessità di progettare infrastrutture utili, snelle e condivise. Rispondono a questa finalità gli interventi che hanno portato alla già descritta modifica delle procedure di programmazione delle opere pubbliche, l'adozione del Piano strategico della portualità e della logistica, le novità introdotte con il nuovo Codice degli appalti.

Occorre poi migliorare l'accessibilità ai nodi e l'interconnessione delle reti, sviluppare modalità di trasporto sostenibili, prediligendo il trasporto su ferro e acqua per quanto riguarda i traffici sia su scala nazionale che internazionale, promuovere l'intermodalità.

Ricorda, con riferimento ai primi due obiettivi, gli interventi di potenziamento delle connessioni con i porti della rete TEN-T e con nodi aeroportuali, nonché gli interventi di potenziamento della rete ferroviaria nazionale previsti nel vigente Contratto di programma con RFI. Ad esito di un approfondimento svolto dalla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture, anche nel confronto con i soggetti coinvolti, è inoltre in preparazione un documento sulle linee di indirizzo strategico per il trasporto ferroviario delle merci.

Sempre con riferimento alla necessità di promuovere l'intermodalità, si sofferma sugli interventi di incentivazione attivati dalla legge di stabilità 2016 (i cosiddetti «Marebonus» e «Ferrobonus»), nonché sulle iniziative volte a velocizzare le operazioni di sdoganamento nei porti.

La terza strategia consiste nella valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, assicurandone, mediante la realizzazione costante di programmi di manutenzione, la sicurezza, la qualità e l'efficientamento.

Rispondono a tali obiettivi gli interventi per la manutenzione della rete stradale contemplati nel Contratto di programma con Anas e quelli

che RFI è tenuta a realizzare per il potenziamento della rete ferroviaria e il superamento dei colli di bottiglia nelle aree metropolitane e lungo i corridoi viaggiatori e merci. Un importante strumento per il miglioramento dell'efficienza del trasporto aereo è poi costituito dal Piano nazionale degli aeroporti.

L'ultima strategia individuata è quella volta al perseguimento di uno sviluppo urbano sostenibile, sia con riferimento agli aspetti della mobilità che nell'ambito delle politiche abitative.

In relazione al primo aspetto, nel documento si segnala che è in corso di predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture un progetto per l'individuazione di interventi prioritari per il completamento di alcune infrastrutture di trasporto ferroviario urbano, sia metropolitano che tranviario (Piano Metro per le aree metropolitane); si ricordano poi il protocollo di intesa sottoscritto con RFI per gli interventi di miglioramento delle stazioni (Piano stazioni), nonché gli investimenti autorizzati per il rinnovo straordinario del parco mezzi del TPL e le misure adottate per favorire la mobilità ciclo-pedonale. Ulteriore stimolo alla qualità e all'efficienza del trasporto pubblico locale verrà infine dalla riforma del trasporto pubblico locale, contenuta, come già accennato, in uno dei decreti di attuazione della delega per la riforma della pubblica amministrazione (legge n. 124 del 2015).

Si apre la discussione generale.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) evidenzia che la lettura del Documento di economia e finanza in esame conferma pienamente i timori già espressi nell'aprile 2015 in occasione dell'esame del precedente Documento, quando il ministro Delrio annunciò l'intenzione del Governo di superare il sistema delle infrastrutture strategiche basato sulla legge obiettivo. Pur ritenendo condivisibile quella posizione, atteso che la legge obiettivo non riusciva più a fare una vera selezione delle opere di rilevanza strategica, aveva richiamato l'attenzione, nell'ambito dell'attività di ricognizione e selezione delle opere strategiche da conservare, sull'esigenza di garantire comunque la prosecuzione di una serie di importanti progetti che erano già stati in parte avviati e finanziati, spesso con l'intervento degli enti locali dei territori interessati.

Ricorda che in quell'occasione il ministro Delrio, nel presentare una prima selezione di 25 opere contenute nell'Allegato infrastrutture, aveva precisato che si trattava solo di una indicazione provvisoria e che nell'autunno successivo, a seguito anche di un confronto con le Regioni, sarebbe stata fatta una ricognizione più ampia e si sarebbe individuato l'elenco definitivo delle opere prioritarie. Il Ministro ha però disatteso tale impegno e infatti, come chiarito dal relatore, l'elenco delle opere è rimasto quello dei 25 progetti dello scorso anno, dei quali non sono però mai stati chiariti i criteri di scelta, come dimostra il fatto che vi figurano ancora la tranvia di Firenze, che difficilmente sembra avere carattere strategico.

Il Governo ha quindi deliberatamente ignorato le istanze più volte espresse dai territori, in relazione a progetti di loro interesse già avviati. Si tratta di un atteggiamento che dimostra l'assoluta imperizia e ignoranza del Governo sui temi delle infrastrutture, confermata anche dalle assurde dichiarazioni del Presidente del Consiglio sul tunnel del S. Gottardo e dalle conseguenti reazioni di sconcerto e irritazione da parte delle autorità svizzere. Ricorda che, proprio sulla questione del collegamento ferroviario con la Svizzera, l'Italia è anzi inadempiente, non avendo ancora provveduto alla realizzazione della adduttrice in Lombardia nel tratto Arcisate-Stabio, indispensabile per assicurare la prosecuzione della nuova linea ad alta velocità che passerà proprio attraverso il tunnel del S. Gottardo.

Il senatore SONEGO (*PD*) osserva che, negli anni passati, l'elenco di opere strategiche contenuto nell'Allegato infrastrutture aveva ormai perso un reale valore, finendo piuttosto per trasformarsi in una sorta di libro dei sogni, in quanto, per motivi di convenienza politica, i vari governi avevano inserito un numero crescente di opere, molte delle quali concretamente irrealizzabili.

Esprime pertanto il proprio apprezzamento sulla scelta dell'attuale Governo di procedere finalmente ad una scelta più realistica, individuando una lista di opere più ristretta e coerente. Come chiarito dal relatore, nell'attesa di adottare i nuovi strumenti di programmazione previsti dal nuovo Codice degli appalti, l'Allegato infrastrutture al DEF in esame ha necessariamente un carattere metodologico e definisce un'impostazione che appare certamente più attendibile, ai fini di una seria programmazione di medio-lungo periodo.

Pur apprezzando tale approccio, segnala però un grave limite, che ripete un errore di prospettiva ricorrente, ossia quello di considerare, nell'ambito dei collegamenti internazionali dell'Italia con i Paesi confinanti, solo quelli occidentali con la Francia e quelli settentrionali con la Svizzera e l'Austria, trascurando quindi completamente quelli sul fronte orientale, in particolare quelli del corridoio europeo Lisbona-Kiev, che ha invece un'importanza strategica essenziale.

Ricorda che l'apertura verso oriente ubbidisce ad una visione di lungo periodo che era stata inaugurata con una felice intuizione già dall'allora ministro degli esteri De Michelis e che conserva pienamente la sua validità ancora oggi. Chiede quindi al relatore di segnalare questa esigenza nella proposta di parere che sarà predisposta sul Documento in esame, citando in particolare i corridoi europei orientali Adriatico-Baltico e Trieste-Lubiana.

In merito a quest'ultimo asse segnala l'esigenza di garantire con tutti i mezzi la continuità del collegamento con l'Italia, a fronte dei ricorrenti tentativi del Governo sloveno di accentrare i flussi di traffico intorno al porto di Capodistria, a scapito del vicino porto di Trieste e quindi dell'Italia. Chiede pertanto al rappresentante del Governo la massima attenzione sulla questione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritiene che le linee programmatiche in materia di infrastrutture e trasporti esposte dal Documento di economia e finanza scontino un grave limite concettuale, in quanto appaiono ispirate a logiche ormai superate, che vorrebbero un forte potenziamento delle infrastrutture della logistica e del trasporto. L'analisi dei dati sui flussi di traffico dimostra invece che non vi è tale esigenza, anche in relazione al progresso tecnologico che sta rivoluzionando i sistemi di produzione delle merci. Viceversa, occorrerebbe concentrarsi sul potenziamento delle infrastrutture dei centri urbani, ma in una logica di sviluppo sostenibile.

Ciò richiede però un ripensamento complessivo dei modelli di sviluppo produttivo e industriale, che sembra mancare completamente nell'approccio del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*



## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 19 aprile 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 244**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO  
SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)*

### **Plenaria**

**175<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)*

La presidente relatrice PIGNEDOLI (PD) riferisce sul Documento di economia e finanza 2016 il quale, nell'illustrare gli obiettivi della politica

di bilancio del Governo, delinea tra i suoi caratteri essenziali una manovra complessiva finalizzata a sostenere la ripresa economica rilanciando gli investimenti, a ridurre il debito pubblico rispetto al PIL e a favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell'occupazione.

Segnala che il Documento in esame è diviso in tre Sezioni, contenenti rispettivamente il programma di stabilità per l'Italia, analisi e tendenze della finanza pubblica, il programma nazionale di riforma.

Sotto l'aspetto complessivo e macroeconomico, il Documento prevede, nell'ambito del quadro programmatico: un incremento del PIL pari all'1,2 per cento per l'anno in corso, all'1,4 per cento per il 2017, all'1,5 per cento per il 2018 ed all'1,4 per cento per il 2019; un valore del tasso di disoccupazione pari all'11,4 per cento per l'anno in corso, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,2 per cento per il 2018 ed al 9,6 per cento per il 2019; un tasso di inflazione IPCA, al netto dei prezzi dei beni energetici importati, pari all'1,1 per cento per l'anno in corso, all'1,3 per cento per il 2017 ed all'1,5 per cento per il 2018; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,3 per cento per l'anno in corso, all'1,8 per cento per il 2017 ed allo 0,9 per cento per il 2018, mentre per il 2019 si prevede un saldo positivo, pari allo 0,1 per cento.

Rileva che tale rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio, comprensiva del ricorso ai margini di flessibilità richiesti in sede europea, persegue i suoi obiettivi finanziari senza l'attivazione delle clausole di salvaguardia vigenti, adottando, invece, una manovra finanziaria composta da un insieme articolato di interventi di revisione della spesa pubblica e di strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di evasione ed elusione.

Con riferimento alle parti di competenza, evidenzia che il settore primario è presente, nel contesto della terza Sezione, nella parte III, dedicata alle «risposte di *policy* alle principali sfide economiche», con particolare riferimento ai capitoli «produttività e competitività esterna» e «rafforzamento della capacità istituzionale».

Il sostegno al settore agricolo è oggetto della descrizione delle diverse misure volte a migliorarne la competitività, in gran parte contenute nell'ultimo capitolo.

Ricorda che la legge di Stabilità per il 2016, attraverso un fondo di 45 milioni di euro per il 2016 e 35 milioni di euro annui dal 2017, finanzia l'acquisto – o il noleggio con patto di acquisto – di macchine agricole e forestali, caratterizzate da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rumore, il miglioramento del rendimento. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) dovrà predisporre un piano triennale di ricerca straordinario finalizzato all'introduzione delle nuove tecnologie.

Il Documento sottolinea inoltre che le imprese agricole hanno ora la possibilità di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, per rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità che caratterizzano le

condizioni di lavoro nel settore, e che sono stati adottati tutti i provvedimenti necessari per semplificare al massimo il regime dei cosiddetti «piccoli agricoltori», definito dalla nuova Politica Agricola Comune (PAC), in coerenza con il programma di semplificazioni «Agricoltura 2.0» e con la strategia dell'Italia, a livello europeo, volta a rivedere in tempi brevi la PAC, per renderne più semplici le regole.

Sono diventate anche operative le misure del pacchetto «Generazione Campolibero»: un piano di consistenza pari a circa 160 milioni di euro, tra risorse interne e fondi ISMEA-BEI, che ha l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale, sostenendo il comparto e creando nuovi sbocchi occupazionali attraverso diversi strumenti, quali mutui a tasso zero, credito per favorire l'imprenditoria giovanile, fondi per supportare la nascita e lo sviluppo di *start up agri-food*, credito d'imposta per il commercio elettronico di prodotti agroalimentari.

Il Governo ricorda poi che con il disegno di legge collegato in materia agricola, attualmente all'esame del Senato (in terza lettura), si approntano strumenti utili sul fronte dei controlli e delle semplificazioni, ma anche su quelli dello sviluppo, dell'innovazione e del ricambio generazionale in un comparto centrale per l'economia italiana.

Inoltre il Governo ha promosso decisioni di politica fiscale che hanno ridotto l'imposizione nel settore, mediante la consistente riduzione della rendita catastale relativa agli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E, nonché le modifiche concernenti l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli; i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca sono poi stati esclusi dall'ambito di applicazione dell'IRAP.

Rileva che *Agri-food* è considerato area di specializzazione nell'ambito dei «pilastri» su cui è organizzato il Piano Nazionale di Ricerca 2015-2020, che sta per essere varato: esso è finalizzato a incentivare la competitività industriale e a promuovere lo sviluppo del Paese, attraverso la programmazione di 2,5 miliardi di euro per il triennio 2015-2017 (4,7 miliardi di euro per l'intero periodo 2015-2020) in settori considerati strategici per il sistema della ricerca italiana.

Sul fronte della gestione dei programmi di sviluppo rurale, l'Italia ha concluso la programmazione 2007-2013 al 31 dicembre 2015 con un assorbimento di risorse pari a 8.850 milioni di euro su 8.968 milioni di euro a disposizione, cioè il 98,68 per cento. Reputa che rappresenti un elemento molto positivo se si considera che, a fine ottobre 2015, le somme da spendere ammontavano a circa un miliardo di euro. Quanto alla programmazione 2014-2020, per la quale l'assegnazione complessiva di risorse comunitarie è di circa 11 miliardi di euro, è prevista l'attivazione del programma nazionale per lo sviluppo rurale, per un importo di 2 miliardi di euro e 100 milioni di euro, dedicati alle misure della gestione del rischio in agricoltura (circa 1 miliardo di euro e 600 milioni di euro), delle infrastrutture irrigue (circa 300 milioni di euro) e della biodiversità animale (circa 200 milioni di euro).

Fa presente che nella programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 rientra anche il fatto che il settore agricolo concorrerà a perseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale con infrastrutture che garantiranno una connettività in grado di portare la banda ultralarga nelle aree rurali. La dotazione prevista dall'Accordo di partenariato prevede un finanziamento di risorse pubbliche di 566 milioni di euro, di cui 258 del FEASR. Circa 3000 comuni italiani appartenenti alle zone rurali intermedie e quelle con problemi complessivi di sviluppo beneficeranno dell'intervento diretto.

Infine segnala, con un rilievo che investe anche il settore primario, che è operativo il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), preposto alla elaborazione e allo sviluppo della strategia nazionale in tema di lotta alle irregolarità e alle frodi in danno del bilancio dell'Unione europea, grazie al quale nel 2015 è stata registrata una diminuzione del 20 per cento circa del numero dei casi, nonché la chiusura di oltre 90 casi di frode e si sono evitate ulteriori perdite per un importo complessivo di oltre 16 milioni di euro. Anche per il 2016, le linee future d'attività del Comitato saranno orientate a promuovere una sempre più efficace azione di prevenzione e contrasto antifrode in tutta l'Unione.

Conclusivamente, segnala, in appendice alla Sezione terza, il cronoprogramma del Governo per le riforme, suddiviso per settori tra i quali l'agricoltura, finalizzato a illustrare in una tavola di sintesi quanto già posto in essere e lo stato di avanzamento delle iniziative legislative, con la previsione della loro conclusione.

Si apre il dibattito.

La senatrice BERTUZZI (PD), nel condividere l'ampia relazione svolta dalla Presidente relatrice, rileva i soddisfacenti risultati economici raggiunti e prefigurati dall'azione del Governo e del Parlamento, pur in una difficile cornice economica interna e internazionale. Proprio il contesto generale conduce peraltro all'individuazione di una tempistica più ampia rispetto a quella che sarebbe stata auspicabile.

Fa presente che l'andamento positivo dei dati fondamentali costituiti dal debito pubblico e dal livello di indebitamento complessivo del Paese, si coniuga con la scelta sostenuta nelle sedi europee da parte dell'Esecutivo di destinare i risparmi rinvenienti dagli interventi di riduzione della spesa pubblica anche a misure per sostenere la crescita economica interna.

Si sofferma quindi in particolare sulle misure che hanno riguardato il settore primario, che evidenziano una rinnovata attenzione rispetto a un comparto, sovente sottostimato rispetto all'importante contributo che fornisce all'andamento economico complessivo del Paese.

Cionondimeno, ritiene indispensabile procedere con celerità sulla strada dell'attuazione degli interventi di tipo strutturale che si vanno definendo nelle sedi parlamentari: in particolare, il disegno di legge collegato in materia agricola contiene misure fondamentali, in parte immediata-

mente precettive, in parte mediante delega, sull'intero comparto. Dette misure dovranno a suo avviso essere portate a termine nei minori tempi possibili, per favorire la redditività dei settori produttivi, ma anche per fornire un importante segnale di affidabilità del Paese nello scenario internazionale e per tutti gli operatori economici italiani.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) non condivide le considerazioni testé svolte dalla Presidente relatrice e dalla senatrice Bertuzzi. Nel rilevare l'apoditticità dei dati economici complessivi esposti nel Documento, richiama la persistenza di situazioni di grave difficoltà economica in settori fondamentali del comparto agroalimentare italiano: anzitutto quello lattiero-caseario, quello cerealicolo e quello olivicolo.

Osserva altresì che alcuni provvedimenti da ultimo predisposti dal Governo, tra cui la legge europea 2015, segnano addirittura un arretramento rispetto ai livelli di tutela delle produzioni agroalimentari italiane di qualità. Fa notare pertanto l'assenza di una strategia chiara per affrontare le difficoltà appena esposte.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) prende atto positivamente dell'andamento economico complessivo del sistema Paese descritto nel Documento in esame. Tale dato, secondo la sua esperienza, trova ampio riscontro nel tessuto produttivo agroalimentare italiano, come dimostrato da ultimo anche dalle positive esperienze del Vinitaly e dell'EXPO. I margini di crescita delle aziende sarebbero ancora migliori se non fossero intervenuti fattori congiunturali che hanno influito negativamente, *in primis* l'embargo russo ai prodotti agroalimentari europei.

Nel segnalare a sua volta la necessità di dare concreta attuazione in tempi brevi alle misure di riforma strutturale del settore già all'esame del Parlamento, fa presente che le difficili situazioni che possono verificarsi in relazione a specifici settori possono essere utilmente affrontate con una maggiore efficienza delle intere filiere produttive. Ciò ritiene sia valido anche con riferimento al settore lattiero-caseario citato dal senatore Amidei: in tale ambito, occorrerebbe implementare le misure sulla commercializzazione dei prodotti di qualità affinché i buoni risultati economici si ripercuotano anche sugli anelli iniziali della catena produttiva.

Osserva, infine, come la sempre maggiore internazionalizzazione dei mercati economici non possa che condurre a una crescita economica mediante l'individuazione di nuovi canali di vendita all'estero, in mercati in cui la domanda di prodotti agroalimentari italiani registra una costante crescita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la presidente relatrice PIGNEDOLI (*PD*) prende atto degli interessanti spunti emersi nel corso del dibattito. Segnala che le evidenziate situazioni di criticità che si registrano nel comparto primario italiano dipendono da fattori legati alla competitività delle imprese, alla volatilità dei prezzi di produzione, alla frammentazione delle filiere e a fenomeni di illegalità, elementi questi che negli

ultimi anni Governo e Parlamento hanno contribuito ad affrontare e limitare con misure puntuali.

Richiama specificamente, a tale ultimo proposito, il riordino della fiscalità in agricoltura, le misure per la semplificazione amministrativa, per favorire il ricambio generazionale, per contrastare situazioni di illegalità e per aggiornare l'operatività delle aziende.

Occorre pertanto a suo avviso stimolare le imprese agricole ad agire tra loro in modo coordinato per affrontare con successo il processo di internazionalizzazione, che costituisce un passaggio fondamentale per il sostegno alla redditività.

Condivide l'esigenza da più parti segnalata nel corso del dibattito di agire con celerità sul versante dell'attuazione delle misure di riordino contenute nel disegno di legge collegato in materia agricola e in altri provvedimenti all'esame delle Camere.

Sottolinea, infine, come occorra una riflessione sull'importanza di sostenere la produttività delle imprese agricole, mediante una visione aziendale dei processi produttivi che orienti una riorganizzazione interna dal punto di vista amministrativo e da quello strettamente aziendale; in tale ottica, segnala, tra l'altro, la necessità di assicurare alle imprese agricole nazionali di potersi avvalere di strumenti di consulenza aziendale, in vista della predisposizione di piani e strategie di impresa e di filiera, che consentano di raggiungere livelli sufficienti di redditività, utilizzando altresì pienamente i finanziamenti europei.

Si riserva pertanto di presentare per la prossima seduta uno schema di parere che tenga conto delle osservazioni svolte nel corso dell'odierno dibattito.

Il vice ministro OLIVERO osserva a sua volta come il Documento in esame delinei un positivo quadro economico e normativo del settore agricolo cui il Governo ha contribuito.

Condivide peraltro l'esigenza di procedere con celerità sul fronte della piena attuazione di ulteriori interventi normativi di riordino strutturale, onde rispondere alle pressanti esigenze che provengono dal comparto primario. Rispetto a tali esigenze fa tuttavia presente che l'attenzione dell'Esecutivo e del Legislatore non è mai venuta meno. Le misure che hanno riguardato tutte le imprese agricole hanno prodotto positivi effetti anche per quelle dei settori in cui si sono registrate criticità, legate a situazioni di emergenza naturale o ambientale ovvero a difficoltà strettamente aziendali.

Segnala che l'attività del Governo si è incentrata sul sostegno alle capacità produttive e di inserimento sul mercato internazionale delle imprese agricole nazionali, ricercando nuove modalità di affiancamento e di incremento della competitività: richiama i temi della ricerca in agricoltura, dell'internazionalizzazione delle imprese, delle assicurazioni e del finanziamento per il settore agricolo, del ricambio generazionale in agricoltura e della semplificazione.

Rileva inoltre che, sul versante della tracciabilità delle produzioni italiane, assume un'importanza decisiva il ricorso a modalità tecnologicamente avanzate e che occorre affiancare alla disciplina interna un'azione nelle competenti sedi europee per la definizione di una normativa uniforme che sia effettivamente efficace nella tutela delle imprese e del consumatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 19 aprile 2016

**Plenaria****229<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO***La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso**  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice LANZILLOTTA (PD), relatrice, illustra il Documento di economia e finanze per il 2016, i connessi allegati e il relativo annesso, per le parti di competenza della 10<sup>a</sup> Commissione.

Il Documento in esame prevede, nell'ambito del quadro macroeconomico programmatico: un incremento del PIL pari all'1,2 per cento per l'anno in corso, all'1,4 per cento per il 2017, all'1,5 per cento per il 2018 ed all'1,4 per cento per il 2019; un valore del tasso di disoccupazione pari all'11,4 per cento per l'anno in corso, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,2 per cento per il 2018 ed al 9,6 per cento per il 2019; un tasso di inflazione IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati pari all'1,1 per cento per l'anno in corso, all'1,3 per cento per il 2017 ed all'1,5 per cento per il 2018; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,3 per cento per l'anno in corso, all'1,8 per cento per il 2017 ed allo 0,9 per cento per il 2018, mentre per il 2019 si prevede un saldo positivo, pari allo 0,1 per cento. Nel 2015 il rapporto debito/PIL si è sostanzialmente stabilizzato; per il 2016 si prevede una diminuzione dal 132,7 al 132,4 per cento; per il 2019 si prevede un valore pari al 124,3 per cento. A suo parere occorre intervenire sia sul numeratore, tramite le privatizzazioni, sia, e soprattutto, sul denominatore.



Tale rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è comprensiva del ricorso ai margini di flessibilità richiesti in sede europea. Inoltre, nel Documento si segnala che si intende perseguire questi obiettivi finanziari senza l'attivazione delle clausole di salvaguardia vigenti – clausole che comporterebbero un aumento, a decorrere dal 2017, del prelievo fiscale – e adottando, invece, una manovra finanziaria composta da un insieme articolato di interventi di revisione della spesa pubblica e di strumenti che riducano i margini di evasione ed elusione fiscale.

La strategia che il Governo enuncia ha come obiettivo primario il rilancio della crescita e dell'occupazione operando sul versante della domanda grazie alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia e quindi a un minor carico fiscale su redditi e consumi; inoltre si punta a un aumento degli investimenti pubblici e privati. Si agisce poi sul lato dell'offerta puntando a incrementare la produttività e competitività del sistema. Tutti questi profili, di più diretta competenza della Commissione industria, sono in larga parte indicati nel Programma nazionale di riforma.

Si tende a conseguire una maggiore competitività anche tramite una maggiore apertura dei mercati; a tal fine il Documento menziona il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2015, di cui prevede l'approvazione definitiva entro giugno 2016, e ricorda che il secondo disegno di legge annuale sulla concorrenza sarà varato nel 2016 (per il quale ella auspica un *iter* più rapido rispetto a quello del provvedimento attualmente in esame) dopo la segnalazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; il provvedimento, che il Governo dichiara essere già allo studio, potrebbe intervenire sui settori delle comunicazioni, sanità, trasporti e servizi pubblici locali, in raccordo anche con la riforma della Pubblica Amministrazione. Ricorda poi l'Agenda per la semplificazione 2015-2017 incentrata, per quanto di competenza della Commissione, sul superamento degli ostacoli alle attività d'impresa e sulle semplificazioni volte ad accelerare e dare certezza ai procedimenti che le riguardano.

Dopo aver richiamato, in tema di servizi professionali, il Piano nazionale di riforma delle professioni, passa ad affrontare il tema della concorrenza nel campo energetico, segnalando in primo luogo come nel documento di lavoro dei servizi della Commissione europea «Relazione per paese relativa all'Italia 2016 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici» si evidenzia che la concorrenza nel mercato della produzione di energia e in quello della fornitura di gas continua a migliorare ed è già superiore alla media dell'UE.

Per la riduzione della dipendenza energetica e la rinnovabilità delle fonti, il Governo rileva che nel 2014, a sei anni dalla scadenza stabilita dall'Europa (ossia il 2020), l'Italia ha raggiunto il *target* fissato, facendo registrare il 17,1 per cento di consumi finali lordi coperti da fonti rinnovabili. Rispetto all'obiettivo medio europeo, che prevede il raggiungimento del 20 per cento, la crescita media dei 28 Stati membri tra il

2013 e il 2014 è stata di circa un punto percentuale, con consumi finali lordi coperti da fonti rinnovabili che si attestano intorno al 16 per cento nel 2014.

La strategia di perseguimento del *target* nazionale – definita dal Piano di Azione Nazionale (PAN) – ha incentivato una rapida crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche a seguito delle politiche di incentivi intraprese. Con riferimento alla generazione di elettricità, si osserva come la produzione complessiva da fonti rinnovabili negli ultimi 13 anni sia aumentata, raggiungendo così un nuovo valore massimo, che corrisponde al 43,1 per cento della produzione lorda complessiva nazionale, con un incremento pari al 7,7 per cento rispetto al 2013; l'Italia si pone quindi al di sopra della media UE (27,5 per cento).

In materia di efficienza energetica, ricorda come, tra gli otto progetti nel ramo «Infrastrutture e Innovazione», che hanno ottenuto finanziamenti per 1,4 miliardi, per un investimento totale di 4,8 miliardi, vi sia anche l'efficienza energetica con maggior tutela ambientale. Il tema dell'efficientamento energetico passa anche per l'avvio delle prime gare Consip rivolte direttamente alle ESCO. In materia ricorda la recente approvazione, da parte del Senato, della mozione che impegna il Governo a stabilizzare per il triennio 2017-2019 l'agevolazione del 65 per cento per la riqualificazione energetica (cosiddetto *ecobonus*).

Misure settoriali hanno riguardato il comparto energetico, con una riforma del sistema di tariffazione dei consumi, che ha preso avvio da gennaio 2016. Con questo intervento l'attuale struttura progressiva delle tariffe e degli oneri elettrici (che rappresentano circa il 40 per cento della bolletta) verrà gradualmente superata e in tre anni essi saranno uguali per tutti i consumatori. Al fine di ammortizzare gli effetti della riforma sulle fasce deboli della popolazione il *bonus* sociale sarà potenziato.

Per rendere più competitive le imprese italiane, per il Governo è essenziale anche stimolare la spesa in ricerca e sviluppo: a tal fine il credito d'imposta sulle spese in ricerca e sviluppo è divenuto operativo con l'emanazione di un apposito decreto interministeriale. L'agevolazione è fruibile da tutte le imprese senza limiti di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Il Piano nazionale di ricerca 2015-2020, poi, sarà finalizzato a incentivare la competitività industriale e a promuovere lo sviluppo del Paese, attraverso la programmazione di 2,5 miliardi per il triennio 2015-2017 (4,7 miliardi per l'intero periodo 2015-2020) in settori considerati strategici per il sistema della ricerca italiana.

Le risorse provengono per 1,9 miliardi dai fondi che finanziano la ricerca (compresa la linea finanziaria PON) e per 500 milioni dal Fondo sviluppo e coesione, che potranno essere assegnati dal CIPE previa positiva verifica da parte dell'apposita Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono previste, inoltre, per lo stesso triennio 2015-2017 ulteriori risorse per un importo di 3,8 miliardi (9,4 mi-

liardi per l'intero arco temporale 2015-2020), provenienti dai Programmi operativi regionali e dal Programma Quadro Horizon 2020.

Il processo di definizione della programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020 riguarderà – tra i 51 programmi operativi FESR e FSE chiamati ad attuare la strategia – anche Obiettivi tematici dedicati alla ricerca e innovazione, alla digitalizzazione, al supporto alle PMI, all'energia e sviluppo sostenibile, al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Sul Piano della connettività, poi, sulla base di un investimento complessivo annuale di circa 10 milioni, è previsto l'avvio del primo curriculum nazionale per l'imprenditorialità digitale.

Il Governo indica – tra le politiche di sostegno alle imprese – diverse misure che vanno dall'accesso al credito al sostegno agli investimenti, tramite sgravi fiscali e incentivi dedicati.

Rilevante, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese, è il ruolo della «Nuova Sabatini», che prevede che i contributi a favore delle PMI che acquistano beni strumentali possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di *leasing*, a valere su una provvista diversa dall'apposito *plafond* della Cassa depositi e prestiti; si riducono anche i tempi di concessione dei contributi e si introducono elementi di semplificazione delle procedure.

Al fine di agevolare gli investimenti, con la legge di Stabilità è stato aumentato del 40 per cento l'ammortamento per l'acquisto di tutti i beni strumentali nuovi da parte di imprese e professionisti (cosiddetto super ammortamento).

Tra gli strumenti che hanno sostenuto lo sforzo di finanziamento degli investimenti per le imprese, il Fondo centrale di Garanzia per le PMI ha svolto un ruolo rilevante e si prevede di rafforzarlo con interventi correttivi, migliorativi e integrativi. In proposito ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati sull'articolazione degli interventi, che devono favorire, a suo parere, la crescita e l'aggregazione delle imprese, e non il loro «nanismo», ritenendo che dimensioni eccessivamente ridotte delle imprese possano pregiudicare la loro capacità di innovazione. Nel 2015, le richieste di accesso al Fondo sono cresciute del 17 per cento rispetto al 2014. La Legge di Stabilità per il 2016 è intervenuta per ampliare le garanzie che possono essere concesse a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le PMI. Inoltre, almeno il 20 per cento delle risorse del Fondo dovrà essere destinato alle imprese e agli investimenti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno. Per rafforzare la crescita dimensionale delle imprese caratterizzate da una forte dotazione tecnologica l'accesso al Fondo di Garanzia è stato facilitato e ciò ha agevolato la crescita del numero delle *start-up* e delle PMI innovative.

La creazione e il consolidamento d'imprese innovative è stato perseguito anche tramite la costituzione di un Fondo di *venture capital* per le *startup* e le PMI innovative ad alto potenziale di crescita. Grazie ad un Protocollo d'intesa le PMI beneficeranno di un miliardo di euro, concesso dalle banche a condizioni vantaggiose per finanziare investimenti in innovazione e internazionalizzazione; le condizioni economiche del prestito

dovranno riflettere i vantaggi derivanti dalla presenza della garanzia CDP-SACE e della controgaranzia del piano Juncker. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Fondo centrale di garanzia hanno firmato lo scorso marzo un accordo, che usufruisce del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del Piano di investimenti per l'Europa. Il contratto di controgaranzia consente al Fondo di Garanzia di sostenere finanziamenti per oltre 1 miliardo a favore di 20.000 piccole e medie imprese italiane nel corso dei prossimi dodici mesi. Nel dettaglio, nell'ambito della 'Finestra PMI' sono state approvate 21 operazioni per 318 milioni, a beneficio di oltre 44.000 imprese, mobilitando un totale di oltre 7 miliardi di investimenti. L'intervento si concretizza in accordi di finanziamento, stipulati tra il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e le banche, che erogheranno nuovi prestiti alle piccole e medie imprese, in ambiti attinenti all'innovazione ed all'industria (bioplastica e tecnologie).

Tra le misure che si rivolgono alla creazione d'impresa, segnala poi le agevolazioni per la realizzazione e l'avvio di attività imprenditoriali di micro e piccola dimensione, concesse a nuove imprese giovanili e femminili.

Il quadro legislativo sulle imprese innovative è stato arricchito dalla costituzione della figura giuridica della PMI Innovativa, alla quale si riconoscono una serie di semplificazioni e agevolazioni sulla falsa riga di quanto già previsto per le *startup* innovative, intervenendo su diversi aspetti della vita aziendale, rendendo più flessibile la gestione societaria, liberalizzando gli schemi di remunerazione, rafforzando l'accesso al credito, introducendo strumenti innovativi per la raccolta dei capitali, agevolando l'investimento in *equity* e favorendo l'accesso ai mercati esteri. Tali imprese innovative devono dimostrare il contenuto innovativo attraverso il possesso di alcune caratteristiche quali la spesa in attività di ricerca e sviluppo, l'impiego di personale qualificato e il possesso di private industriali. A questo proposito, e per consolidare la dinamica intrapresa, il Governo intende introdurre un nuovo pacchetto di misure che sviluppino ulteriormente le direttrici di *policy* maturate nell'ambito del Tavolo 'Finanza per la crescita', rafforzando strumenti esistenti o introducendone di nuovi al fine di consolidare l'andamento positivo degli investimenti avvenuto nel 2015.

Sono stati introdotti incentivi alla valorizzazione dei brevetti e delle altre opere dell'ingegno. In particolare è stato ulteriormente perfezionato il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dai beni immateriali (*Patent box*), disciplinandone i tempi e le modalità.

La disciplina delle *start-up* innovative si è perfezionata con l'emanazione di un decreto che estende al 2016 le agevolazioni fiscali per chi investe in queste imprese, innalzando la soglia d'investimenti ammissibili a 15 milioni per ciascuna *startup* innovativa nell'intero periodo di permanenza dell'impresa nella sezione speciale del Registro delle imprese; va nella stessa direzione il nuovo regolamento Consob in materia di *equity crowdfunding*. Queste misure si aggiungono a numerosi strumenti di facilitazione.

La strategia del Governo, negli ultimi anni, ha puntato anche al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Con il Piano straordinario per il *Made in Italy* il Governo aveva inteso rafforzare la proiezione internazionale delle imprese puntando sull'incremento dell'*export* e l'attrazione degli investimenti esteri. L'attuazione del Piano è stata accompagnata dallo stanziamento di risorse aggiuntive, previste nella legge di stabilità per il 2016, e l'assegnazione di un milione all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero. D'altro canto la competitività delle imprese italiane è oggi insidiata dalla concorrenza sleale di imprese illegali che si avvantaggiano degli investimenti in ricerca, innovazione e pubblicità dei marchi di eccellenza del *Made in Italy*. In proposito, è in corso di definizione un Piano nazionale anticontraffazione, con l'obiettivo di mettere in campo, efficaci strategie di contrasto, a tutela delle imprese che proteggono con marchi, brevetti e disegni i propri *asset* intangibili.

Dopo un riferimento al piano «Manifattura Italia» e al tema del rafforzamento delle forme aggregative delle imprese italiane tramite le reti d'impresa, si sofferma sulla Strategia per il Mezzogiorno. Uno degli strumenti di cui il Governo si è dotato è il *Masterplan* per il Mezzogiorno, che parte dai punti di forza e di vitalità del tessuto economico meridionale (aerospazio, elettronica, siderurgia, chimica, agroindustria, turismo) per collocarli in un contesto di politica industriale e di infrastrutture e servizi che consentano di far diventare le eccellenze meridionali veri diffusori di imprenditorialità e di competenze lavorative, attrattori di filiere produttive che diano vita a una ripresa e a una trasformazione dell'insieme dell'economia del Mezzogiorno. Il Piano prevede circa 95 miliardi, fino al 2023, da destinare allo sviluppo.

Inoltre, la legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto un incentivo, fino al 2019, dedicato specificamente alle aree del Paese dove è maggiormente avvertita la necessità di sostenere la crescita e creare posti di lavoro. Alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Sud Italia, è attribuito un credito d'imposta – per il quale sono stati stanziati 617 milioni l'anno – nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione ha carattere automatico e il modello e le istruzioni per usufruire del credito d'imposta sono stati approvati dall'Agenzia delle Entrate a marzo.

Quanto al settore bancario, come riconosciuto dalla Commissione Europea nel *Country Report* 2016 sull'Italia, il 2015 e i primi mesi del 2016 hanno visto sviluppi verso un assetto più moderno e competitivo del sistema bancario italiano: la riforma delle banche popolari, nuove regolamentazioni concernenti le fondazioni bancarie, la riforma delle banche di credito cooperativo, la riforma delle procedure di insolvenza e di recupero dei crediti ed infine l'introduzione di un sistema di garanzie pubbliche per la dismissione e cartolarizzazione dei crediti in sofferenza delle banche. Ricorda infine la recente nascita del Fondo Atlante, destinato a

sostenere gli aumenti di capitale di alcune banche italiane e ad avviare a soluzione il problema dei crediti deteriorati.

In materia di privatizzazioni, il Governo sta dando attuazione al programma di privatizzazioni di società partecipate e proprietà immobiliari, con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico e aprire il capitale delle società al mercato. Nel 2015 il gettito a favore dell'Erario è stato equivalente a più dello 0,4 per cento del PIL, pari a oltre 6,5 miliardi. Il programma per i prossimi anni prevede entrate pari allo 0,5 per cento del PIL l'anno nel 2016, 2017 e 2018, e allo 0,3 per cento nel 2019. Tra le operazioni concluse nel 2015 rientrano la cessione al mercato di una quota del capitale di Enel e il collocamento in borsa di azioni di Poste Italiane nella misura del 33,2 per cento del capitale. Per il 2016 sono state fissate le modalità per l'alienazione di una quota fino al 49 per cento del capitale sociale di Enav. Altre operazioni verranno attuate in corso d'anno in funzione degli obiettivi di gettito. La privatizzazione delle Ferrovie dello Stato o sue componenti rientra nel programma di medio periodo del Governo.

Passando all'Agenda digitale europea, fa presente che nell'agosto 2015 è stato approvato il programma operativo del piano banda ultra larga che assegna 2,2 miliardi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione. Un accordo quadro siglato con le Regioni a febbraio stabilisce che tali risorse saranno utilizzate secondo una ripartizione territoriale che tiene conto del fabbisogno stimato per gli interventi pubblici nelle «aree bianche» (a fallimento di mercato) e tenendo conto delle altre risorse disponibili per il finanziamento del piano banda ultra larga in ciascuna Regione. Per gli interventi nelle «aree bianche» si procederà con un intervento diretto, cioè non più con contributi a fondo perduto, ma con la costruzione di una rete che rimarrà pubblica (Stato-Regioni) e che coprirà 7.300 Comuni in tutto il territorio nazionale. Cita inoltre il progetto Enel OpEn Fiber, che si pone l'obiettivo di far passare la fibra attraverso la rete elettrica dell'ENEL.

Infine, in materia di turismo, ricorda che si intende far leva sull'interdipendenza tra turismo e cultura, con strategie orientate a uno sviluppo sostenibile in termini sociali, economici e ambientali. A tal fine il cronoprogramma per le riforme prevede per l'aggiornamento del Piano strategico per lo sviluppo del turismo e rilancio dell'ENIT entro il 2016.

In conclusione, si riserva di presentare uno schema di parere che tenga conto delle eventuali osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore GIROTTO (*M5S*), che preannuncia un intervento fortemente critico sul Documento in discussione.

In premessa ricorda che il DEF 2016 indica come obiettivi prioritari del Governo il rilancio della crescita e dell'occupazione tramite azioni volte alla riduzione della pressione fiscale e all'aumento degli investimenti pubblici.

La stima di crescita del PIL per il 2016 (già ridotta rispetto alle previsioni d'autunno) potrebbe essere rivista al ribasso a causa delle incertezze relative alla domanda interna, non adeguatamente stimolata dal Governo, e alla capacità delle imprese italiane di espandere le loro esportazioni in un quadro di accresciuta difficoltà economica.

Ritiene che i provvedimenti adottati dal Governo abbiano sostenuto pochi settori, tra i quali quello bancario (ricorda i provvedimenti relativi a banche popolari e banche di credito cooperativo, contestandone la filosofia di fondo) e dell'energia, privilegiando il mantenimento delle rendite. A suo parere il Governo non è stato capace di intraprendere per la concorrenza dei mercati – l'esame del disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza è, al momento, sospeso – o politiche reali sugli investimenti pubblici e per la riduzione della pressione fiscale, che resta a livelli insostenibili.

In materia di interventi a sostegno delle imprese, rileva che le riforme della tariffa elettrica e del mercato elettrico comporteranno una riduzione della remunerazione degli investimenti e un aumento del costo della fornitura di energia elettrica, che graverà sulla competitività delle aziende, contribuendo a generare deflazione; tali riforme, secondo la sua opinione, incideranno anche sui clienti domestici, riducendone così la capacità di spesa a discapito della domanda interna.

Critica la mancanza di novità in merito a settori fondamentali come l'industria del turismo, della cultura e del commercio o della produzione di beni di consumo, come i prodotti agroalimentari, non sufficientemente tutelati nella loro identità di «*Made in Italy*». Inoltre, nell'innovazione e nella ricerca, due capisaldi fondamentali per lo sviluppo sostenibile, vedono l'Italia ancora come il fanalino di coda tra i Paesi industrializzati.

A suo parere si investono capitali in settori ormai obsoleti, magari dopo aver svenduto patrimoni d'avanguardia, senza immaginare per loro un piano di valorizzazione e rilancio. Cita, in proposito, il caso della chimica verde, con Versalis.

Ritiene indispensabile intervenire con urgenza e cambiare modello di produzione, spostando gli interessi economici su altri settori. Per esempio, anziché spendere miliardi di euro all'estero per soddisfare la domanda interna di energia, riterrebbe preferibile investire nella riduzione dei consumi e nella produzione interna di energia con fonti rinnovabili, con ricadute positive su occupazione, diminuzione delle emissioni inquinanti e tutela dei territori.

Cita le valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, secondo il quale le quantificazioni contenute nel DEF sarebbero sempre in prossimità del limite superiore delle stime. Il Governo dunque avrebbe imperniato il DEF su una previsione di crescita del PIL che corrisponde all'estremo più alto della forchetta, rischiando, in caso di eventuali *performance* negative, di rendere più difficoltoso il percorso di riduzione del rapporto debito/PIL. Sempre con riferimento alle valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, calcola che lo scarto della previsione del Governo rispetto al valore mediano dei previsori dell'Ufficio parlamentare di bilancio, si situi a tre

decimi di punto nel 2016, a cinque decimi nel 2017 e 2018 e a tre decimi nel 2019. Ritiene quindi che il Governo preveda un PIL nominale al 2019 gonfiato di 25-30 miliardi rispetto allo scenario meno sfavorevole e di 50-60 miliardi rispetto a quello più sfavorevole. La questione non è di poco conto, perché se la crescita non sarà quella prevista, il debito non calerà.

Valuta le stime sul *deficit* e sul debito basate su ipotesi ottimistiche di crescita, con il rischio che la traiettoria del debito pubblico continui a salire. Critica il Governo, che giudica incapace di adottare un indirizzo politico e di varare azioni capaci di alimentare la ripresa interna, anche con i tassi d'interesse vicini allo zero.

A suo parere l'obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2019 può essere definito come un suicidio economico.

Passa poi ai dati economici. Il Fondo monetario internazionale taglia le stime di crescita previste per il 2016 e 2017. Nel World Economic Outlook il FMI prevede un incremento del PIL del nostro Paese dell'1 per cento per quest'anno (a gennaio stimato all'1,3) e dell'1,1 per cento nel 2017 (1,2). Il Governo, invece, confida in una crescita dell'1,2 per cento al netto di «rischi al ribasso». Per quanto riguarda il disavanzo, il FMI prevede per l'Italia un rapporto *deficit*/Pil al 2,7 per cento nel 2016 (mentre il DEF prevede il 2,3) e all'1,6 per cento nel 2017, mentre il pareggio del bilancio strutturale è atteso nel 2021. Il debito è stimato al 133 per cento del PIL nel 2016, al 131,7 per cento nel 2017 e al 121,6 per cento nel 2021. Gli economisti di Washington, inoltre, prevedono l'inflazione ferma allo 0,2 per cento a fine anno con aumento allo 0,7 per cento nel 2017, mentre la disoccupazione scenderà all'11,4 per cento nel 2016 (dall'11,9 per cento del 2015) e al 10,9 per cento l'anno prossimo. Uno 0,5 per cento: troppo poco rispetto al numero dei disoccupati e di coloro che neppure cercano più il lavoro, circa sette milioni di persone.

Riporta poi testualmente le parole del FMI, secondo il quale in Italia la crescita è stata più lenta del previsto e viene giudicata modesta per Germania, Francia e Italia.

Passando al tema energetico, e in particolare alla produzione di energia da fonti rinnovabili, evidenzia come, seppure siano stati raggiunti in anticipo gli obiettivi posti per il 2020, negli ultimi tre anni si siano registrati progressi assai marginali. In proposito cita un documento del GSE, secondo il quale sul totale dell'energia elettrica prodotta, il contributo delle fonti rinnovabili è anzi sceso dal 37,5 del 2014 al 32,8 del 2015. Ricorda anche che l'edizione 2016 di Solarexpo-*The Innovation Cloud* è stata rinviata, sia perché il mercato delle nuove installazioni del fotovoltaico ha segnato nel 2015 un ulteriore calo sensibile sui valori del 2014 sia perché il contesto vede un'estrema instabilità normativa.

Esprime apprezzamento per la mozione che impegna il Governo stabilizzare l'*ecobonus* dal 2017 al 2019, ma invita a considerare i troppi vincoli di natura burocratica che rendono più difficili gli interventi in materia di efficienza energetica.



Inoltre critica la riforma della tariffa elettrica, operativa dal 1° gennaio scorso, che, a suo parere, rappresenta un ostacolo all'autoproduzione di energia. Invita poi l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico a varare finalmente, dopo due anni di ritardo, la normativa che permetta anche alle fonti rinnovabili di partecipare al mercato dei servizi elettrici (altamente remunerativo), attualmente di totale appannaggio delle fonti fossili. Ricorda infine che un ulteriore miglioramento degli attuali meccanismi di mercato potrebbe portare vantaggi a cittadini e imprese, che attualmente sono costretti a pagare in bolletta un costo di dispacciamento molto più alto rispetto a quanto avviene in Paesi come la Germania e il Regno Unito

In conclusione, ritiene che gli obiettivi posti nel DEF siano assolutamente irrealistici e irraggiungibili e debbano essere assolutamente rivisti nell'ambito di nuove politiche.

Il senatore SCALIA (*PD*), dopo aver ricordato i meccanismi alternativi di incentivazione della tariffa onnicomprensiva, dei certificati verdi e dei certificati bianchi, ritiene che il recente rallentamento dello sviluppo delle fonti rinnovabili vada considerato alla luce dei grandissimi progressi ottenuti negli anni precedenti, che hanno portato l'Italia a raggiungere in anticipo gli obiettivi posti dall'Unione europea per il 2020. Cita poi il sistema dei certificati bianchi, introdotto nel 2004 e considerato un modello dagli altri Paesi europei.

Invita a una valutazione complessiva del sistema delle rinnovabili, che non comprende solo l'eolico, il solare e l'idroelettrico (unica fonte programmabile delle tre), ma anche il geotermico, che ha visto un significativo incremento nell'ultimo anno, le biomasse, la combustione dei rifiuti, la combustione di olio derivante da grasso animale e il biogas da rifiuti. Ritiene che la politica energetica vada affrontata con razionalità e che le fonti fossili, in particolare il gas naturale, rappresentino ancora una necessità nella transizione verso la *green economy*. Infine critica la posizione di diverse associazioni ambientaliste, che pur propugnando il ricorso alle fonti rinnovabili allo stesso tempo paradossalmente avversano inceneritori e nuovi impianti idroelettrici.

Il presidente DI BIAGIO dichiara di condividere l'intervento del senatore Scalia.

Anche il senatore ASTORRE (*PD*) condivide l'intervento del senatore Scalia e chiede al senatore Girotto se sia vero che, in materia di fonti energetiche rinnovabili, i risultati di Paesi come Germania, Francia e Inghilterra siano peggiori di quelli italiani.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) conferma che i risultati ottenuti dall'Italia sono ancora migliori di quelli dei Paesi citati dal collega Astorre, ma solo ed esclusivamente per l'importante eredità degli investimenti

del passato nel settore idroelettrico, visto il rallentamento recente del settore. Conferma la sua opinione che le fonti rinnovabili vengano ostacolate, come anche nel caso dei Sistemi di distribuzione chiusa (SDC), a vantaggio delle fonti fossili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 19 aprile 2016

**Plenaria****229<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso**  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento il relatore ANGIONI (*PD*), il quale si sofferma sulle stime del quadro programmatico per il 2016 e sugli aspetti più rilevanti del mercato del lavoro. In particolare, dopo aver dato conto delle deleghe scaturite dal *Jobs Act*, che costituiscono una riforma del lavoro di ampia portata, il relatore ricorda i contenuti dell'Atto Senato n. 2233, in materia di lavoro autonomo e articolazioni flessibili del lavoro subordinato.

Dopo aver segnalato che nel Documento in esame il Governo prospetta per il 2016 la riforma della contrattazione aziendale, la nuova disciplina per la promozione dell'alternanza scuola-lavoro e i provvedimenti normativi in tema di contrasto alla povertà e di sostegno alle persone con disabilità, il relatore dà conto della possibilità di interventi governativi per rendere più flessibile il sistema pensionistico e l'uscita dal mercato del lavoro. Conclusivamente, anticipa l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole, con particolare considerazione alle politiche attive del lavoro.

In risposta ad una richiesta della senatrice Paglini, il PRESIDENTE indica come termine ultimo per la votazione del parere sul Documento la seduta antimeridiana di giovedì 21 aprile. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

**(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente SACCONI avverte che alla scadenza del termine sono stati presentati 287 emendamenti e 3 ordini del giorno al disegno di legge n. 2232, adottato come testo base, pubblicati in allegato. Propone quindi di fissare a domani 20 aprile, alle ore 10 il termine per la presentazione dei subemendamenti ai due emendamenti della relatrice.

La Commissione concorda.

La relatrice PARENTE (*PD*) procede all'illustrazione dell'emendamento 1.100, sottolineando la necessità di rafforzare il progetto individuale, di coinvolgere tutti i soggetti interessati all'assistenza delle persone disabili e di considerare il contributo dei genitori come sostegno e non come assistenza, dal momento che quest'ultima deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni pubbliche. Con riferimento al suo emendamento 1.200, richiama quindi l'importanza dello strumento dei *trust* auto-dichiarati, che valorizzano le scelte dei genitori di persone con disabilità e la loro attività di gestione.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti 1.35, che considera assorbito dalla proposta della relatrice 1.100, e gli emendamenti 1.71 e 2.12. Evidenzia la necessità di tener conto nel disegno di legge della prospettiva della perdita dei genitori della persona disabile. Sottolinea che si deve procedere a riequilibrare i livelli di spesa per l'assistenza socio-sanitaria con quelli della spesa ospedaliera, potenziando i servizi territoriali di assistenza.

Il senatore LEPRI (*PD*) illustra gli emendamenti 1.39, 1.53, 1.72, 3.5 e 6.3. Pone l'attenzione sulla necessità di migliorare la disciplina del pro-

getto individuale, dell'amministrazione di sostegno e della gestione fiduciaria. Ritiene opportuno garantire un potenziamento delle risorse finanziarie per una migliore programmazione in campo sanitario e sociosanitario. Precisa infine l'importanza di forme associate di gestione fiduciaria dei patrimoni.

La senatrice D'ADDA (*PD*) illustra l'emendamento 1.38 e sottolinea la necessità di aggiornare nel tempo il progetto individuale, considerando l'evoluzione della malattia e le innovazioni tecnologiche e farmacologiche, che possono cambiare notevolmente la vita della persona disabile.

La senatrice FAVERO (*PD*) dà conto degli emendamenti a sua firma, che introducono il tema delle disabilità plurime, fonte di terribili limitazioni nelle capacità di vita e di relazione delle persone disabili. Procede in particolare all'illustrazione dell'emendamento 1.10, che pone l'attenzione sulla necessità di preparare tempestivamente la persona disabile al momento del distacco dai propri cari. Illustra infine gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.54, 3.14, 4.11, 5.3 e 8.7, che affrontano particolari aspetti relativi al coinvolgimento delle istituzioni locali, ai processi di deistituzionalizzazione, ai poteri dell'amministratore di sostegno e al monitoraggio dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232

**G/2232/1/11**

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (A.S. 2232),

premesso che:

l'articolo 4 prevede che il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento;

in particolare il Fondo è destinato: ad attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità; realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza; realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*; e, sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

impegna il Governo a:

prevedere, attraverso atti di propria competenza, nell'ambito delle finalità del Fondo, misure volte ad incrementare il numero degli operatori in grado di assistere e sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, presso le proprie residenze ed evitando lo sradicamento dal contesto familiare, e di favorire la realizzazione di progetti di vita che consentano a tali persone di raggiungere il maggior livello di autonomia possibile.

---

**G/2232/2/11**

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (A.S. 2232),

premessi che:

l'articolo 4 prevede che il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento;

in particolare, si prevede la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

impegna il Governo a:

prevedere, attraverso atti di propria competenza, la realizzazione degli interventi di residenzialità, descritti in premessa, anche per le persone con disabilità di lieve e media gravità, che con il progressivo invecchiamento subiscono una maggiore compromissione dello stato di salute e un aggravamento delle loro patologie, in modo da consentire a tali persone di raggiungere il maggior livello di autonomia possibile già durante l'esistenza in vita dei genitori.

**G/2232/3/11**

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (A.S. 2232),

premessi che:

l'articolo 7 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni del presente provvedimento e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave;

le misure previste nel suddetto articolo sono attivate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere il possibile utilizzo di risorse economiche, quindi anche umane e tecnologiche, per l'attuazione delle campagne informative previste dall'articolo 7 del presente provvedimento, utilizzando come mezzi di diffusione anche i portali telematici istituzionali dedicati a tali materie.

---

## Art. 1

### 1.1

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e 38» con le seguenti: «, 38, 117, comma 7, 118, comma 4».*

### 1.2

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

*Al comma 1, sostituire le parole: «e dagli articoli 3 e 19» con le seguenti: «e dagli articoli 3, 12, con particolare riferimento ai commi 4 e 5, e 19».*

### 1.3

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e dagli articoli 3 e 19» con le parole: «e dagli articoli 3, 12 e 19».*



**1.4**

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a),» con le seguenti: «3, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), nonché 22, 25 e 28».*

---

**1.5**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «3 e 19» con le seguenti: «3, 12, 14, 15, 16, 17 e 19».*

---

**1.6**

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 1, dopo le parole: «articoli 3» aggiungere le seguenti: «, 12, con particolare riferimento al comma 4 e 5,».*

---

**1.7**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.» con le seguenti: «approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, e agli articoli 22, 23 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 è volta a favorire l'autodeterminazione, la possibilità di scegliere, la costruzione delle reti sociali, l'interazione e la relazionalità nella comunità, l'inclusione sociale e la Vita indipendente, il multiculturalismo disabile, le condizioni di vita, il benessere, e la soddisfazione della vita delle persone con disabilità».*

---

**1.8**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo le parole: «favorire il benessere» aggiungere le seguenti: «la deistituzionalizzazione».*

---

**1.9**

FASIOLO, ANGIONI

*Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «con interventi tempestivi, globali, continuativi per favorire la progressiva autonomia dalla famiglia per far fronte gradualmente al distacco o alla perdita del suo supporto».*

---

**1.10**

FAVERO, MANASSERO, D'ADDA

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».*

---

**1.11**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «a partire dall'età evolutiva, anche al fine di preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».*

---

**1.12**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o la perdita del suo sostegno».*

---

**1.13**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità», aggiungere le seguenti: «a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».*

---

**1.14**

FAVERO, FASIOLO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo a quelle affette da disabilità plurime».*

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con disabilità grave» aggiungere le seguenti: «, e in particolare con disabilità plurime,».*

---

**1.15**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In tutte le decisioni relative alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative, dei tutori, dell'amministratore di sostegno, del *Trustee* o di chiunque abbia su di essi una responsabilità legale, l'interesse superiore della persona con disabilità deve essere una considerazione preminente».

---

**1.100**

LA RELATRICE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vi-

sta del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi li rappresenta. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità».

---

### 1.16

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Tali misure, volte prioritariamente ad evitare l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorirne la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 32. Il progetto individuale prevede soluzioni di vita indipendente anche all'interno del proprio ambiente e nucleo familiare, elaborate dalla stessa persona con disabilità a partire dal compimento della sua maggiore età a prescindere dall'esistenza in vita dei suoi genitori; ove non possibile soprattutto a causa di gravi disabilità cognitive, tali soluzioni vengono individuate con l'Amministratore di sostegno, il Tutore o il *Caregiver* Familiare prevalente. Il progetto individuale, su richiesta della persona con disabilità o, ove non possibile, dell'Amministratore di sostegno, Tutore o *Caregiver* Familiare prevalente, è sottoposto a periodiche revisioni, al fine di adattarlo a eventuali nuove condizioni di vita sociale ed affettiva della persona con disabilità».

---

### 1.17

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «disciplina misure di assistenza,» *fino a:* «all'articolo 4 della medesima legge.», *con le seguenti:* «in applicazione dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite

sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" linea di intervento 3, disciplina misure volte a garantire il diritto alla vita indipendente e autodeterminata alle persone con disabilità grave. La presente legge regola inoltre che alle medesime sia garantita l'assistenza personale necessaria per consentire loro la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita in particolare finalizzata a contrastare l'isolamento e la segregazione. Tali interventi sono diretti alle persone con disabilità grave prive di adeguato sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza».

---

### 1.18

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «misure di assistenza, cura e protezione», con le seguenti: «misure per la vita indipendente e l'inclusione nella società».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente: «Incremento del Fondo per la vita indipendente, l'inclusione sociale e l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;*

2) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «misure di assistenza, cura e protezione», con le seguenti: «misure per la vita indipendente e l'inclusione nella società».*

---

### 1.19

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «cura e protezione», con le seguenti: «e cura».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «cura e protezione», con le seguenti: «e cura».*

---

**1.20**

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con le seguenti: «a tutela della salute».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con le seguenti: «a tutela della salute».*

---

**1.21**

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguenti: «a tutela dei diritti umani».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con le seguenti: «a tutela dei diritti umani».*

---

**1.22**

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con la seguente: «tutela».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con la seguente: «tutela».*

---

**1.23**

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «disabilità grave» con la seguente: «disabilità».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;*

*2) alla rubrica, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;*

b) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

2) alla rubrica, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

c) all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

2) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

3) al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

4) al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

5) al comma 4, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

6) alla rubrica, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

d) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità».

---

## 1.24

GRANAIOLA, DIRINDIN, ANGIONI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «grave».*

*Conseguentemente, al comma 2, penultimo periodo, sostituire le parole: «Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,» con le seguenti: «Lo stato di disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».*

---

**1.25**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «disabilità» sopprimere la parola: «grave».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, e ovunque ricorra nel testo, dopo la parola: «disabilità» sopprimere la parola: «grave».*

---

**1.26**

ROMANO

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza».*

---

**1.27**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «entrambi i genitori» aggiungere le seguenti: «o di chi ne fa le veci esercitando la responsabilità genitoriale».*

---

**1.28**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, sostituire le parole: «non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza» con le seguenti: «non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale».*

---

**1.29**

MANASSERO, FAVERO, D'ADDA

*Al comma 2, sostituire le parole: «non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza» con le seguenti: «non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale».*

---



**1.30**

FASIOLO, ANGIONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza» con le seguenti: «non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale».*

---

**1.31**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza» con le seguenti: «non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale».*

---

**1.32**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, sostituire le parole: «di sostenere le responsabilità della loro assistenza» con le seguenti: «di fornire l'adeguato sostegno genitoriale».*

---

**1.33**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «le responsabilità della loro assistenza» con le seguenti: «le responsabilità genitoriali».*

---

**1.34**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «, in conformità con quanto previsto dal "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", in particolare linee di interventi 3 e 6».*

---

**1.35**

SACCONI, PAGANO

*Al comma 2, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, o comunque nella prospettiva della perdita dei genitori».*

---

**1.36**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» con la seguente: «volte».*

---

**1.37**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» con le seguenti: «finalizzate a».*

---

**1.38**

D'ADDA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, sono adottate previa disposizione o aggiornamento del progetto individuale» con le seguenti: «, sono adottate previa disposizione e aggiornamento».*

---

**1.39**

LEPRI, FAVERO, D'ADDA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «adottate previa predisposizione o aggiornamento del» con le seguenti: «integrate nel».*

---

**1.40**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «legge 8 novembre 2000, n. 328» aggiungere le seguenti: «o di cui all'articolo 39, comma 2, lettere 1-bis e 1-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».*

---

**1.41**

DIRINDIN, GRANAIOLA, ANGIONI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare realizzando la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori» con le seguenti: «e sono assicurate in modo da garantire la presa in carico della persona interessata anche in presenza del sostegno familiare, favorendo, in vista del suo venir meno, la continuità dell'assistenza e delle cure previo adeguamento del progetto individuale e nel rispetto delle scelte adottate in presenza del sostegno familiare.».*

---

**1.42**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «presa in carico» aggiungere le seguenti: «, tramite la costruzione e l'aggiornamento del progetto individuale medesimo.».*

---

**1.43**

FAVERO, ANGIONI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «durante l'esistenza in vita dei genitori», con le seguenti: «durante l'esistenza in vita dei familiari.».*

---

**1.44**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori» aggiungere le seguenti: «e dei membri del nucleo familiare ristretto».*

---

**1.45**

SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «genitori» aggiungere le seguenti: «e dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile».*

---

**1.46**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, in conformità con quanto previsto dal "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", in particolare linee di interventi 3 e 6».*

---

**1.47**

FAVERO, FASIOLO

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che sia pienamente assicurata la necessaria specificità dei servizi resi a seconda della tipologia di disabilità, singola o plurima, volta a volta considerata».*

---

**1.48**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

---

**1.49**

FAVERO, MANASSERO

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario» con le seguenti: «può svolgere il ruolo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), ove espressamente indicato dal disponente in coerenza con il progetto di vita individuale».*

---

**1.50**

FAVERO, MANASSERO

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «ove possibile».*

---

**1.52**

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ove possibile,».*

---

**1.51**

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «, ove possibile,» con la seguente: «sempre».*

---

**1.53**

LEPRI, FAVERO, DIRINDIN, GUERRA, D'ADDA, ANGIONI

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario» con le seguenti: «è coinvolto dalle istituzioni competenti nella definizione o nell'aggiornamento del progetto individuale di vita del beneficiario».*

---

**1.54**

FAVERO, MANASSERO, D'ADDA

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna» con le seguenti: «si attiva per far definire o aggiornare».*

---

**1.55**

PADUA

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna» con le parole: «si attiva per far definire o aggiornare».*

---

**1.56**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna» con le seguenti: «si attiva per far definire o aggiornare».*

---

**1.57**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna», con le seguenti: «si adopera per far definire o aggiornare».*

---

**1.58**

FASIOLO, ANGIONI

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna» con le seguenti: «si attiva per la definizione e/o l'aggiornamento».*

---

**1.59**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3,» con le seguenti: «Lo stato di disabilità, di cui all'articolo 3,».*

---

**1.60**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».*

---

**1.61**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «che risultano conseguentemente integrati dalle risorse e dagli interventi di cui alla presente legge».*

---

**1.62**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.63**

SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La presente legge è volta, altresì, a promuovere l'investimento nella diversità e nel dialogo culturale, a prevenire l'esclusione e la discriminazione multipla e a incentivare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione nella rete di solidarietà dedicata alle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Sono valorizzate, ad ogni livello, le politiche di *mainstreaming* e di valutazione dell'impatto delle scelte economiche, l'in-

individuazione di *partner*, le valutazioni di *benchmarking*, le sinergie, le leve finanziarie, la collaborazione con le *expertise* per la valorizzazione sociale del lavoro di cura e di assistenza per le persone con disabilità prive di sostegno familiare. In modo particolare, sono agevolate le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di *trust* e di fondi patrimoniali, la formazione di vincoli di destinazione d'uso e di ogni strumento civilistico atti a realizzare, in accordo con le finalità della presente legge, interessi meritevoli di tutela in favore dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare».

---

#### 1.64

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La presente legge è volta, altresì, a promuovere l'investimento nella diversità e nel dialogo culturale, a prevenire l'esclusione e la discriminazione multipla e a incentivare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione nella rete di solidarietà dedicata alle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Sono valorizzate, ad ogni livello, le politiche di processo attraverso il quale innovazioni sperimentate in ambito sociale, economico o istituzionale vengono trasposte a livello di sistema per la valutazione dell'impatto delle scelte economiche, l'individuazione di partenariati, le valutazioni per la misurazione di un fenomeno economico o finanziario nell'unità di tempo, usata come base per valutazioni comparative, le sinergie, le leve finanziarie, la collaborazione con persone di comprovata esperienza per la valorizzazione sociale del lavoro di cura e di assistenza per le persone con disabilità prive di sostegno familiare. In modo particolare, sono agevolate le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di *trust* e di fondi patrimoniali, la formazione di vincoli di destinazione d'uso e di ogni strumento civilistico atti a realizzare, in accordo con le finalità della presente legge, interessi meritevoli di tutela in favore dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare».

---

#### 1.65

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di fondi patrimoniali, vincoli di destinazione



d'uso (articolo 245-ter del codice civile) ò di *trust*, nella realizzazione di interessi meritevoli di tutela in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 5, 6 e 6-bis della presente legge. Tale disciplina si applica anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale».

---

### 1.66

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 3, sostituire le parole:* «è volta, altresì, ad agevolare erogazioni da parte di soggetti privati e» *con le seguenti:* «fornisce precise indicazioni e agevolazioni fiscali per».

---

### 1.67

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 3, sostituire le parole:* «, altresì, ad agevolare» *con le seguenti:* «a disciplinare».

---

### 1.200

LA RELATRICE

*Al comma 3, sostituire le parole:* «e la costituzione di *trust*» *con le seguenti:* «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario, di cui all'articolo 6».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«Art. 6. - (Istituzione di *trust*, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie). – 1. I beni e diritti conferiti in *trust*, anche autodichiarati, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di suc-

cessione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust*, il fondo speciale di cui al comma 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, nel regolamento del fondo speciale di cui al comma 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust*, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile identifici in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust*, ovvero il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore, ove previsti con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo, il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*, del fiduciario o del gestore ove previsti;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust*, ovvero del contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nel fondo speciale di cui al comma 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pub-

blici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*, del fondo speciale di cui al comma 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;

f) l'atto istitutivo, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust*, ovvero del fondo speciale di cui al comma 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, a carico del *trustee*, del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto dovrà essere individuabile per tutta la durata del *trust*, o del fondo speciale di cui al comma 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;

g) l'atto istitutivo, il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del *trust*, ovvero del fondo speciale di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il *trust*, ovvero stipulato il contratto fiduciario, godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust*, ovvero del contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e beneficiari.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust*, ovvero del fondo speciale di cui al comma 1, ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust*, ovvero dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust*, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati privati di *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti ai sensi del comma 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

---

## 1.68

PEZZOPANE

*Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di trust» con le seguenti: «e la costituzione di "trust", vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e fondi disciplinati con contratto fiduciario, nonché istituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 3, del medesimo decreto, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in favore di persone con*

disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«Art. 6. - (*Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali disciplinati con contratti fiduciari a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie*). – 1. I beni e diritti conferiti in *trust* ovvero gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter codice civile, ovvero destinati a fondi speciali disciplinati con contratto fiduciario oppure istituiti presso le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al comma 3 dell'articolo 1, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust*, anche autodichiarato, i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust*, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust*, ovvero il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, individuino,

rispettivamente, gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore, ove previsti con riguardo al progetto di vita, e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo, il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*, del fiduciario o del gestore ove previsti;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust*, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*, dei fondi speciali di cui al comma 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;

f) l'atto istitutivo, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, a carico del *trustee*, del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto dovrà essere individuabile per tutta la durata del *trust*, o dei fondi speciali di cui al comma 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;

g) l'atto Istitutivo, il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del *trust*, ovvero del fondo speciale di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1 ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il *trust*, i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust*, ovvero del regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile o istituiti a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della mede-

sima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e beneficiario.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust*, ovvero dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati privati di *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 6 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

---

**1.69**

PEZZOPANE

*Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di trust» con le seguenti: «e la costituzione di uno Sportello Unico Centrale, di cui all'articolo 6».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«Art. 6. - (*Sportello Unico Centrale*). – 1. Per agevolare il trattamento dei problemi comuni a tutte le categorie delle persone con disabilità, la legge prevede la costituzione di uno Sportello Unico Centrale, dal quale saranno emanate opportune diramazioni nelle varie sedi regionali per la propria competenza territoriale. La funzione dello Sportello Unico Centrale è quella di coordinare le varie linee guida da adottare in corrispondenza delle competenze da svolgere per le persone con disabilità, meglio specificate nel comma successivo.

2. Per provvedimenti comuni a tutte le categorie di invalidi, si intende il riconoscimento automatico da parte dello Stato, di ciò che in funzione della specifica invalidità, occorre per la propria quotidianità. In specifico si elencano le seguenti provvidenze:

- a) Pensione di invalidità (e/o sussidio analogo);
- b) terapia domiciliare o ambulatoriale;
- c) assistenza domiciliare, totale o parziale;
- d) sostegno scolastico totale o parziale, fino alla scuola dell'obbligo;
- e) parcheggio riservato e tagliando per automobili;
- f) agevolazioni per il posto di lavoro;
- g) segnalazione di centri specialistici per visite mediche e per sussidi ortopedici;
- h) inoltro pratiche di abbattimento barriere architettoniche e di istanze per altre leggi previste;
- i) accertamento condizione familiare/sociale, per eventuali situazioni di emergenza.

3. Lo Sportello Unico Centrale dovrà occuparsi in maniera automatica, dei casi in cui la persona con gravi disabilità rimanga sola, soccorrendola con aiuti tendenti a procurare alloggio, vitto e assistenza gratuita in un centro abilitato, accollando le spese alla Direzione Regionale competente, qualora l'interessato o chi per lui, non opti per l'appannaggio di cui all'articolo 4.

4. Lo Sportello Unico Centrale si dovrà attivare per la realizzazione dei vari livelli di invalidità, affinché le medesime provvidenze non siano sommariamente attribuite a persone con grado di disabilità diverso. Con decreto successivo, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sarà pubblicato l'elenco dei vari gradi di invalidità.

5. Per le persone impossibilitate ad esprimersi nella maniera tradizionale, che usano strumenti per la comunicazione alternativa, lo Sportello



Unico provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tali acquisti, al pari degli altri ausili riconosciuti dallo Stato, nonché si attiverà automaticamente per il riconoscimento della capacità di intendere e di volere, in funzione del fatto che l'ausilio consente la possibilità di esternalarla.

6. la legge n. 6 del 2014 dell'Amministratore di Sostegno viene modificata come segue:

a) all'articolo 404, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: "nel caso non scelga di essere assistito da un Amministratore di Sostegno, al compimento della maggiore età, il soggetto mantiene in automatico la patria potestà";

b) all'articolo 409, dopo il primo comma, aggiungere: "al maggiore di età che rinuncia all'Amministratore di Sostegno, è conservata la capacità di agire, anche nel caso in cui per esprimersi, utilizzi strumenti per la comunicazione alternativa"».

---

## 1.70

PEZZOPANE

*Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di trust» con le seguenti: «nonché fondi speciali presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 3, del medesimo decreto, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6».*

---

## 1.71

SACCONI, PAGANO

*Al comma 3, dopo le parole: «costituzione di trust» aggiungere le seguenti: «e la costituzione di fondi dedicati presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo 10 (di seguito "intermediari filantropici")».*

**1.72**

LEPRI, FAVERO, D'ADDA

*Al comma 3, dopo la parola: «trust» inserire le seguenti: «o altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento».*

---

**1.73**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 6 si applicano anche per quegli istituti giuridici affini già esistenti che realizzano interessi meritevoli di tutela in favore di persone con disabilità».*

---

**1.0.1**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una Vita indipendente da piena inclusione sociale)*

1. Ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 16, 32, 38 della Costituzione, dell'articolo 19 in materia di Vita indipendente e inclusione nella comunità della Convenzione della Nazioni Unite su diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità sancite dalla presente legge di cui all'articolo 1, comma 1, è fatto obbligo ad ogni Ente pubblico competente, in caso di permanenza, temporanea o continua, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una Vita indipendente e la piena inclusione sociale, in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., reparti psichiatrici o strutture similari, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera b), di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di loro competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.

2. Ai fini della realizzazione dell'obbligo di cui al comma 1, gli Enti pubblici competenti elaborano, unitamente al gestore della struttura dove

risiede il cittadino con disabilità privo di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che realizzi, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.

3. Ai fini del contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una Vita indipendente e la piena inclusione sociale, gli Enti pubblici competenti possono realizzare un progetto di Reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per i cittadini con disabilità privi di sostegno familiare che non abbiano reddito ovvero con un reddito che non sia superiore alla soglia di povertà così come individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237».

---

## Art. 2

### 2.1

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 2.2

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti e attuati, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione i livelli essenziali delle prestazioni sociali privilegiando, a norma dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel contesto dell'erogazione territoriale e domiciliare, le aree di intervento e i livelli dei servizi di informazione e consulenza per l'accesso alla rete integrata dei servizi, del servizio sociale professionale, dei servizi sociali di pronto intervento per situazioni di emergenza personale, dei servizi educativo-assistenziali e di promozione della socialità, degli interventi per contrastare le condizioni di vecchie e nuove povertà e per favorire l'inclusione so-

ciale, dei servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio e delle strutture e centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno».

---

### 2.3

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

---

### 2.4

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

---

### 2.5

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, lettera m), della Costituzione».

---

**2.6**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della 8 novembre 2000, n. 328».

---

**2.7**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

---

**2.8**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

---

**2.9**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

---

**2.10**

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».

---

**2.11**

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

---

**2.12**

SACCONI, PAGANO

*Al comma 1, premettere il seguente periodo:* «Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano prendono in carico i bisogni sanitari, sociali e assistenziali della persona provvedendovi con soluzioni appropriate attraverso l'integrazione tra le relative prestazioni, anche mediante la collaborazione con i Comuni. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano garantiscono in ciascun ambito territoriale i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione secondo le percentuali previste dalla programmazione nazionale in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

**2.27**

MANASSERO, D'ADDA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «degli obiettivi di servizio» *con le seguenti:* «dei livelli essenziali».

*Conseguentemente, sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi a cui devono unifor-

marsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

*2-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un abitazione, dimora abituale di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

*2-ter.* Le singole Regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle strutture innovative di cui all'articolo 4, comma 1 lettera *a)* e *c)*.

*2-quater.* Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona locali».

---

## 2.13

ANGIONI

*Al comma 1, dopo le parole:* «del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68» *inserire le seguenti:* «entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

---

## 2.14

ANGIONI

*Al comma 1, dopo le parole:* «del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68» *inserire le seguenti:* «entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

---

## 2.15

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione» *con le seguenti:* «sono definiti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge

in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, privilegiando ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 i servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio, le strutture semiresidenziali e i centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno».

---

**2.16**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «sono definiti i livelli» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli».*

---

**2.17**

FASIOLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge» con le seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge ed ai fini della stessa.».*

---

**2.18**

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

*Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge» con le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge ed ai fini della stessa.».*

---

**2.19**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 comma 2*



della presente legge», *con le seguenti*: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge ed ai fini della stessa».

---

## 2.20

ROMANO

*Al comma 1, sostituire le parole*: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge», *con le seguenti*: «entro sessanta giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge.».

---

## 2.21

FAVERO, FASIOLO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, con particolare attenzione a coloro che soffrono di disabilità plurime».

---

## 2.22

BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, al fine di assicurare servizi e attività che pongano al centro la persona e il suo percorso di vita».

---

## 2.23

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-bis. Analogamente al comma 1 del presente articolo, le leggi e i relativi regolamenti regionali di applicazione della presente legge, in relazione all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, privilegeranno il servizio sociale professionale e il segretariato sociale per

l'informazione e la consulenza al singolo, il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali, l'assistenza domiciliare, le strutture semiresidenziali e i centri di accoglienza diurni a carattere comunitario per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge».

---

## 2.24

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

## 2.25

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

*2-bis.* In deroga a quanto previsto al comma 1 e tenendo conto prioritariamente del progetto individuale della persona, per l'immobile nel quale risiede una persona con disabilità unitamente ad altre persone con o senza disabilità, è richiesto il solo requisito dell'abilità.

*2-ter.* Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria normativa regionale al fine di semplificare e agevolare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* della presente legge».

---

## 2.26

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi, a cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

*2-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un immobile che è un'abitabile dimora di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

*2-ter.* Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4 comma lettera *a)* e *c)*.

*2-quater.* Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo, finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

---

## 2.28

FASIOLO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi, a cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

*2-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un immobile che è un'abitabile dimora di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

*2-ter.* Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*.

*2-quater.* Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:» con le seguenti: «Il Fondo è destinato all'attuazione dei livelli essenziali di cui all'articolo 2, in particolare, alle seguenti finalità».*

---

**2.29**

ROMANO

*Sostituire, il comma 2, con il seguente:*

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono in particolare i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi a cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, così come enunciati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento all'articolo 19, e al modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

Qualora si voglia continuare a far risiedere nella sua abituale dimora una persona con disabilità, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola residenza dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*.

Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

---

**2.30**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Nelle more della piena ed effettiva attuazione della presente legge e della definizione dei rispettivi livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, audita la valutazione della Commissione di indagine sull'esclusione sociale, di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sul rischio di povertà dei cittadini con disabilità e privi di sostegno familiare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, in via interinale, gli obiettivi di servizio necessari per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 3».

---

**2.31**

GRANAIOLA, DIRINDIN

*Al comma 2, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» *aggiungere le seguenti:* «sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari».

---

**2.32**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281» *aggiungere le seguenti:* «e sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari».

---

**2.33**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, dopo le parole:* «definisce con proprio decreto» *aggiungere le seguenti:* «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

---

**2.34**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3».

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere gli articoli 3 e 4;*

b) *all'articolo 9, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e».

---

**2.35**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «nei limiti» sino alla fine del comma.*

---

**2.36**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».*

---

**2.37**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, sostituire le parole: «a valere sul Fondo di cui all'articolo 3» con le seguenti: «come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

---

**2.38**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge si provvede all'aggiornamento e all'integrazione dei livelli essenziali di assistenza con le previsioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.*

*2-ter. Ai fini dell'aggiornamento e dell'integrazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma precedente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria e socio sanitaria alle persone di cui all'articolo*

1, comma 2 della presente legge e coerentemente con le finalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

*2-quater.* Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, emana il decreto di aggiornamento del DPCM 14 febbraio 2001, e successive modificazioni».

---

### 2.39

DIRINDIN, GRANAIOLA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Nell'ambito del procedimento di revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 553-565 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede all'adeguamento degli stessi tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 4, nonché degli obiettivi di servizio di cui al comma 2.

*2-ter.* Ai fini di cui al comma *2-bis*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria e socio sanitaria alle persone con disabilità grave coerentemente con le finalità di cui all'articolo 4.

*2-quater.* Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana il decreto di aggiornamento del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e successive modificazioni».

---

### 2.40

CATALFO, PUGLIA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Le singole Regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la ge-

stione delle innovative strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *c*).

*2-ter.* Tutte le strutture finanziate, ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

---

## 2.0.1

SERRA, PUGLIA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere, il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità)*

1. Ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 16, 32 e 38 della Costituzione, dell'articolo 19 della Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità di cui all'articolo 1 dalla presente legge è fatto obbligo ad ogni Ente pubblico competente in caso di permanenza, temporanea o continuativa, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., di reparti psichiatrici o strutture simili, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di loro competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.

2. Ai fini della realizzazione dell'obbligo di cui al precedente comma, gli Enti pubblici competenti elaborano, unitamente al gestore della struttura dove risiede la persona con disabilità priva di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 che realizza, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.

3. Ai fini del contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale, gli Enti pubblici competenti possono realizzare un progetto di reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 15 decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per le persone con disabilità prive di sostegno familiare senza reddito o con un reddito che non sia superiore alla soglia di povertà così



come individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998».

---

### Art. 3

#### 3.1

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità disposte dalla presente legge».

*Conseguentemente:*

1) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «di assistenza, cura e protezione,»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Incremento del Fondo per le non autosufficienze finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società».

---

#### 3.2

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «comma 2», *aggiungere le seguenti:* «al fine di potenziare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali».

---

#### 3.3

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:* «grave».

*Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole:* «90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» *con le seguenti:*

«180 milioni di euro per l'anno 2016, in 80 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro annui per l'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti: «quanto a».*

*Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quanto all'ulteriore onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, 41,7 milioni di euro per l'anno 2017 e 43,9 milioni di euro annui per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 Febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».*

---

### 3.4

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, primo periodo, la parola: «Fondo» è sostituita dalle seguenti: «Fondo per il Dopo di Noi».*

---

### 3.5

LEPRI, FAVERO, ANGIONI

*Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tale fondo è aggiuntivo alle dotazioni di risorse mediamente impegnate dalle Regioni negli anni precedenti per interventi sanitari, socio sanitari e sociali a favore delle persone con disabilità indicate all'articolo 1».*

---

### 3.6

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.7**

SERRA, PUGLIA

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. L'accesso ai programmi e agli interventi a carico del Fondo è subordinato alla valutazione delle relazioni e del concreto sostegno sociale, personale ed emotivo dato alla persona disabile, priva di sostegno familiare, da parte di coloro che appartengono alla sfera sociale ed affettiva e da parte di coloro che forniscono aiuto o assistenza, nonché da una valutazione oggettiva, secondo standard unici, della qualità della vita del disabile.

*2-bis.* Gli strumenti valutativi per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma, sono individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita una relazione da parte dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18».

---

**3.8**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguenti: «a tutela della salute».***3.9**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguenti: «a tutela dei diritti umani».***3.10**

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 2, dopo la parola: «requisiti», aggiungere le seguenti: «, tra i quali deve essere previsto lo stato di indigenza,».*

**3.11**

FASIOLO

*Al comma 2, dopo le parole:* «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» *aggiungere le seguenti:* «Il decreto prevede che: a) le misure di cui all'articolo 4 della presente legge debbano essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro o mantenimento delle persone di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio o per l'inserimento delle stesse in micro-comunità, che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare; b) l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private, che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano, per almeno un decennio, la sostenibilità economica della gestione e la non possibilità, per lo stesso periodo di modificare la tipologia e gli *standard* di qualità adottati per la struttura o il servizio».

---

**3.12**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 2, dopo le parole:* «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» *aggiungere le seguenti:* «Il decreto prevede che: a) le misure di cui all'articolo 4 della presente legge devono essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro o il mantenimento delle persone di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio o per l'inserimento delle stesse in micro-comunità che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare; b) l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano la sostenibilità economica della gestione ed il mantenimento degli *standard* qualitativi adottati per la struttura ed i servizi prestati».

---

**3.13**

ROMANO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», *inserire le seguenti:* «in base alle finalità del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge, in particolare le lettere a) e c). Il decreto garantisce altresì che le strutture finanziate

con il presente fondo non siano ordinariamente sovvenzionate da un ente pubblico».

---

### 3.14

FAVERO, MANASSERO, ANGIONI, D'ADDA

*Al comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Il decreto prevede che:*

*a) le misure di cui all'articolo 4 della presente legge debbano essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro o mantenimento delle persone di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio o per l'inserimento delle stesse in micro-comunità, che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare;*

*b) l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private, che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano, per almeno un decennio, la sostenibilità economica della gestione e la non possibilità, per lo stesso periodo di modificare la tipologia e gli standard di qualità adottati per la struttura o il servizio».*

---

### 3.15

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il decreto di cui al precedente periodo deve prevedere che l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4 comma 1, lettera c) sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private, che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano, per almeno un decennio, la sostenibilità economica della gestione e l'impossibilità per lo stesso periodo di modificare la tipologia e gli standard di qualità adottati per la struttura o il servizio».*

---

### 3.16

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il decreto prevede che le misure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge siano adottate al fine di attivare prioritariamente processi di deisti-*

tuzionalizzazione per il rientro o il mantenimento dei soggetti di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio; o per l'inserimento degli stessi in comunità di dimensione ristretta che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare. Il decreto prevede altresì che l'erogazione del finanziamento dei programmi e degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) sia subordinata alla presentazione di un piano economico che garantisca la sostenibilità della gestione e il mantenimento degli *standard* qualitativi adottati per la struttura o il servizio per almeno dieci anni dall'attivazione del progetto».

---

**3.17**

FAVERO, FASIOLO

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In tale decreto sono considerati gli specifici interventi richiesti dalla tipologia di disabilità, singola o plurima, volta a volta considerata».*

---

**3.18**

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.19**

BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO

*Al comma 3, sostituire le parole: «Le regioni adottano indirizzi» con le seguenti: «Previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, le regioni adottano indirizzi comuni».*

---

**3.20**

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 3, dopo le parole: «di programmazione», aggiungere le seguenti: «per l'attuazione da parte dei Comuni e delle ASL delle misure di assistenza, cura e protezione».*

---

**3.21**

DIRINDIN, GRANAIOLA, GUERRA, ANGIONI

*Al comma 3, dopo le parole: «criteri e modalità» inserire le seguenti: «per l'integrazione di quanto previsto dalla presente legge con i programmi di assistenza previsti alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**3.22**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 3, dopo le parole: «modalità per la pubblicità» aggiungere le seguenti: «e la tracciabilità».*

---

**3.23**

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 3, dopo le parole: «modalità per la pubblicità» aggiungere le seguenti: «e la tracciabilità».*

*Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Governo definisce altresì il sistema di controllo telematico delle suddette attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle Regioni».*

---

**3.24**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, nel rispetto delle linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, volte a definire trasparenza e pubblicità delle procedure, anche di verifica, nonché criteri e requisiti qualitativi e quantitativi minimi che devono essere garantiti dalle strutture, dagli interventi e dai programmi, anche alla luce delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 1».*

---

**3.25**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».*

---

## Art. 4

**4.1**

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Finalità del fondo*). – 1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, sono destinate all'attuazione delle seguenti finalità, in relazione a quanto previsto dalla linea di intervento 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"»:

*a)* incrementare l'autonomia, l'indipendenza e la soddisfazione del disabile, perseguendo come obiettivo primario l'efficacia degli interventi assistenziali di cui alla presente legge;

*b)* realizzare progetti individuali di vita indipendente, percorsi di supporto alla domiciliarità favorendo l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione;

*c)* solo in via residuale, ove gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* non fossero attuabili, realizzare programmi di intervento in residenze che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, con la previsione di eventuale messa in opera di impianti e attrezzature necessari per il funzionamento di tali residenze;

*d)* sviluppare, ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, programmi di apprendimento, di accrescimento della consapevolezza e di recupero di capacità, acquisizione di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana per il raggiungimento del massimo livello di autonomia personale possibile da parte delle persone di cui all'articolo 1».

---

**4.2**

DIRINDIN

*Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:* «1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, nell'esclusivo interesse delle persone con disabilità grave, tenuto conto del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre



2000, n. 328, definito con modalità di cooprogettazione degli interventi fra i diretti interessati o i loro rappresentanti e le istituzioni coinvolte nella erogazione dei servizi, e, in particolare, alle seguenti finalità:».

---

#### 4.3

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:» *con le seguenti:* «Il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, conformemente alle finalità della presente legge e del superiore interesse della persona con disabilità di cui all'articolo 1, è destinato all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2 e, in particolare, alla seguenti finalità:».

---

#### 4.4

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, sostituire l'alea con la seguente:* «1. Il Fondo è destinato all'attuazione dei livelli essenziali di cui all'articolo 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:».

---

#### 4.5

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, alea, sostituire le parole:* «Il Fondo è destinato» *con le seguenti:* «Le risorse del Fondo, come integrate dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinate».

---

#### 4.6

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

*Al comma 1, alea, dopo le parole:* «alle seguenti finalità» *aggiungere le seguenti:* «, in ordine di priorità».

---

**4.7**

BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) attivare e potenziare programmi volti a garantire il sostegno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2 presso il proprio domicilio, incentivando tutte le misure volte all'eliminazione delle barriere strutturali che non favoriscono l'inclusione sociale delle persone con disabilità;».

---

**4.8**

MANASSERO, FAVERO, D'ADDA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di de-istituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, preferibilmente nell'abitazione di origine della famiglia della persona con disabilità o in abitazioni individuate dalla stessa persona con disabilità che permettano di conservare e/o creare condizioni abitative e relazionali inclusive, tenendo conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, anche al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità».

---

**4.9**

FASIOLO

*All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare», aggiungere le seguenti: «in via prioritaria e secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.».*

---

**4.10**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare», inserire le seguenti: «in via prioritaria e secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, della presente legge.».*

---

**4.11**

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare», aggiungere le seguenti: «in via prioritaria e secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge».*

---

**4.12**

ROMANO

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare», inserire le seguenti: «in via prioritaria»;*

b) *alla lettera c), dopo la parola: «realizzare», inserire le seguenti: «in via prioritaria».*

---

**4.13**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare» aggiungere: «, in modo prioritario, i».*

---

**4.14**

GRANAIOLA, DIRINDIN, GUERRA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «volti a» inserire le seguenti: «mantenere e».*

---

**4.15**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a favore» con le seguenti: «a realizzare, ai sensi di una piena attuazione dell'articolo 19 in materia di Vita indipendente e inclusione nella comunità, della Convenzione della Nazioni Unite su diritti delle persone con disabilità approvata*

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, i necessari».

---

**4.16**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di supporto» aggiungere le seguenti: «domiciliare, laddove possibile, o».*

---

**4.17**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare» con le seguenti: «preferibilmente nell'abitazione di origine della famiglia della persona con disabilità o in abitazioni individuate dalla stessa persona con disabilità che permettano di conservare e/o creare condizioni abitative e relazionali inclusive».*

---

**4.18**

FASIOLO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in abitazioni o gruppi-appartamento» con le seguenti: «nella propria casa di abitazione, in altra abitazione o gruppi-appartamento».*

---

**4.19**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in abitazioni» con le seguenti: «presso l'abitazione dove la persona risiede permanentemente o presso la quale è stabilmente domiciliata».*

---

**4.20**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo le parole: «gruppi-appartamento» aggiungere le seguenti: «di massimo 8 posti letto»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «soluzione abitativa extrafamiliare» aggiungere le seguenti: «di massimo 8 posti letto»;

c) alla lettera c), dopo le parole: «di tipo familiare e di co-housing» aggiungere le seguenti: «di massimo 8 posti letto».

---

**4.21**

DIRINDIN

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo le parole: «gruppi-appartamento» aggiungere le seguenti: «di massimo 8 posti letto»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «soluzione abitativa extrafamiliare» aggiungere le seguenti: «di massimo 8 posti letto»;

c) alla lettera c), dopo le parole: «di tipo familiare e di co-housing» aggiungere le seguenti: «di massimo 8 posti letto».

---

**4.22**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare», con le seguenti: «dove ogni persona abbia un proprio appartamento e possa gestire il proprio spazio e tempo».*

---

**4.23**

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «tengano conto anche», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «possono tenere conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità. In ogni caso, l'eventuale uso e il tipo di nuove tecnologie da impiegare deve essere decisa dalla persona con disabilità, proprietario o conduttore dell'appartamento,*

o da suo rappresentante, sulla base delle proprie necessità e scelte di vita. Le persone con disabilità residenti o domiciliate negli appartamenti di cui alla presente lettera devono poter disporre di uno spazio adeguato di vita e di fruizione in base ai propri tempi. In particolare, i gruppi-appartamento devono avere le seguenti caratteristiche:

1) ad ogni persona disabile deve essere assegnato un proprio appartamento dotato di bagno e cucina. Nel caso in cui una persona con disabilità preferisca condividere l'appartamento con altri, esso deve essere dotato di una stanza da letto per ciascun inquilino;

2) l'organizzazione dell'assistenza e degli spazi comuni deve essere conforme alle esigenze del progetto personalizzato di ciascuno degli inquilini e la condivisione di spazi e/o appartamenti deve presupporre necessariamente una concordanza delle esigenze assistenziali e di vita delle persone con disabilità;

3) proprietaria o conduttore dell'appartamento deve essere la persona con disabilità;

4) limitazione dei compiti degli enti gestori delle strutture alla gestione e manutenzione delle parti comuni e del personale addetto ai servizi di assistenza, ad eccezione del personale addetto alle funzioni di cui al numero 5). I regolamenti di uso delle parti comuni delle strutture e per la fruizione dei servizi di assistenza sono concordate con le persone con disabilità residenti o domiciliate presso la struttura;

5) previsione di specifiche forme di assistenza personale, non condivisa con altri, per ciascuna persona con disabilità sulla base di quanto stabilito dal progetto personalizzato».

---

#### 4.24

FAVERO, FASIOLO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenuto conto della specificità delle disabilità, singole o plurime, e dei particolari servizi assistenziali ad esse connessi».*

---

#### 4.25

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**4.26**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) realizzare interventi di emergenza, per gravi motivi di salute e/ o familiari del *Caregiver* familiare prevalente, presso l'abitazione della persona con disabilità di concerto con la stessa o, ove non possibile soprattutto a causa di gravi disabilità cognitive, con l'Amministratore di sostegno, il Tutore o il *Caregiver* familiare prevalente».

---

**4.27**

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) realizzare interventi d'emergenza, per gravi motivi di salute del *Caregiver* familiare prevalente, presso l'abitazione della persona con disabilità di concerto con la stessa persona con disabilità e, soprattutto in casi di gravi disabilità cognitive, con il suo eventuale amministratore di sostegno/tutore ed il suo *Caregiver* familiare».

---

**4.28**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) realizzare interventi di emergenza, per gravi motivi di salute o familiari del Familiare convivente che assiste in misura prevalente, la persona con disabilità, e ove possibile con il consenso della medesima persona con disabilità assistita e, soprattutto in caso di gravi disabilità cognitive di quest'ultima, con il consenso esplicito del suo eventuale Amministratore di Sostegno o Tutore».

---

**4.29**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) realizzare interventi di assistenza domiciliare adeguati alle necessità, anche con una previsione di assistenza domiciliare 24 ore su 24

nei casi di elevata necessità assistenziale per far fronte a situazioni di emergenza temporanee ove sia impossibile il supporto dei familiari;».

---

**4.30**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non compensabili con interventi di assistenza domiciliare anche sulle 24 ore;».*

---

**4.31**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «situazioni di emergenza» aggiungere le seguenti: «se non compensabili con interventi di assistenza domiciliare».*

---

**4.32**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove sia strettamente necessario e previo esperimento della misura di sostegno presso il proprio domicilio»;*

2) *alla lettera c), dopo la parola «volti» aggiungere le seguenti: «al sostegno presso il proprio domicilio o in un ambiente che ne riproduca le condizioni abitative.».*

---

**4.33**

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso in cui ogni forma di possibile sostegno intradomiciliare si dimostri inadeguato;».*

---



**4.34**

MANASSERO, D'ADDA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**4.35**

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 1, sostituite la lettera c), con la seguente:*

«c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing* ubicate quanto più possibile all'interno delle aree urbane o comunque in zone adeguatamente collegate, in cui le persone con disabilità possano decidere, qualora possibile, la gestione dei propri spazi e dei propri tempi. In particolare, le strutture alloggiative di cui alla presente lettera devono avere le seguenti caratteristiche:

1) ad ogni persona disabile deve essere assegnato un proprio appartamento dotato di bagno e cucina. Nel caso in cui una persona con disabilità preferisca condividere l'appartamento con altri, esso deve essere dotato di una stanza da letto per ciascun inquilino;

2) l'organizzazione dell'assistenza e degli spazi comuni deve essere conforme alle esigenze del progetto personalizzato di ciascuno degli inquilini e la condivisione di spazi e/o appartamenti deve presupporre necessariamente una concordanza delle esigenze assistenziali e di vita delle persone con disabilità;

3) proprietaria o conduttore dell'appartamento deve essere la persona con disabilità;

4) limitazione dei compiti degli enti gestori delle strutture alla gestione e manutenzione delle parti comuni e del personale addetto ai servizi di assistenza, ad eccezione del personale addetto alle funzioni di cui al numero 5). I regolamenti di uso delle parti comuni delle strutture e per la fruizione dei servizi di assistenza sono concordati con le persone con disabilità residenti o domiciliate presso la struttura;

5) previsione di specifiche forme di assistenza personale, non condivisa con altri, per ciascuna persona con disabilità sulla base di quanto stabilito dal progetto personalizzato».

---

**4.36**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di co-housing» con le parole: «abitazioni private riunite in gruppo e dotate di spazi e servizi collettivi, destinate a non più sei persone».*

---

**4.37**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di co-housing» aggiungere le seguenti: «che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare».*

---

**4.38**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di co-housing» aggiungere le seguenti: «e comunque con una capienza massima di accoglienza non superiore a otto persone».*

---

**4.39**

DIRINDIN, GRANAIOLA, D'ADDA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di acquisto».*

---

**4.40**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di locazione, di ristrutturazione» aggiungere le seguenti «, da svolgersi applicando principi di usabilità universale, flessibilità progettuale, semplicità d'uso, percettibilità, tolleranza all'errore, economia dello sforzo fisico e misure e spazi sufficienti,».*

---

**4.41**

BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «ristrutturazione», aggiungere le seguenti: «di locali».*

---

**4.42**

FAVERO, FASIOLO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, a condizione che sia pienamente assicurata la necessaria specificità dei servizi resi a seconda della tipologia di disabilità, singola o plurima, volta a volta considerata».*

---

**4.43**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

*«c-bis) Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, sentito il Ministro della Salute e acquisito il parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali, sono emanate norme per l'adeguamento dei sistemi di vigilanza e controllo atti a garantire la sicurezza e l'incolumità psicofisica e mentale delle persone di cui all'articolo 1, comma 2, ammesse agli interventi di cui alla presente legge ed in particolare alle lettere a), b) e c) del presente comma, e nei casi di istituzionalizzazione.*

*c-ter) Il regolamento di cui alla lettera c-bis è emanato tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2006, n. 18».*

---

**4.44**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) Le persone di cui all'articolo 1, comma 2, ammesse agli interventi di cui alla lettera c) del presente comma, ove ne ricorrano le con-*

dizioni, mantengono tale beneficio a vita. Il beneficio di cui al precedente periodo non è trasmissibile agli eredi e cessa con la morte del beneficiario».

---

**4.45**

FAVERO, FASIOLO

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che tengano conto delle specifiche esigenze della tipologia di disabilità, singola o plurima».*

---

**4.46**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«e) impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare evitando la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di "ospiti" e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non riproducano le condizioni abitative e la casa familiare».

---

**4.47**

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**4.48**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. Al finanziamento dei programmi e degli interventi di cui al comma 1, con priorità per gli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono concorrere le regioni e gli enti locali a cui compete l'attuazione, nonché eventuali soggetti di diritto privato, nel rispetto di criteri di trasparenza e garantendo l'assenza di conflitto di interessi.

3. Alla gestione dei suddetti programmi e interventi, in capo alle regioni e agli enti locali, possono altresì partecipare organismi del terzo settore e altri soggetti di diritto privato, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, ivi comprese le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Gli organismi e i soggetti di diritto privato di cui al precedente periodo sono individuati mediante procedure di bando pubblico e nel rispetto della normativa vigente in materia».

---

**4.49**

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «gli enti del terzo settore» fino alla fine del comma.*

---

**4.50**

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

*Al comma 2, sostituire le parole: «gli enti del terzo settore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché le famiglie».*

---

**4.51**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie».*

---

**4.52**

FAVERO, FASIOLO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «alle persone con disabilità», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a centri specializzati nella cura e riabilitazione di persone con disabilità plurime.».*

---

**4.53**

PEZZOPANE

*Al comma 2, dopo le parole: «che si associano» aggiungere le seguenti: «e che, con la mediazione dell'ente locale, sviluppino la partecipazione della comunità territoriale.».*

---

**4.54**

MANASSERO, FAVERO, D'ADDA

*Al comma 2, sostituire il periodo: «Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità» con il seguente: «Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento di organismi di rappresentanza competenti, indipendenti, imparziali e scevri da ogni conflitto di interessi e da ogni influenza indebita, come previsto dall'articolo 12 e dall'articolo 33 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità».*

---

**4.55**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «competenti, indipendenti, imparziali e scevri da conflitto di interessi e influenze indebite, ai sensi degli articoli 12 e 33 della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità».*

---

**4.56**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le Regioni e gli enti locali, anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, sono tenuti a monitorare i progetti terapeutici, verificare i percorsi di inserimento e il corretto funzionamento delle strutture, nonché gli *standard* qualitativi e quantitativi delle medesime, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1».*

---

**4.0.1**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Contrasto ai trattamenti segreganti)*

1. Ai sensi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, articolo 19, comma 1, lettera b), lo Stato, Regioni e Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, adottando le misure necessarie a evitarne la permanenza in residenze e strutture improprie che, per il numero di ospiti o ulteriori caratteristiche, non risultino adeguate a riprodurre le condizioni abitative della casa familiare e a consentire la piena inclusione delle persone con disabilità.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, dal gennaio 2022 le strutture residenziali destinate all'accoglienza delle persone con disabilità aventi un numero maggiore di 8 posti letto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, aziende Usl, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge né ad altro tipo di finanziamento pubblico.

3. Nel caso di ricovero o residenza impropria o di sistemazione in emergenza delle persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie per Disabili o strutture equiparabili alle precedenti, è fatto obbligo all'ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all'ente gestore della struttura, di predisporre un progetto individualizzato redatto ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 38 entro e non oltre 90 giorni dall'ingresso della persona nella struttura.

4. Il progetto individualizzato di cui il comma 3 dispone modalità e tempi massimi, non superiori a dodici mesi, per l'attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all'inserimento in contesti che reproducano le condizioni abitative e relazioni della casa familiare. Tali disposizioni sono da applicarsi anche alle persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore delle presente legge.».

---

**4.0.2**

DIRINDIN, D'ADDA, ANGIONI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Contrasto ai trattamenti segreganti)*

1. Ai sensi della lettera *b*), comma 1, dell'articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, Stato, Regioni e Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare impedendo la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di "ospiti" e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non reproducano le condizioni abitative e la casa familiare.

2. In attuazione del comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, le strutture residenziali, destinate all'accoglienza delle persone con disabilità con un numero maggiore ad 8 posti letto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e/o ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, aziende Usl, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge nè ad alcun altro finanziamento pubblico.

3. Nel caso di ricovero/residenza impropria o di "sistemazione in emergenzialità" di persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, R.S.A., R.S.D. o strutture similari è fatto obbligo all'ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all'ente gestore della struttura, di predisporre, entro e non oltre 90 giorni dall'ingresso in struttura, un progetto individualizzato redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 328 del 2000 che disponga le modalità ed i tempi massimi, non superiori a mesi 12, per l'attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all'inserimento in contesti che reproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Tali disposizioni sono da applicarsi anche alle persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore delle presente legge».

---



**4.0.3**

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Contrasto ai trattamenti segreganti)*

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b*) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato, le Regioni e i Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare impedendo la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di ospiti e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non riproducano le condizioni abitative e la casa familiare.

2. In attuazione al comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le strutture residenziali, destinate all'accoglienza delle persone con disabilità con un numero di posti letto superiore ad otto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e/o ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, USL, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge nè ad alcun altro finanziamento pubblico.

3. Nel caso di ricovero/residenza impropria o di sistemazione in emergenza di persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, R.S.A., R.S.D. o strutture similari è fatto obbligo all'ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all'ente gestore della struttura di predisporre, entro e non oltre 90 giorni dall'ingresso in struttura della persona, un progetto individualizzato redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 328 del 2000 che disponga le modalità ed i tempi massimi, non superiori a dodici mesi, per l'attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all'inserimento in contesti che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**4.0.4**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il Dopo di Noi".

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

4. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

---

**Art. 5****5.1**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - *(Incremento del Fondo per le non autosufficienze finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione*

*nella società) – 1.* Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità della presente legge e come previsto dalla Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 9».

### 5.3

FAVERO, MANASSERO, D'ADDA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "o di invalidità permanente." sono inserite le seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono soggette allo stesso regime tributario delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni".

1-bis. I premi versati sono deducibili nella misura massima di euro 5.164,57 euro all'anno per ogni soggetto disabile beneficiario. Il valore massimo deducibile viene aggiornato in base a quanto definito per la previdenza complementare, come all'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni.

1-ter. La tassazione agevolata al momento della prestazione è pari al 9 per cento sui contributi versati che hanno usufruito della deducibilità ed è nulla sui contributi in eccesso rispetto al tetto massimo.

1-quater. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il contratto assicurativo preveda una assicurazione caso morte a vita intera dove:

a) il beneficiario sia una persona con disabilità grave accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;

c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali con vincolo del loro utilizzo

per le necessità e la realizzazione del progetto individuale della persona con disabilità;

*d)* gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;

*e)* non sia ammesso il riscatto totale se non in caso di decesso del beneficiario prima del verificarsi degli eventi di cui sopra;

*f)* siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di unità immobiliare di cui alla presente legge o in caso di malattia grave del beneficiario;

*1-quinquies.* Al fine di fornire un riferimento indipendente per valutare oggettivamente l'offerta economica complessiva delle imprese di assicurazione, l'ISTAT elabora, ogni cinque anni, tabelle di mortalità specifiche per le principali tipologie di disabilità».

---

## 5.4

FASIOLO

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "o di invalidità permanente." sono inserite le seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono soggette allo stesso regime tributario delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni".

2. I premi versati sono deducibili nella misura massima di 5.164,57 euro all'anno per ogni soggetto disabile beneficiario. Il valore massimo deducibile viene aggiornato in base a quanto definito per la previdenza complementare, come all'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

3. La tassazione agevolata al momento della prestazione è pari al 9 per cento sui contributi versati che hanno usufruito della deducibilità ed è nulla sui contributi in eccesso rispetto al tetto massimo.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il contratto assicurativo preveda una assicurazione caso morte a vita intera dove:

*a)* il Beneficiario sia una persona con disabilità grave accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) gli Assicurati siano i genitori del Beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il Beneficiario;

c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali con vincolo del loro utilizzo per le necessità e la realizzazione del progetto individuale della persona con disabilità;

d) gli Eventi relativi alla vita degli Assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;

e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso di decesso del Beneficiario prima del verificarsi degli Eventi di cui sopra;

f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di unità immobiliare di cui alla presente legge o in caso di malattia grave del Beneficiario;

5. Al fine di fornire un riferimento indipendente per valutare oggettivamente l'offerta economica complessiva delle imprese di assicurazione, si dispone che l'ISTAT elabori tabelle di mortalità specifiche per le principali tipologie di disabilità. L'elaborazione è operata, ogni cinque anni dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio. La prima pubblicazione è prevista per il 31 luglio 2016».

---

## 5.5

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO, D'ADDA, ANGIONI, PADUA

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 3».*

---

## 5.6

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».*

---

**5.0.1**

BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Deducibilità delle spese per utenze domestiche)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b- bis*) le spese sostenute per le utenze domestiche dell'abitazione in cui hanno residenza le persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

---

**5.0.2**

BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Aumento della detraibilità della spesa per gli addetti all'assistenza personale)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "2.100 euro" con le seguenti: "3.000 euro".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

---

## Art. 6

### 6.1

PAGLINI, PUGLIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 6.2

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 6. - (*Istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie*). – 1. Ai fini della presente legge e ai sensi della Convenzione de L'Aja relativa alla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 10 gennaio 1992, è riconosciuta, tutelata e promossa la possibilità di istituire *Trust* a favore di cittadini con disabilità privi di sostegno familiare al fine di conseguire per loro le migliori condizioni di autodeterminazione, di possibilità di scelta, di inclusione sociale e di realizzazione di una vita indipendente, di condizioni di benessere e di soddisfazione della vita, di cura e assistenza sanitaria e di supporto alla deistituzionalizzazione e al sostegno domiciliare.

2. L'atto istitutivo del *trust* deve:

- a) indicare espressamente e in modo esclusivo le finalità di cui al comma 1;
- b) essere stipulato per atto pubblico;
- c) identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e, in modo particolare, indicare come esclusivi beneficiari del *trust* persone con disabilità;
- d) indicare, in maniera chiara e univoca, come il trasferimento di beni e di diritti e, in modo particolare, di beni immobili e di diritti reali

su di essi, l'accettazione di erogazioni liberali, di donazioni e di altri atti a titolo gratuito, di costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile o di fondi patrimoniali di cui all'articolo 167 del codice civile siano destinati esclusivamente alle finalità proprie della presente forma di *trust*;

e) indicare le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito;

f) indicare, in modo analitico, le attività necessarie a garantire le finalità di cui al comma 1 e ai bisogni di cui al presente comma, lettera e0), comprese, in modo particolare e se desiderate, le scelte finalizzate a favorire la solidarietà tra i disabili ai fini della promozione delle attività di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità;

g) individuare gli obblighi del *trustee* riguardo al progetto di vita e alle finalità di cui al comma 1, che deve promuovere in favore delle persone con disabilità, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;

h) indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;

i) individuare il soggetto preposto al controllo periodico delle obbligazioni imposte a carico del *trustee*;

l) stabilire il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità;

m) stabilire, in conseguenza dell'evento di cui alla lettera i) del presente comma, la destinazione del patrimonio residuo.

3. Se sussistono tutte le condizioni obbligatorie di cui al comma 2 del presente articolo ed unicamente ai fini della presente legge, sono ammesse le seguenti esenzioni e agevolazioni:

a) I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;

b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;

c) i benefici di cui alle lettere a) e b) del presente comma si applicano anche nel caso di premorienza della persona con disabilità, indicata espressamente come beneficiaria del *trust* nei soli confronti dei genitori o del tutore legale;

d) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* come istituito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;



e) per il conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi ai *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in misura deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo, lettere a), b) e c) si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017 mentre le agevolazioni di cui al 3 comma del presente articolo, lettera e) si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

---

### 6.3

LEPRI, FAVERO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Misure a sostegno delle donazioni e delle gestioni fiduciarie con vincolo di destinazione a favore di persone con grave disabilità*) –  
1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione, da realizzare attraverso *trust* o altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento, purché esclusivamente a favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità previste nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni; le relative imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; i relativi atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi posti in essere o richiesti dai *trust* o da altre gestioni fiduciarie sono esenti dall'imposta di bollo.

2. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione, da realizzare attraverso *trust* o altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento, purché esclusivamente a favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità previste nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

3. Sono favorite le forme associate di gestione fiduciaria dei patrimoni con vincolo di destinazione, da realizzare con le forme previste per gli enti del Terzo settore e anche su scala sovregionale, al fine di garantire una gestione partecipata, incentivare le donazioni, prevedere un controllo diffuso, nonché facilitare la fruizione dei servizi anche a favore di persone con grave disabilità non direttamente beneficiarie di trasferimenti di beni e diritti.

4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 e dalle maggiori spese derivanti dal comma 3, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, nonché dal comma 2 valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

*Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «minori entrate» inserire le seguenti: «e maggiori spese».*

---

## 6.4

DIRINDIN, GRANAIOLA, GUERRA

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Il *trust* istituito ai sensi del presente articolo nell'esclusivo interesse di una persona con disabilità grave gode delle agevolazioni di cui al presente articolo.

02. L'istituzione del *trust* è subordinata all'accettazione da parte del beneficiario o, in caso di impossibilità dello stesso, da parte dell'amministratore di sostegno ovvero dal tutore ovvero, se il beneficiario è minore, da chi esercita la potestà genitoriale».

---

**6.5**

MANASSERO, D'ADDA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust*, istituiti esclusivamente per finalità assistenziali che non siano in contrasto con i principi stabiliti dalla Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».

---

**6.6**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» con le seguenti: «effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».*

*Conseguentemente:**a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

*a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;**b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;*

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

b) *alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».*

---

## 6.7

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» con le seguenti: «effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e*

Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».

*Conseguentemente:*

a) *sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cd. guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le atte stazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;

b) *alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».*

---

## 6.8

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» con le seguenti: «effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica*

4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».

*Conseguentemente:*

a) *sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:.

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta



ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;

b) *alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».*

## 6.9

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» con le seguenti: «effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».*

*Conseguentemente:*

a) *sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cd. Guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

b) *alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».*

---

## 6.10

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «modalità di cui all'articolo» con le seguenti: «effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo».*

*Conseguentemente:*

a) *sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presup-

posto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

b) *alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».*

## 6.11

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «modalità di cui all'articolo» con le seguenti: «effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo».*

*Conseguentemente:*

a) *sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è isti-

tuito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cosiddetto Guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;

b) *alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».*

---

## 6.12

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «modalità di cui all'articolo» con le seguenti: «effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo».*

*Consequentemente:*

a) *sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;



e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi

dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

b) *alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».*

---

### 6.13

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «modalità di cui all'articolo» con le seguenti: «effettuati attraverso trust Istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo».*

*Conseguentemente:*

a) *sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della

persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

- a) sia fatto per atto pubblico;
- b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
- c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;
- d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cosiddetto guardiano);
- f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;
- g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;
- h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le

attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito, indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;

b) *alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».*

---

## 6.14

ANITORI

*Al comma 1 sostituire le parole: «a vantaggio di trust» con le seguenti: «mediante l'istituzione di trust».*

---

## 6.15

PEZZOPANE

*Al comma 1, dopo le parole: «a vantaggio di trust» inserire le seguenti: «o di fondi istituiti presso le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al comma 3 articolo 1, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».

*Conseguentemente:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* e il fondo di cui al comma 1 perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* e il fondo sono istituiti, e che i trasferimenti di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri in favore del fondo siano gravati da vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile.».

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* o del fondo sia fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo o il regolamento identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* o il fondo è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) l'atto istitutivo individui gli obblighi del *trustee* o del gestore del fondo, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust* o del fondo siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nel fondo siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust* o del fondo;

f) l'atto istitutivo o il regolamento individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* o del fondo a carico del *trustee* o del gestore;

g) l'atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del *trust* o del fondo nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo o il regolamento stabilisca la destinazione del patrimonio residuo».

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* e dei fondi istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa».

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* o dal gestore fondo sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

e) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* o nei fondi di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

*Sostituire la rubrica con la seguente:* «(Istituzione di *trust* e fondi a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie)».

---

## 6.16

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Al comma 1, sopprimere la parola: «grave».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere le seguenti: «o comunque accertato da una Commissione pubblica preposta all'accertamento degli stati invalidanti».*

---

## 6.17

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere le seguenti: «tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma*

di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità'».

---

**6.18**

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'istituzione di *trust*, previsti dal presente articolo è ammessa a condizione che il *trust* individui come finalità esclusiva, il perseguimento dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, che si intende, altrimenti, nullo».

---

**6.19**

FAVERO, FASIOLO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «, soprattutto se plurime,».*

---

**6.20**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».*

---

**6.21**

ANITORI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, all'atto istitutivo del *trust* deve essere allegata una dichiarazione attestante che colui che istituisce il *trust* non abbia a carico giudizi pendenti per responsabilità patrimoniale ex articolo 2740 c.c.».

---

**6.22**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «comprese le attività» fino alla fine della lettera con le seguenti: «escludendo forme di istituzionalizzazione, se non in specifici e certificati casi laddove non sussistano in alcun modo le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;».*

---

**6.23**

MANASSERO, FAVERO, D'ADDA

*Al comma 3, lettera b), sostituire il periodo: «comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione» con il seguente: «comprese le attività finalizzate ad evitare inderogabilmente la loro istituzionalizzazione».*

---

**6.24**

ROMANO

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «evitare».*

---

**6.25**

BIGNAMI, DI BIAGIO

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) l'atto costitutivo indichi se il trustee sia persona fisica o giuridica, se sia lo stesso disponente o se trattasi di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ammessa a qualificarsi come Onlus ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997».*

---



**6.26**

ANITORI

*Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «l'atto istitutivo individui gli obblighi del trustee» con le seguenti: «l'atto istitutivo individui gli obblighi e i poteri del trustee, definendone anche limiti e modalità.».*

---

**6.27**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera c) dopo le parole: «a salvaguardarne i diritti» aggiungere le seguenti: «anche attraverso la valutazione prioritaria di eventuali indicatori di abusi fisici e psicologici e/o elementi di trascuratezza fisica e psicologica»;*

2) *alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e individui i procedimenti per le dimissioni o la revoca del trustee».*

---

**6.28**

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «a salvaguardarne i diritti» inserire le seguenti: «civili, sociali ed umani e la propria condizione di salute fisica e psichica».*

---

**6.29**

ANITORI

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) l'atto istitutivo preveda il divieto per il trustee di disporre o gestire i beni affidatigli in modo difforme dal programma previsto dal disponente nell'atto istitutivo».*

---

**6.30**

ROMANO

*Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «grave;» con le seguenti: «la maggioranza delle quali con disabilità grave così come definiti all'articolo 1, comma 2, della presente legge;».*

---

**6.31**

ROMANO

*Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) sia esplicitato che il trustee, nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal trust, dovrà tenere in considerazione la volontà espressa dai beneficiari;».*

---

**6.32**

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

*Al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

*«f) L'organo di controllo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla verifica del rispetto delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust a carico del trustee, secondo i principi previsti dalla Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità».*

---

**6.33**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 3, lettera f), premettere le seguenti parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,».*

---

**6.34**

ANITORI

*Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «trustee», aggiungere: «cui il trustee ha l'obbligo di rendere conto dell'attività compiuta».*

---

**6.35**

CATALFO, PUGLIA

*Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il quale dovrà essere individuabile per tutta la durata del trust».*

---

**6.36**

BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale soggetto dovrà essere individuabile per tutta la durata del trust».*

---

**6.37**

BIGNAMI, DI BIAGIO

*Al comma 3, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «o in caso di sopraggiunta totale guarigione del beneficiario».*

---

**6.38**

CATALFO, PUGLIA

*Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione che tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave».*

---

**6.39**

PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».*

---

**6.40**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«h-bis) l'atto istitutivo costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in trust».*

---

**6.41**

FAVERO, ANGIONI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«h-bis) nel caso in cui non esista un garante di fiducia dei familiari, il giudice tutelare nomini un amministratore di sostegno con funzioni di garante».*

---

**6.42**

GUERRA, MAURO MARIA MARINO, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, RICCHIUTI, MOSCARDELLI, MANASSERO, DIRINDIN, D'ADDA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. In caso di preminenza del beneficiario, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il trust godono delle stesse agevolazioni fiscali di cui al presente articolo; in tutti gli altri casi, sono soggetti alle imposte, tasse e imposte locali previste dalla vigente normativa».*

---

**6.43**

GUERRA, MAURO MARIA MARINO, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, RICCHIUTI, MOSCARDELLI, MANASSERO, DIRINDIN, D'ADDA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. In caso di morte del beneficiario del *trust* istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge medesima, il trasferimento del patrimonio residuo agli altri beneficiari del *trust* è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente e beneficiari del *trust*».

---

**6.44**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. In caso di premorienza del beneficiario del *trust* istituito a favore di soggetti con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rispetto al disponente, il patrimonio residuo del *trust* si trasferisce in capo al disponente medesimo in regime di esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».

---

**6.45**

BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In caso di premorienza del beneficiario del *trust* istituito a favore di soggetti con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 rispetto al disponente, il patrimonio residuo del *trust* si trasferisce in capo al disponente medesimo in regime di esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e

successive modificazioni e non costituisce comunque presupposto impositivo ai fini reddituali».

---

**6.46**

PAGLINI, PUGLIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito».

---

**6.47**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito».

---

**6.48**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera *f*), del presente articolo, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta».

---

**6.49**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust* istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento».

---

**6.50**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, ai fini della destinazione del patrimonio residuo di cui alla lettera f) del presente articolo, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione».

---

**6.51**

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire le parole: «minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6» con le seguenti: «minori entrate derivanti dall'articolo 5».*

---

**6.52**

BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Al comma 6, sopprimere il seguente periodo: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

*Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2016».

---

**6.53**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

---

**6.54**

MANASSERO, D'ADDA

*Al comma 7, sopprimere il seguente periodo: «effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti».*

---

**6.55**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 7, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» aggiungere le seguenti: «qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 7-bis».*

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa,



anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

---

**6.56**

GUERRA, MAURO MARIA MARINO, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, RICCHIUTI, MOSCARDELLI, MANASSERO, DIRINDIN, D'ADDA, ANGIONI

*Al comma 7, sostituire le parole: «reddito imponibile» con le seguenti: «reddito complessivo».*

---

**6.57**

SACCONI, PAGANO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei fondi istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gestiti da "intermediari filantropici" le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7-ter. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati in favore dei fondi istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gestiti da «intermediari filantropici», si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nei limiti innalzati rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

7-quater. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente *mutatis mutandis*, nel regolamento istitutivo del fondo gestito da "intermediari filantropici", le condizioni di cui al comma 3 lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)* e *h)* del presente articolo ed i trasferimenti ed erogazioni in favore del fondo siano gravati da vincolo di destinazione a favore del fondo, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile.

7-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7-bis a 7-quater, valutate in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

*Conseguentemente, al comma 8 dopo le parole: «commi 1, 4 e 5» aggiungere le seguenti: «e 7-bis», e dopo le parole: «comma 7», aggiungere le seguenti: «e 7-ter».*

---

## 6.58

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

---

## 6.59

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo persegui-

mento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

---

## 6.60

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni».

---

## 6.61

MANASSERO, FAVERO, D'ADDA

*Al comma 9 aggiungere il seguente periodo:* «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire presso di sé un organo di controllo che assicuri, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5 della Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità, la realizzazione di tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà».

---

**6.62**

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO, D'ADDA, ANGIONI, PADUA

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 3».*

---

**6.63**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».*

---

**6.0.1**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche)*

1. L'articolo 2645-ter del codice civile è integrato dal testo seguente: "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, vengano destinati a favore delle persone con disabilità, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti senza scopo di lucro o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, e dell'articolo 408, possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione e, ai fini della costituzione del vincolo con effetti obbligatori, anche i beni mobili non registrati, titoli di credito, depositi bancari eccetera purché inseriti nei medesimi atti pubblici e per le stesse finalità quale requisito di validità dell'atto di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo"».

---

## Art. 7

## 7.1

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Custodia della memoria e campagne informative*). – 1. La Repubblica, con le politiche e gli strumenti della presente legge, vigila, in modo particolare, affinché i disabili privi di sostegno familiare non siano privati degli elementi costitutivi della propria identità e storia sociale e possano costruire relazioni significative con la comunità di appartenenza al fine di rendere possibile la condivisione di una comune memoria collettiva. In modo particolare sono garantiti, tutelati e promossi la responsabilità, il diritto e il dovere di chi opera per la realizzazione della Vita indipendente e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità e di chiunque sia responsabile della persona con disabilità priva di sostegno familiare, di dare a quest'ultima ogni orientamento e consiglio adeguato al pieno esercizio dei diritti e delle forme di tutela riconosciute dalla presente legge.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità in modo da favorire il ricorso agli strumenti di tutela e alle possibilità previsti nonché sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale e la promozione della Vita indipendente delle persone con disabilità».

---

## 7.2

FASIOLO

*Al comma 1, dopo le parole:* «La Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia», *eliminare le parole:* «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,».

---

**7.3**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 1, dopo le parole: «disabilità grave» aggiungere le seguenti: «, prioritariamente della normativa richiamata all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2».*

---

## Art. 8

**8.1**

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «, acquisita una valutazione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3, legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e di sostegno alla domiciliarità e della realizzazione delle finalità e dei servizi di cui agli articoli precedenti e una valutazione della Commissione di indagine sull'esclusione sociale, di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sul rischio di povertà dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare e di cui terrà espressamente conto,».*

---

**8.2**

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO, D'ADDA, ANGIANI, PADUA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, svolge un'azione di monitoraggio sullo svolgimento e sui risultati dei percorsi di deistituzionalizzazione e sull'impatto degli interventi adottati in attuazione della presente legge sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e di minor isolamento. I risultati del monitoraggio confluiscono nella relazione di cui al comma 1».*

---

**8.3**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, partecipa all'elaborazione della Relazione di cui al comma 1 all'interno di un'apposita sezione, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggiore inclusione sociale e minore isolamento».

---

**8.4**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nella relazione di cui al comma 1, vi è apposita sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggiore inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».

---

**8.5**

ROMANO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Nella relazione di cui al comma 1, vi è apposita sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di de-istituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».

---

**8.6**

FASIOLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nella relazione di cui al comma 1 vi è apposta sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».

---

**8.7**

FAVERO, D'ADDA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nella relazione alle Camere, di cui al comma 1, vi è apposta sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».

---

## Art. 9

**9.1**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al Fondo confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-ter. Il comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato».

---



**9.2**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. A integrazione delle risorse di cui al presente articolo, possono essere previste ulteriori risorse che il Fondo sociale europeo fornisce ai progetti che promuovano l'indipendenza delle persone disabili nei loro luoghi di residenza, anche in aree rurali, e le iniziative di deistituzionalizzazione attraverso l'assistenza domiciliare».

---

**Tit.1**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Nel titolo sopprimere la parola: «grave».*

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 19 aprile 2016

**Plenaria****338<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente***DE BIASI***indi del Vice Presidente***Maurizio ROMANI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

**(1324)** *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

**(154)** *Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

**(693)** *MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

**(725)** *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

**(818)** *Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

**(829)** *BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

**(833) D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La PRESIDENTE(PD) comunica di aver presentato, nella propria qualità di relatrice, l'emendamento 4.100 (pubblicato in allegato), con il quale si introducono alcune modificazioni alla disciplina delle elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi: la finalità nella proposta emendativa in questione è quella di risolvere alcuni problemi emersi nel corso dell'istruttoria (mancanza di contemporaneità nello svolgimento delle elezioni, eccessiva rigidità dei *quorum* attualmente previsti), in armonia con la disciplina del procedimento elettorale introdotta per le altre professioni sanitarie.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 17 della giornata odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

**(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

**(444) Maria RIZZOTTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post-mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(493) DE POLI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(678) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica**

– e **petizione n. 788 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1534, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 444, 493 e 678 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

La PRESIDENTE, in ragione dell'identità di materia trattata, propone di congiungere al disegno di legge 1534 gli Atti del Senato nn. 444 (Rizzotti), 493 (De Poli) e 678 (D'Ambrosio Lettieri e altri), con l'intesa che il disegno di legge n. 1534 – già approvato dalla Camera e a cui sono stati riferiti gli emendamenti in precedenza presentati – costituirà il testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Propone, altresì, di congiungere al disegno di legge 1534 la petizione n. 788, con la quale il presentatore ha richiesto un intervento legislativo in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

**(447) Maria RIZZOTTI. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri**

**(1611) VACCARI ed altri. – Disciplina delle attività funerarie**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1611, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 447 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

La PRESIDENTE, in ragione dell'identità di materia trattata, propone di congiungere al disegno di legge 1611 l'Atto Senato n. 447 (Rizzotti), dando quest'ultimo per illustrato.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE sottolinea che sarà la relatrice Maturani, a tempo debito, a proporre alla Commissione un testo da adottare come base per il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La Presidente dispone la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

**(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario**

**(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nel corso della passata settimana si è concluso il ciclo di audizioni informali funzionale all'istruttoria legislativa, propone di fissare sin da ora – alle ore 18 di mercoledì 4 maggio 2016 – il termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione conviene.

Quindi, non essendovi richieste di intervento, la Presidente propone di rinviare alla seduta di domani l'avvio della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso**  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BIANCO (PD) si sofferma anzitutto su alcuni aspetti del quadro economico-finanziario, quale risultante dal Documento in esame, evidenziando che la scelta fondamentale di politica economica adottata dal Governo è quella di rimodulare entro un arco temporale più ampio il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, così da evitare manovre restrittive che pregiudicherebbero l'incipiente ripresa economica. Sottolinea, quali aspetti positivi, il *trend* di diminuzione degli interessi sul debito pubblico e la previsione di un cospicuo avanzo primario per il 2016, pari all'1,7 % del PIL.

Passa quindi a trattare delle parti del Documento attinenti a profili di più stretto interesse della Commissione.

Ricorda che, con l'Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, che in origine era fissato in 112 miliardi per il 2015 e in 115,4 miliardi per il 2016, è stato ridotto a seguito della definizione del contributo del settore sanitario nell'ambito della complessiva manovra a carico delle regioni prevista dalla legge di stabilità per il 2015: il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stato rideterminato in 109,7 miliardi per il 2015 e in 113,1 miliardi per il 2016. Successivamente, la legge di stabilità 2016 ha rideterminato il finanziamento in questione, fissandolo in 111 miliardi per il 2016, un livello sì superiore rispetto al 2015, ma inferiore a quanto programmato.

Segnala che, in attuazione del Patto per la salute 2014-2016, circa 800 milioni del finanziamento sanitario sono condizionati all'adozione

dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), che saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Passando ad esaminare le principali componenti della spesa sanitaria, rileva che la spesa per i redditi da lavoro dipendente, in base ai dati a consuntivo 2015, è pari a 35.158 milioni, in riduzione dello 0,8 per cento rispetto al 2014; in base alle previsioni per l'anno 2016, tale tipologia di spesa sarà pari a 35.375 milioni. Sottolinea che per tale voce di spesa si prospetta dunque, peraltro a livello di mera previsione, un aumento molto lieve, tale da non costituire un ristoro sostanziale rispetto all'andamento decrescente registrato nel passato.

Riguardo alla spesa per consumi intermedi, osserva che essa, in base ai dati a consuntivo 2015, è in crescita del 5,2 per cento rispetto al 2014, essendo pari a 30.969 milioni; in base alle previsioni per l'anno 2016, tale componente della spesa sanitaria si attesterà ad un livello di 31.543 milioni.

Quanto alla spesa per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori *market*, rileva che essa, in base ai dati a consuntivo 2015, è pari a 39.744 milioni e fa registrare una diminuzione dello 0,5 per cento rispetto al 2014; in base alle previsioni per l'anno 2016, tale componente della spesa sanitaria raggiungerà un livello pari a 39.903 milioni, crescendo quindi in misura modesta.

Dall'andamento delle singole componenti della spesa sanitaria, ritiene si evinca che i redditi da lavoro dipendente hanno dato enormi contributi al risanamento della finanza pubblica, e reputa opportuno riflettere sulla sostenibilità di tale tendenza. Sottolinea, in particolare, che le restrizioni imposte ai fondi aziendali incentivanti, da parte delle manovre che si sono succedute, sono particolarmente problematiche ed appaiono in controtendenza rispetto alle linee generali della politica economica nel settore della contrattazione, che sembrano voler annettere un ruolo di crescente importanza al livello aziendale.

Esprime preoccupazione per la dinamica della spesa sanitaria nel periodo 2016-2019: in rapporto al PIL, si prospetta un andamento in costante riduzione, fino a giungere al 6,5 per cento nel 2019, valore talmente esiguo da rendere l'Italia un unicum nel panorama europeo.

In relazione agli interventi *in itinere* citati dal Documento, manifesta apprezzamento per il previsto completamento dell'attivazione del fascicolo sanitario elettronico, e per l'implementazione del Codice unico nazionale dell'assistito, ma si rammarica per la mancata menzione del disegno di legge n. 1324 (d'iniziativa governativa), che reca una serie di disposizioni volte all'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale, tra le quali il riordino delle professioni sanitarie.

Il senatore SCAVONE (*AL-A (MpA)*) nota che, in cifra assoluta, per la spesa sanitaria è previsto un costante aumento nel triennio 2017-2019, sino a giungere a 118.505 milioni di euro nell'ultimo anno del periodo considerato. Ritiene, tuttavia, che tale andamento sia solo apparentemente tranquillizzante: in primo luogo, le previsioni del DEF sono spesso state

disattese dal Governo in sede di stesura della legge di stabilità; in secondo luogo, la dinamica della spesa sanitaria, espressa in rapporto al PIL, risulta in costante decrescita, sino a giungere al valore stimato per il 2019, pari al 6,5 per cento, valore che probabilmente porrebbe in crisi la sostenibilità del sistema.

Segnala che molti degli interventi per il contenimento della spesa sanitaria e per l'ammodernamento del sistema posti in essere nel corso degli ultimi anni si sono rivelati, in concreto, inidonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati: tra essi, cita in particolare le misure concernenti il monitoraggio della spesa e quelle sui piani di rientro cui assoggettare le aziende sanitarie e gli altri enti sanitari in condizione di criticità finanziaria, così come le sin qui inconcludenti attività di implementazione del fascicolo sanitario elettronico.

In conclusione, esprime particolare preoccupazione per la costante penalizzazione del personale sanitario, desumibile dalla dinamica della spesa per i redditi da lavoro dipendente nel settore, e rimarca che ad essere in realtà fuori controllo è l'andamento della spesa sanitaria per la fornitura di protesi ed altri ausili all'utenza, che ritiene sia all'origine dei recenti rilievi dell'Autorità nazionale anticorruzione, peraltro espressi in termini, a suo avviso, discutibili.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi lo scorso 7 aprile e lo scorso 13 aprile, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti: della Società italiana di urologia, dell'Associazione Responsabilisanitaria, dell'Istituto Superiore di sanità e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324****4.100**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "Le elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.";

b) sostituire il comma 11 con il seguente: "Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno il quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti.";

c) il comma 12 è abrogato.».

---



**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 19 aprile 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 167**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 19 aprile 2016

### **Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**25<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CARDINALI**

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,40*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(1328-B) Deleghes al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo su emendamenti.

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 53**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CONNESSE AGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELLA STRATEGIA COMMERCIALE DELL'UNIONE EUROPEA*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 19 aprile 2016

### Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente*  
Sandra ZAMPA

*indi della Vice Presidente*  
Rosetta Enza BLUNDO

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

##### **Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia**

**Audizione di rappresentanti della Società Cooperativa Sociale ONLUS «La Grande Casa» e dell'associazione nazionale «Figli per sempre»**

(Svolgimento e conclusione)

Liviana MARELLI, *Direttore generale della Società Cooperativa Sociale ONLUS «La Grande Casa»*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine e consegna copia integrale del suo intervento.

Vittorio Carlo VEZZETTI, *Presidente dell'Associazione nazionale «Figli per sempre»*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, interviene, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni.

Liviana MARELLI, *Direttore generale della Società Cooperativa Sociale ONLUS «La Grande Casa»*, e Vittorio Carlo VEZZETTI, *Presidente dell'Associazione nazionale «Figli per sempre»*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata dagli auditi sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie**  
**professionali, con particolare riguardo al sistema della**  
**tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Martedì 19 aprile 2016

**Plenaria**  
**39ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Intervengono il signor Salvatore Garau, presidente A.Fe.V.A. Sardegna Onlus, il signor Vincenzo Scotto, membro di A.Fe.V.A. Sardegna Onlus, i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, dottor Gerardo Corea e Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo. Fa presente inoltre agli auditi che hanno la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la chiusura della trasmissione audio-video, nonché la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

Il signor Salvatore GARAU chiede alla Presidente di segretare parte della propria audizione.

La PRESIDENTE sottopone quindi alla Commissione la proposta di segretare una parte dei lavori dell'odierna seduta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno.

Conviene la Commissione su tale proposta.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione A.Fe.V.A. Sardegna Onlus, in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'amianto**

(Audizione svolta)

Dopo un'introduzione del signor Salvatore GARAU in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'amianto, la Commissione procede per il prosieguo dei lavori in seduta segreta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno.

Intervengono quindi la PRESIDENTE ed i senatori BORIOLI (*PD*), BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) e FASIOLO (*PD*).

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, al dottor Raimondo Morichi è stato conferito l'incarico, a titolo gratuito, di consulente della Commissione infortuni, in base all'intesa raggiunta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 12 aprile 2016.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato al termine dell'odierna seduta plenaria, per la programmazione lavori.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 21**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 19 aprile 2016

### Plenaria 19ª Seduta

*Presidenza del Presidente  
LAI*

*Intervengono il signor Romeo Ricci, dipendente dell'avvisatore marittimo del porto di Livorno all'epoca dei fatti e il Comandante dell'Agip Napoli, Vito Cannavina.*

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

#### *SUL DANNEGGIAMENTO AL MONUMENTO ALLE VITTIME DI LIVORNO*

La senatrice PAGLINI (M5S) denuncia gli atti vandalici subiti dal monumento alle vittime da poco inaugurato a Livorno.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Chiede al signor Romeo Ricci e ai commissari se ritengono che debbano essere secretati i loro interventi. L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o parte di essa, qualora vo-



gliano riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'articolo 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

**Audizione del signor Romeo Ricci, dipendente dell'avvisatore marittimo del porto di Livorno all'epoca dei fatti**

Il signor RICCI ricostruisce puntualmente le operazioni compiute sulla torre dell'Avvisatore marittimo a partire dalle ore 20 e dà informazioni sullo stato della visibilità in rada che è andata migliorando con il buio. Elenca anche le imbarcazioni visibili alla fonda. Riporta altresì i momenti immediatamente successivi alla collisione, descrivendo un'onda di fumo che in pochi minuti giunge fino all'imboccatura del porto. Informa delle comunicazioni avvenute con la Capitaneria di porto e con i rimorchiatori. Sottolinea la situazione di estrema concitazione nelle comunicazioni nei momenti successivi alla collisione.

Il PRESIDENTE chiede informazioni sulla posizione dell'Agip Abruzzo.

Il signor RICCI dichiara che la petroliera aveva la prua rivolta verso il mare aperto.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) pone domande sulla nebbia, sulla strumentazione *radar* e sul possibile volo di elicotteri in rada prima della collisione.

Il senatore URAS (*Misto*) pone una serie di domande sull'organizzazione dei soccorsi.

Il signor RICCI sottolinea che l'Avvisatore marittimo non ha competenza di seguire le navi oltre l'imboccatura del porto. Dichiara di non avere avuto sentore di nebbia e informa sulle modalità di funzionamento della strumentazione *radar* allora in possesso dell'Avvisatore. Informa che dalle ore 23 le comunicazioni di soccorso erano tutte coordinate dalla Capitaneria.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede approfondimenti sulle comunicazioni radio e sull'ingresso in porto di altre navi.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) pone domande sulla dinamica della collisione e sulla posizione della petroliera e delle altre imbarcazioni alla fonda.

Il signor RICCI ricorda di avere tenuto molti contatti radio e telefonici con la Capitaneria, di non essere riuscito a distinguere il relitto del

traghetto alla deriva e rammenta altresì che quella notte entrarono due pescherecci in porto intorno alle ore 23.

Il senatore MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) chiede approfondimenti sulle dichiarazioni rilasciate dall'audito al magistrato e sulla nebbia.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rivolge domande sull'illuminazione della petroliera, sulle comunicazioni via radio e sui registri dell'Avvisatore.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) sottolinea la sottovalutazione dell'incidente da parte delle autorità.

Il signor RICCI conferma che la visibilità arrivava a cinque-sei miglia dopo il calar del sole. Conferma anche la correttezza dell'illuminazione della petroliera Agip Abruzzo e precisa che l'autorità giudiziaria si è sempre interessata alle registrazioni dell'Avvisatore. Ipotizza che la concitazione delle informazioni comunicate da Superina abbia potuto sviare i soccorsi.

Il senatore FILIPPI (*PD*) chiede un approfondimento sui registri dell'Avvisatore marittimo e sulla posizione dell'Agip Abruzzo.

Il signor RICCI informa che i registri dell'Avvisatore sono stati sequestrati dalla polizia giudiziaria nel 2006 e comunica che nel 1991 il punto di fonda delle imbarcazioni in rada non era comunicato all'Avvisatore.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede la segretazione del proprio intervento, cui si associa il senatore CAPPELLETTI (*M5S*).

La Commissione conviene in tal senso.

*(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 12,20 alle ore 12,30).*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice GRANAIOLO (*PD*) conferma la necessità che la Commissione si attenga ad un attento equilibrio nello svolgere le audizioni programmate.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Chiede al comandante Vito Cannavina e ai commissari se ritengono che debbano essere secretati i loro interventi. L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o parte di essa, qualora vogliano riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'articolo 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

#### **Audizione del Comandante dell'Agip Napoli, Vito Cannavina**

Il comandante CANNAVINA ricostruisce le ore precedenti la collisione e la situazione in rada. Ricorda la presenza di nebbia e che si allontanò per mettere in sicurezza la propria petroliera dopo la collisione. Ricorda tutte le comunicazioni radio udite e le telefonate con la sede ENI di Milano.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede informazioni sul momento della collisione.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) pone domande sulle comunicazioni radio e se sia possibile scambiare una bettolina con un traghetto.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede cosa stesse trasportando la petroliera Agip Napoli e se l'audito abbia avuto notizie di traffici illeciti di carburanti.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) pone domande sull'Agip Abruzzo e su quanto abbia visto sulla rada.

Il comandante CANNAVINA informa di aver avuto notizie via radio della collisione dell'Agip Abruzzo. Nel gergo marinaresco con il termine bettolina si intendono tutte le imbarcazioni più piccole della propria. Riporta le procedure di disancoraggio e di allontanamento. Dichiarò di non aver visto il traghetto neanche in uscita e afferma di non essere a conoscenza di traffici illeciti di carburante che abbiano coinvolto mezzi dell'ENI. La petroliera Agip Abruzzo proveniva da un porto egiziano e aveva la prua rivolta a 320 gradi.

Il senatore URAS (*Misto*) pone domande sulla nebbia, sui eventuali attività in rada che abbiano potuto influenzare la rotta del traghetto e sulla presenza di nafta in mare.

Il senatore COLLINA (*PD*) chiede una valutazione circa l'ipotesi di fuoriuscita dalla petroliera Agip Abruzzo di quantitativi di vapore che possano essere stati scambiati per banchi di nebbia.

Il comandante CANNAVINA sostiene che la nebbia lo ha accompagnato nella navigazione fino all'alba. Esclude che una fuoriuscita di vapore dalla petroliera Agip Abruzzo possa aver provocato un effetto nebbia. Attribuisce la presenza di nafta in mare agli effetti della collisione e dichiara che quella sera erano presenti in rada chiatte che facevano trabordo di materiale dalle navi militarizzate.

Il senatore PEGORER (*PD*) chiede informazioni sulla strumentazione *radar* a bordo dell'Agip Napoli e sull'attività professionale attuale del comandante Cannavina.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede informazioni sulla vita a bordo delle navi e sui sistemi antincendio presenti.

Il senatore FILIPPI (*PD*) chiede delucidazioni sulle dichiarazioni di Superina, comandante dell'Agip Abruzzo.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede valutazioni sul comportamento del comandante Superina.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) domanda perché la Capitaneria non abbia avuto una precisa posizione di fonda della petroliera Agip Abruzzo.

Il comandante CANNAVINA informa che nel 1991 non era tenuto nessun registro delle informazioni *radar*. Al momento è dipendente della società LNG *Shipping*, di proprietà dell'ENI, con la qualifica di comandante di armamento. Descrive le modalità di guardia a bordo delle navi e ricorda di aver sentito Superina dare ordini in merito ai presidi antincendio presenti a bordo. Dichiara di aver rilanciato il messaggio di soccorso della petroliera in quanto non aveva audito un pronto riscontro da parte della Capitaneria. Riconosce i meriti e l'esperienza del comandante Superina.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede se la petroliera non si sia spostata dopo la collisione e in quale lingua siano avvenute le comunicazioni radio.

Il senatore URAS (*Misto*) interviene sui ritardi nei soccorsi.

La senatrice PAGLINI (M5S) chiede informazioni sullo spostamento della petroliera dopo la collisione.

Il comandante CANNAVINA ricorda che le comunicazioni radio avvennero tutte in lingua italiana e riconosce l'estrema difficoltà ad organizzare i soccorsi in mare di notte.

**Comunicazioni del Presidente in merito al regime degli atti**

Il PRESIDENTE propone di considerare liberi i materiali rilasciati da Enrico Fedrighini, Francesco Sanna e Gabriele Bardazza, nonché ovviamente copia della trasmissione Buonasera Moby Prince della redazione di RAI Sardegna.

La Commissione conviene.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda che venerdì 22 aprile una delegazione della Commissione si recherà a Livorno per audire il maggiore della Guardia di Finanza Cesare Gentile, impossibilitato a venire a Roma per ragioni di salute.

Giovedì 28 aprile sarà audito Valdo Spini, Sottosegretario di Stato agli interni all'epoca dei fatti.

*La seduta termina alle ore 14.*





